

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI) .....	»	35
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	36
GIUSTIZIA (II) .....	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	41
FINANZE (VI) .....	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	57
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	58
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	60
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	63
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	64
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	132

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	148
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	157
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	160

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Alberto Negri, inviato ed editorialista de <i>Il Sole 24 Ore</i> , e di Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista <i>Limes</i> e cultore di studi strategici presso l'Università « Guido Carli » LUISS, nell'ambito dell'esame della Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1). .....	3
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	3
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	3
ALLEGATO: ( <i>Emendamenti alla relazione all'Assemblea proposta dai relatori</i> ) .....	13

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2017.*

**Audizione informale di Alberto Negri, inviato ed editorialista de *Il Sole 24 Ore*, e di Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista *Limes* e cultore di studi strategici presso l'Università « Guido Carli » LUISS, nell'ambito dell'esame della Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).**

L'audizione informale si è svolta dalle 10.45 alle 12.25.

#### ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono*

*il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017.**

**Doc. CCL, n. 1.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame della deliberazione in titolo, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che venerdì 10 febbraio alle ore 17 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di Relazione all'Assemblea formulata dai relatori nella seduta di mercoledì 8 febbraio. Ricorda altresì che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo stesso mercoledì, i gruppi hanno concordato di utilizzare due strumenti distinti per avanzare le proprie proposte, vale a dire: emendamenti alla proposta di Relazione all'Assemblea formulata dai relatori e proposte di Relazione all'Assemblea alternative rispetto alla proposta dei relatori. In particolare, si è concordato che gli emendamenti alla proposta dei relatori saranno utilizzati per consentire una discussione articolata per singole missioni – e dunque per proporre di non autorizzare determinate missioni ovvero di autorizzarle con impegni – con l'intesa che, qualora siano approvati emendamenti tesi a non autorizzare una missione o ad autorizzarla con impegni, i relatori, prima della votazione conclusiva della loro proposta di Relazione per l'Assemblea, procederanno a riformulare le premesse di quest'ultima per tenere conto di quanto avvenuto. Le proposte alternative di Relazione all'Assemblea, a loro volta, serviranno ai gruppi per illustrare la propria posizione politica complessiva sulle missioni. Esse saranno poste in votazione, secondo l'ordine di presentazione, solo nel caso in cui sia respinta la proposta dei relatori, analogamente a quanto avviene per l'esame delle proposte alternative di parere discusse in sede consultiva. Ciò premesso, avverte che sono stati presentati 73 emendamenti alla Relazione all'Assemblea proposta dai relatori (*vedi allegato*).

Dopo aver quindi avvisato che il relatore per la IV Commissione è impossibilitato a prendere parte alla seduta, dà la

parola al relatore per la III Commissione e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del collega relatore per la IV Commissione, onorevole Causin, in relazione alle proposte emendative riferite alla proposta di relazione all'Assemblea, presentata nella precedente seduta, esprime parere contrario sugli emendamenti Basilio 1.1 e 1.2, parere favorevole sull'emendamento Artini 1.3 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Frusone 2.1 e parere favorevole sull'emendamento Artini 2.2 purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Corda 3.1 e Artini 3.2; parere favorevole sull'emendamento Scagliusi 4.1 e favorevole sull'emendamento Artini 4.2 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); parere contrario sugli emendamenti Di Battista 5.1 e Artini 5.2; parere favorevole sull'emendamento Grande 6.1 e sull'emendamento Artini 6.2 a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Del Grosso 7.1, Artini 7.2, Spadoni 8.1, Artini 8.2 e 9.1 e Rizzo 10.1 e invita il presentatore a ritirare l'emendamento Altieri 10.2 in quanto sarebbe assorbito dalla riformulazione del successivo emendamento Vito 10.3, su cui il parere è favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Il parere è favorevole anche sull'emendamento Gianluca Pini 10.4 purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Artini 11.1, Di Stefano 11.2, Gianluca Pini 11.3, 12.1 e 12.2 e parere favorevole sugli emendamenti Artini 13.1 e 14.1 purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 15.1 e,

relativamente all'emendamento Artini 15.2, esprime parere contrario sul primo impegno e parere favorevole sul secondo impegno. Esprime parere contrario sugli emendamenti Artini 16.1, 17.1, 18.1 e Frusone 19.1 e, relativamente all'emendamento Artini 19.2, esprime parere favorevole sul primo impegno purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); parere contrario sul secondo e sul terzo impegno; parere favorevole sul quarto impegno purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere contrario sul quinto impegno. Esprime parere contrario sugli emendamenti Artini 20.1 e 21.1 e Tofalo 22.1 e parere favorevole sugli emendamenti Gianluca Pini 22.2 e Artini 23.1 purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sull'emendamento Scagliusi 24.1 e parere favorevole sull'emendamento Distaso 24.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sull'emendamento Artini 24.3 e parere favorevole sugli emendamenti Artini 26.1, 27.1 e 28.1 purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Artini 29.1, Corda 31.1, Di Stefano 32.1, Gianluca Pini 33.1, Artini 34.1, Grande 35.1, Gianluca Pini 36.1, Artini 36.2, 37.1, 38.1 e 39.1, Altieri 40.1, Pini 40.2, 40.3, 41.1 e 42.1 e si rimette alle Commissioni sull'emendamento Zanin 43.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tofalo 43.2, parere contrario sull'emendamento Artini 43.3 e parere favorevole sull'emendamento Zanin 45.1 purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sull'emendamento Del Grosso 45.2 e parere favorevole sugli emendamenti Spadoni 45.3 e Altieri 46.1 purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sull'emendamento Artini 48.1, parere favorevole sull'emendamento Spadoni 49.1 e parere contrario sull'emendamento Artini 49.2.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), preannunciando la sottoscrizione degli emendamenti Zanin 43.1 e 45.1, auspica la disponibilità dei relatori ad accogliere eventuali proposte di riformulazione alle premesse della relazione all'Assemblea, precisando di condividere il merito complessivo del testo presentato dai relatori e di non intendere, quindi, procedere alla presentazione di una relazione alternativa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che la proposta di relazione all'Assemblea formulata dai relatori sarà posta in votazione nella seduta di giovedì, invita la deputata Locatelli a svolgere il suo intervento su questo punto al termine delle votazioni degli emendamenti ovvero a far pervenire ai relatori il suo suggerimento di riformulazione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, rileva che non è presente un rappresentante del Governo per il Ministero della difesa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che il sottosegretario Della Vedova rappresenta il Governo nella sua interezza e che i pareri da lui espressi sugli emendamenti si intendono resi anche a nome del Ministero della difesa. Aggiunge che il sottosegretario Rossi, trattenuto da un altro impegno istituzionale, sta arrivando.

Tatiana BASILIO (M5S) ritiene essenziale la presenza di un rappresentante del Governo anche per il Ministero della difesa, posto che le Commissioni potrebbero voler porre questioni afferenti ai temi di stretta competenza di quel dicastero. Chiede pertanto che non si proceda alle votazioni fintantoché non sarà presente anche un rappresentante del Governo per il Ministero della difesa.

Donatella DURANTI (SI-SEL) si associa alla richiesta della deputata Basilio.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) suggerisce di cominciare le votazioni dagli emendamenti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di rinviare le restanti votazioni a quando sarà presente anche il rappresentante del Ministero della difesa.

Antonino MOSCATT (PD) condivide la proposta del deputato Artini.

Maria Edera SPADONI (M5S) nel sostenere la proposta dell'onorevole Duranti, ritiene che la proposta del collega Artini di procedere al solo esame degli emendamenti di prevalente competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accantonando quelli di competenza del Ministero della difesa, non consentirebbe un dibattito ordinato.

Michele PIRAS (SI-SEL) non condivide la proposta dei deputati Artini e Moscatt. Fa presente che, in una materia come quella delle missioni internazionali, non è possibile separare con nettezza la competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da quelle del Ministero della difesa. Il dibattito per distinguere gli uni dagli altri potrebbe da solo richiedere più tempo di quanto ne serva per attendere il rappresentante del Ministero della difesa. Conferma quindi che il suo gruppo chiede che la seduta sia sospesa fino a che questi non sarà arrivato.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, apprezze le circostanze, sospende la seduta fino alle ore 14, in attesa che sopraggiunga il rappresentante del Governo per il Ministero della difesa.

**La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 14.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, constatato che è sopraggiunto il sottosegretario Domenico Rossi, avverte

che le Commissioni riprenderanno ora i propri lavori, procedendo alla votazione degli emendamenti, sui quali sono stati già espressi i pareri.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, rappresenta, anche a nome del collega Causin, avendo svolto ulteriori approfondimenti, di avere modificato in senso favorevole il parere sull'emendamento Zanin 43.1. Annuncia inoltre la presentazione dell'emendamento 46.200 (*vedi allegato*) e, rivedendo il parere già espresso, si esprime favorevolmente sull'emendamento Artini 49.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello da ultimo reso dai relatori.

Tatiana BASILIO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.1, ricorda che il suo gruppo è da sempre contrario alla missione NATO nei Balcani (*Joint Enterprise*), mentre, anche alla luce degli sviluppi della situazione nella regione, è favorevole ad un rafforzamento della partecipazione italiana alle altre missioni nell'area balcanica, come proposto mediante altri emendamenti del suo gruppo.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Basilio 1.1, sottolineando l'importanza della missione NATO e del ruolo che vi svolge l'Italia nell'ambito di KFOR.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Basilio 1.1 e 1.2.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) accetta di riformulare i suoi emendamenti 1.3 e 2.2 nei termini indicati dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Artini 1.3 (*nuova formulazione*), Frusone 2.1 e Artini 2.2 (*nuova formulazione*); quindi respingono l'emendamento Corda 3.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritira il suo emendamento 3.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Scagliusi 4.1 e Artini 4.2 (*nuova formulazione*); quindi respingono l'emendamento Di Battista 5.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritira il suo emendamento 5.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Grande 6.1 e Artini 6.2 (*nuova formulazione*); quindi respingono l'emendamento Del Grosso 7.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra il suo emendamento 7.2 finalizzato a accelerare i processi di implementazione della cooperazione multilaterale nei Balcani.

Il sottosegretario Domenico ROSSI mantiene il parere contrario, osservando come, allo stato attuale, non sia previsto dagli accordi con l'Albania il coinvolgimento di altri Paesi in materia di assistenza e sostegno alle forze albanesi nel settore della sicurezza e della difesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Artini 7.2.

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'emendamento Spadoni 8.1, con il quale il suo gruppo propone di non autorizzare la missione a Cipro, ricordando che il Governo nel corso della legislatura aveva inizialmente comunicato la cessazione della missione in questione e poi la ripresa della stessa. Ritiene necessario cominciare a considerare la possibilità di terminare la missione in questione e invita il Governo, nel caso in cui l'emendamento non fosse approvato, a voler comunque fornire in futuro più elementi di chiarimento sull'andamento della missione, per consentire alle Camere una valutazione più attenta dei risultati della stessa.

Tatiana BASILIO (M5S) esprime il dubbio che la missione a Cipro venga prevista

unicamente per mantenere all'Italia il posto nella rotazione delle Nazioni partecipanti.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nel ritirare il suo emendamento 8.2, riferito anch'esso alla missione a Cipro, osserva che la missione può essere portata avanti a condizione che abbia un senso e un'utilità, sia questa la raccolta di informazioni o il controllo del flusso migratorio. Invita quindi il Governo a fornire al Parlamento maggiori elementi di conoscenza nella prossima Relazione al Parlamento.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel considerare opportuna una valutazione sulla missione UNFICYP, ritiene che sia pleonastico svolgere questo tipo di valutazione nel contesto dell'esame del provvedimento in titolo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Spadoni 8.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), intervenendo sul suo emendamento 9.1, chiarisce che lo scopo dell'emendamento è di esplicitare che tra gli obiettivi della missione NATO nel Mare Mediterraneo *Sea Guardian* c'è quello del soccorso e salvataggio dei naufraghi (SAR). È consapevole del fatto che si tratta di un obbligo comunque gravante su tutte le navi in base alle vigenti convenzioni internazionali, ma dichiararlo per la missione in questione servirebbe a conferirle una fisionomia definitiva, che al momento non ha.

Donatella DURANTI (SI-SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'emendamento in discussione, chiarendo che non c'è contrarietà alle attività di soccorso e salvataggio nel Mare Mediterraneo, bensì alle operazioni della NATO, come sarà meglio chiarito nella proposta alternativa di Relazione per l'Assemblea che il suo gruppo si riserva di presentare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Artini 9.1.

Luca FRUSONE (M5S) dichiara, anche a nome del proprio gruppo, di non condividere il parere contrario sull'emendamento Rizzo 10.1 e sottolinea come per risolvere la crisi in Libia si debba necessariamente ricercare il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Lo stesso al Serraj sembra aver compreso che non può conseguire alcun risultato senza un dialogo con le altre parti libiche su un terreno di parità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzo 10.1.

Trifone ALTIERI (Misto-CR), intervenendo sul proprio emendamento 10.2, osserva che questo, proprio come l'emendamento Vito 10.3, impegna il Governo ad attivarsi per facilitare il percorso di riconciliazione nazionale in Libia e passare alla terza fase dell'operazione EUNAVFOR MED Sophia. Domanda, quindi, per quale ragione i relatori ed il Governo abbiano espresso sul suo emendamento un parere contrario mentre il parere sull'analogo emendamento Vito 10.3 è stato favorevole a condizione che lo stesso fosse riformulato. Ritiene che la proposta di riformulazione avrebbe dovuto riguardare il suo emendamento in quanto primo in ordine di votazione.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, chiarisce che il parere contrario all'emendamento Altieri 10.2 è connesso a quello espresso sul successivo emendamento Vito 10.3 che appare di portata parzialmente analoga ma meno problematico sul piano dell'impatto sul delicato contesto politico libico.

Trifone ALTIERI (Misto-CR) osserva che i relatori ed il Governo dovrebbero dire chiaramente se sono favorevoli o contrari al coinvolgimento di tutte le parti in Libia. Insiste, quindi, per la votazione del proprio emendamento 10.2, sottolineando come sia fondamentale sostenere il massimo sforzo nell'obiettivo di favorire la riconciliazione nazionale in Libia coinvolgendo tutte le parti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Altieri 10.2.

Elio VITO (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 10.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vito 10.3 (*nuova formulazione*).

Guglielmo PICCHI (LNA) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Gianluca Pini e accetta le riformulazioni di tali emendamenti proposte dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gianluca Pini 10.4 (*nuova formulazione*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), intervenendo sul suo emendamento 11.1, evidenzia come, a suo avviso, gli obiettivi della missione *Resolute Support* non siano più quelli per i quali era stata inizialmente prevista e, pertanto, ritiene doveroso sviluppare una riflessione approfondita sull'opportunità di ridurre la presenza italiana in Afghanistan. Ritiene essenziale che l'Italia selezioni le missioni da portare avanti e concentri le sue forze per essere presente soltanto sui teatri che sono davvero importanti per il Paese.

Carlo GALLI (SI-SEL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Artini 11.1, e quindi contrario alla missione in Afghanistan, osservando che la dispersione dell'impegno militare italiano nei vari teatri costituisce uno dei problemi più rilevanti delle missioni internazionali. Manifesta, quindi, profonda contrarietà al proseguimento della missione *Resolute Support*, tanto più in considerazione delle recenti affermazioni fatte dalla Ministra Pinotti in relazione al venire meno, nella missione, della caratteristica di missione non di combattimento (*no combat*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Artini 11.1.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento Di Stefano 11.2, di cui è

cofirmataria, che chiede di cessare la missione NATO *Resolute Support* alla mezzanotte del 30 giugno 2017. Tale richiesta è motivata dal fatto che in Afghanistan, dopo circa dieci anni di impegno italiano, non è stato raggiunto l'obiettivo della stabilità geopolitica e, quindi, la missione in oggetto non si è dimostrata efficace. Per tali ragioni il suo gruppo, pur autorizzando la missione, ne promuove la cessazione entro il mese di giugno 2017.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) evidenzia come l'emendamento Di Stefano 11.2 consenta di ripensare la partecipazione alla missione in Afghanistan e, allo stesso tempo, permetta di dare un chiaro segnale riguardo alla posizione italiana rispetto alla difesa degli interessi nazionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Di Stefano 11.2, nonché gli emendamenti Gianluca Pini 11.3, 12.1 e 12.2.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) chiede al rappresentante del Governo di fornire precisazioni sulla riformulazione proposta per il suo emendamento 13.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI precisa che la riformulazione persegue l'obiettivo di uniformare gli impegni a quelli previsti per la missione in Somalia.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Artini 13.1 (*nuova formulazione*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) dichiara di accettare la riformulazione del proprio emendamento 14.1, condividendo l'esigenza di precisare meglio la portata dell'impegno.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Artini 14.1 (*nuova formulazione*) e respingono l'emendamento Gianluca Pini 15.1.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario sul primo degli impegni previsti dall'emendamento Artini 15.1 e parere favorevole sul secondo. Avverte, quindi, che si procederà a votare l'emendamento per parti separate.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra il proprio emendamento 15.2 auspicando che possano essere approvati entrambi gli impegni in esso previsti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'impegno di cui alla lettera a) dell'emendamento Artini 15.2 e approvano, invece, l'impegno di cui alla lettera b).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) chiede ai relatori e al Governo di rivedere il giudizio sul proprio emendamento 16.1, sottolineando che l'impegno in esso previsto era stato già accolto come ordine del giorno in occasione dell'esame di un precedente decreto-legge di proroga delle missioni internazionali.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, chiarisce che l'impegno contenuto nell'emendamento Artini 16.1 è pleonastico, in quanto la conoscenza della lingua inglese è richiesta per tutte le missioni internazionali. Sottolinea che prevedere la conoscenza della lingua inglese per una sola missione farebbe presupporre che questa non sia necessaria per le altre.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritira il proprio emendamento 16.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Artini 17.1 e 18.1.

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'emendamento 19.1, a sua prima firma, evidenziando che il suo gruppo è favorevole alla missione di contrasto al Daesh, ma non all'invio di una forza a protezione della ditta che esegue i lavori presso la diga di

Mosul. Fa presente che la protezione dei lavori della diga non ha nulla a che fare con il contrasto del Daesh e non dovrebbe essere considerata come parte della partecipazione alla missione della coalizione di volontari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Frusone 19.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) accetta le riformulazioni proposte per il primo e il quarto degli impegni previsti dal suo emendamento 19.2 e insiste per la votazione anche dei restanti impegni, sui quali i relatori ed il Governo hanno espresso un parere contrario.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che si procederà a votare l'emendamento Artini 19.2 per parti separate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'impegno di cui alla lettera *a*) (nuova formulazione) dell'emendamento Artini 19.2; respingono gli impegni di cui alle lettere *b*) e *c*); approvano l'impegno di cui alla lettera *d*) (nuova formulazione) e respingono, infine, l'impegno di cui alla lettera *e*); respingono, quindi, gli emendamenti Artini 20.1 e 21.1, nonché l'emendamento Tofalo 22.1; approvano, infine, l'emendamento Gianluca Pini 22.2 (nuova formulazione).

Luca FRUSONE (M5S) preannuncia che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento Artini 23.1. Dichiarò, inoltre, di non condividere il parere favorevole dei relatori e del Governo su di esso perché la soluzione della crisi libica non può passare attraverso l'interlocuzione con un unico soggetto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Artini 23.1 (nuova formulazione) e respingono l'emendamento Scagliusi 24.1.

Trifone ALTIERI (Misto-CR) accetta la riformulazione proposta all'emendamento Distaso 24.2, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Distaso 24.2 (nuova formulazione).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra il proprio emendamento 24.3 la cui finalità è di evitare che si ripetano episodi di aggressione contro le marinerie siciliane e di mancato rispetto, da parte della Guardia costiera libica, del limite delle acque internazionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Artini 24.3.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 26.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Artini 26.1 (nuova formulazione), nonché gli emendamenti Artini 27. 1 (nuova formulazione) e 28.1 (nuova formulazione); quindi respingono l'emendamento Artini 29.1.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Corda 31.1. Ricorda che in passato, quando le missioni internazionali erano autorizzate con decreto-legge, il suo gruppo ha presentato vari ordini del giorno finalizzati a riassegnare risorse e personale alla missione MINUSMA. Ritiene che vi sia adesso l'occasione per confermare la presenza italiana in tale missione, considerato il suo alto valore simbolico a fronte di un impegno finanziario contenuto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Corda 31.1 e Di Stefano 32.1.

Maria Edera SPADONI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Gianluca Pini 33.1, il quale richiede il potenziamento della missione EUCAP Sahel Niger. Sostiene che si tratta di una missione che agisce sui flussi migratori in uscita dal Niger verso la Libia, laddove sarebbe invece opportuno agire sui flussi migratori in entrata in Niger,

provenienti dal Burkina Faso e dal Benin. Segnala che non solo il Niger è dotato di una frontiera naturale a sud ma che è noto il problema rappresentato dal fatto che per l'entrata in Niger da tali Paesi non vi sono formalità particolari al di fuori del pagamento di una tariffa. Inoltre, fa presente che l'unico avamposto dell'Unione europea in Niger, collocato ad Agadez, è fortemente isolato e non in grado di intercettare gli snodi dei flussi. Si chiede, quindi, se la missione in oggetto sia adeguata al mandato connesso al contrasto dell'immigrazione clandestina.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Gianluca Pini 33.1. Relativamente a quanto detto dall'onorevole Spadoni, ricorda che il campo di Agadez è uno dei più grandi e più efficienti, al punto che gli immigrati irregolari che arrivano in Europa e che sono passati da quel campo, anche se non di nazionalità nigerina ma identificati lì, possono essere rimpatriati in Niger anche se provenienti da altri Paesi confinanti. Sostiene, in generale, che spostare i muri più a sud non risolverà il problema dei flussi migratori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pini 33.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nel ritirare il suo emendamento 34.1, osserva che la missione nell'ambito della MFO in Egitto è attiva dal 1978 e rileva che sarebbe utile avere maggiori elementi di informazione per capire se sia davvero il caso di proseguirla nel futuro.

Donatella DURANTI (SI-SEL) chiede che i lavori delle Commissioni siano aggiornati in quanto sono le ore 15 ed è previsto l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, fa presente che l'Assemblea riprenderà i suoi lavori alle 15.20.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grande 35.1, Pini 36.1, Artini 36.2, 37.1, 38.1 e 39.1.

Trifone ALTIERI (Misto-CR) illustra il suo emendamento 40.1, evidenziando le ragioni che dovrebbero indurre ad approvarlo. Sottolinea, infatti, che, da un lato, la ministra Pinotti non ha dato risposte riguardo alle minacce cui la missione in Lettonia dovrebbe rispondere e, dall'altro, che la stessa missione non è ancora avviata, trattandosi di missione nuova.

Luca FRUSONE (M5S) dichiara, per il suo gruppo, il voto favorevole sugli identici emendamenti Altieri 40.1 e Pini 40.2 e la contrarietà alla partecipazione dell'Italia alla missione NATO in Lettonia. Ricorda l'impegno considerevole dell'Italia in altre missioni, soprattutto quelle sotto l'egida dell'ONU, ed esprime un giudizio negativo sulla partecipazione a missioni come quella in Lettonia, la cui unica ragione d'essere sembra quella di mostrare agli alleati che l'Italia fa comunque qualcosa. Di fatto, in questo modo si sperperano le risorse, mentre l'Italia dovrebbe definire una propria autonoma linea di politica estera, evitando di applicarsi su più teatri in modo dispersivo.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Altieri 40.1 e Gianluca Pini 40.2 nel contesto di una generale contrarietà alle missioni di rafforzamento della difesa europea lungo il confine orientale. Ritiene, inoltre, che, dato l'esiguo impegno italiano nella missione in Lettonia, tale missione non sia adeguata all'obiettivo e che occorra, in generale, tornare a usare la diplomazia in luogo dello strumento militare, che appare ormai diventato l'unico strumento di politica estera impiegato dal nostro Paese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Altieri 40.1 e Pini 40.2, nonché gli emendamenti Pini 40.3, 41.1 e 42.1.

Donatella DURANTI (SI-SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Zanin 43.1, che sottoscrive.

Gian Piero SCANU (PD) ricorda che l'emendamento Zanin 43.1 contiene proposte che sono il frutto del lavoro fin qui svolto dalla Commissione d'inchiesta da lui presieduta ed esprime apprezzamento per il parere favorevole dei relatori e del Governo su tale emendamento.

Il sottosegretario Domenico ROSSI sottolinea come la salvaguardia della salute dei militari sia sempre una priorità del Ministero della difesa e del Governo nella sua interezza.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) sottoscrive gli emendamenti Zanin 43.1 e 45.1.

Gianluca RIZZO (M5S) sottoscrive l'emendamento Zanin 43.1.

Antonino MOSCATT (PD) sottoscrive, a sua volta, l'emendamento Zanin 43.1, ringraziando il rappresentante del Governo per la sensibilità dimostrata.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zanin 43.1.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, prende atto che l'approvazione dell'emendamento Zanin 43.1 è avvenuta all'unanimità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Tofalo 43.2 e respingono l'emendamento Artini 43.3.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).**

**EMENDAMENTI ALLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA  
PROPOSTA DAI RELATORI**

***Joint Enterprise (missione NATO).***

Con riferimento alla missione di cui al n. 1 della proposta dei relatori (Scheda n. 1), si propone di non autorizzarla.

1. 1. Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 1 della proposta dei relatori (Scheda n. 1), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a cessare la partecipazione italiana alla missione alla mezzanotte del 31 dicembre 2017, dando disposizioni allo Stato Maggiore della Difesa d'impartire al comando militare italiano della missione in oggetto le disposizioni di un rapido e sicuro rientro delle truppe e dei mezzi in Patria.

1. 2. Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 1 della proposta dei relatori (Scheda n. 1), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un incremento della capacità del contingente relativa alla raccolta informazioni finalizzata al contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* della criminalità organizzata.

1. 3. Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 1 della proposta dei relatori (Scheda n. 1), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un incremento nelle opportune sedi NATO e nei limiti del mandato della missione della raccolta delle informazioni finalizzata al contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* e della criminalità organizzata.

1. 3. (Nuova formulazione) Artini.

**(Approvato)**

***EULEX Kosovo (personale militare)  
(missione UE).***

Con riferimento alla missione di cui al n. 2 della proposta dei relatori (Scheda n. 2), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a proporre, nelle opportune sedi europee, l'inserimento tra gli obiettivi della missione della lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*.

2. 1. Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

**(Approvato)**

Con riferimento alla missione di cui al n. 2 della proposta dei relatori (Scheda n. 2), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un maggiore impegno al contrasto della criminalità finanziaria.

2. 2. Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 2 della proposta dei relatori (Scheda n. 2), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un maggiore impegno della missione nel contrasto alla criminalità finanziaria.

**2. 2.** (Nuova formulazione) Artini.

(Approvato)

**EULEX Kosovo (personale Polizia di Stato)  
(missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 3 della proposta dei relatori (Scheda n. 3), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a proporre, nelle opportune sedi europee, l'inserimento tra gli obiettivi della missione della lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*.

**3. 1.** Corda, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 3 della proposta dei relatori (Scheda n. 3), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un maggiore impegno al contrasto della criminalità finanziaria.

**3. 2.** Artini.

**EULEX Kosovo (magistrati) (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 4 della proposta dei relatori (Scheda n. 4), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a proporre, nelle opportune sedi europee, l'inserimento tra gli obiettivi della missione della lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*.

**4. 1.** Scagliusi, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

(Approvato)

Con riferimento alla missione di cui al n. 4 della proposta dei relatori (Scheda n. 4), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un maggiore impegno al contrasto della criminalità finanziaria.

**4. 2.** Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 4 della proposta dei relatori (Scheda n. 4), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un maggiore impegno della missione nel contrasto alla criminalità finanziaria.

**4. 2.** (Nuova formulazione) Artini.

(Approvato)

**United Nations Mission in Kosovo  
UNMIK (missione ONU).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 5 della proposta dei relatori (Scheda n. 5), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a proporre, nelle opportune sedi internazionali, l'inserimento tra gli obiettivi della missione della lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*.

**5. 1.** Di Battista, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 5 della proposta dei relatori (Scheda n. 5), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un incremento della capacità del contingente relativa alla raccolta informazioni finalizzata al contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* e della criminalità organizzata.

**5. 2.** Artini.

**EUFOR ALTHEA (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 6 della proposta dei relatori (Scheda

n. 6), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a proporre, nelle opportune sedi europee, l'inserimento tra gli obiettivi della missione della lotta al terrorismo e il contrasto del fenomeno dei *foreign fighters*.

**6. 1.** Grande, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Del Grosso, Paolo Bernini.

**(Approvato)**

Con riferimento alla missione di cui al n. 6 della proposta dei relatori (Scheda n. 6), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere un incremento della capacità del contingente relativa alla raccolta informazioni finalizzata al contrasto del fenomeno dei *foreign fighters* e della criminalità organizzata.

**6. 2.** Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 6 della proposta dei relatori (Scheda n. 6), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere, nelle opportune sedi internazionali, un incremento dell'attività relativa alla raccolta di informazioni finalizzata al contrasto del fenomeno dei *foreign fighters* e della criminalità organizzata.

**6. 2.** *(Nuova formulazione)* Artini.

**(Approvato)**

#### **Missione bilaterale Forze di polizia in Albania.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 7 della proposta dei relatori (Scheda n. 7), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a inserire tra gli obiettivi della missione la lotta al terrorismo e

il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*.

**7. 1.** Del Grosso, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 7 della proposta dei relatori (Scheda n. 7), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad accelerare i processi di implementazione della cooperazione multilaterale nelle attività relative al *training* e *mentoring* nel settore della difesa, dando seguito a eventuali accordi in fase di definizione.

**7. 2.** Artini.

#### ***United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP (missione ONU).***

Con riferimento alla missione di cui al n. 8 della proposta dei relatori (Scheda n. 8), si propone di non autorizzarla.

**8. 1.** Spadoni, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 8 della proposta dei relatori (Scheda n. 8), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a subordinare il rinnovo per l'anno 2018 della partecipazione italiana a tale missione a una positiva valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obbiettivi prefissi dalla missione stessa.

**8. 2.** Artini.

#### ***Sea Guardian (missione NATO).***

Con riferimento alla missione di cui al n. 9 della proposta dei relatori (Scheda n. 9), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a proporre alla NATO di inserire tra gli obiettivi della missione il supporto alle attività di soccorso in mare alle competenti autorità nei settori SAR

nelle aree marittime in cui insiste la missione.

**9. 1. Artini.**

**EUNAVFORMED SOPHIA (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 10 della proposta dei relatori (Scheda n. 10), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a condizionare il proseguimento della partecipazione alla missione EUNAVFORMED operazione SOPHIA all'indizione e allo svolgimento di una conferenza internazionale di pace che coinvolga tutte le soggettività presenti in Libia (a eccezione di quelle legate a Daesh) con l'obiettivo della creazione di un governo libico effettivamente rappresentativo e che controlli la larga parte del territorio di quella Nazione.

**10. 1. Rizzo, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 10 della proposta dei relatori (Scheda n. 10), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

*a)* con riferimento al compito principale riguardante il traffico e la tratta di esseri umani, di cui al punto 2, capo verso 3, lettere *b)*, punto *ii)*, e *c)* della Scheda, a mettere in atto ogni iniziativa diplomatica volta a consentire, in un lasso di tempo ragionevole, la piena operatività della fase due e il passaggio alla terza fase della Missione;

*b)* per facilitare il percorso di riconciliazione nazionale, anche in riferimento alla rapida evoluzione politico-militare nell'Est della Libia, attualmente sotto il controllo delle truppe del generale Khalifa Haftar di stanza a Tobruk, e al possibile imminente avvio di un accordo di cooperazione militare tra la Russia e le forze dell'Est libico, a porre in essere tutte le azioni diplomatiche e di monitoraggio volte a disinnescare ulteriori possibili fonti

di criticità, a prevedere ripercussioni negative sulla missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, coinvolgendo tutte le parti in causa.

**10. 2. Altieri, Distaso.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 10 della proposta dei relatori (Scheda n. 10), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad attivarsi tempestivamente presso le competenti sedi internazionali affinché si realizzino le condizioni necessarie a dare attuazione al più presto alla terza fase della missione stessa.

**10. 3. Vito, Archi, Carfagna, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Valentini.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 10 della proposta dei relatori (Scheda n. 10), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad attivare ogni iniziativa diplomatica per consentire in un lasso di tempo ragionevole la piena operatività della fase 2 e il passaggio alla fase 3.

**10. 3. (Nuova formulazione). Vito, Archi, Carfagna, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Valentini.**

**(Approvato)**

Con riferimento alla missione di cui al n. 10 della proposta dei relatori (Scheda n. 10), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad agire nelle competenti sedi internazionali affinché venga riconfigurata in efficace strumento di contrasto ai flussi migratori illegali diretti dalle coste libiche verso quelle italiane.

**10. 4. Gianluca Pini, Picchi**

Con riferimento alla missione di cui al n. 10 della proposta dei relatori (Scheda n. 10), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad agire nelle competenti sedi internazionali affinché vengano rafforzate le attività tese a smantellare il

modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani dalle coste libiche verso quelle italiane.

**10. 4.** (*Nuova formulazione*). Gianluca Pini, Picchi.

**(Approvato)**

***Resolute Support Mission***  
**(missione NATO).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 11 della proposta dei relatori (Scheda n. 11), si propone di non autorizzarla.

**11. 1.** Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 11 della proposta dei relatori (Scheda n. 11), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a cessare la partecipazione italiana alla missione alla mezzanotte del 30 giugno 2017. Lo Stato Maggiore della Difesa dovrà impartire al comando militare italiano della missione in oggetto le disposizioni di un rapido e sicuro rientro delle truppe e dei mezzi in Patria.

**11. 2.** Manlio Di Stefano, Frusone, Basilio, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 11 della proposta dei relatori (Scheda n. 11), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a disporre nel corso dell'anno la progressiva riduzione, con lo scopo di perfezionare il rimpatrio del contingente nazionale entro il 31 dicembre 2017.

**11. 3.** Gianluca Pini, Picchi

***United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL*** (missione ONU).

Con riferimento alla missione di cui al n. 12 della proposta dei relatori (Scheda n. 12), si propone di non autorizzarla.

**12. 1.** Gianluca Pini, Picchi

Con riferimento alla missione di cui al n. 12 della proposta dei relatori (Scheda n. 12), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a disporre nel corso dell'anno la progressiva riduzione, con lo scopo di perfezionare il rimpatrio del contingente nazionale entro il 30 giugno 2017.

**12. 2.** Gianluca Pini, Picchi

***Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi.***

Con riferimento alla missione di cui al n. 13 della proposta dei relatori (Scheda n. 13), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze armate libanesi, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di *training* del personale di sicurezza libanese anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate libanesi.

**13. 1.** Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 13 della proposta dei relatori (Scheda n. 13), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad adoperarsi per svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate libanesi.

**13. 1.** (*Nuova formulazione*) Artini.

**(Approvato)**

***Temporary International Presence in Hebron TIPH2*** (missione multilaterale).

Con riferimento alla missione di cui al n. 14 della proposta dei relatori (Scheda n. 14), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare, in sede di accordi multilaterali in merito alla mis-

sione TIPH2, la possibilità di integrare la partecipazione di nuovi paesi richiedenti, mantenendo o aumentando i compiti della missione di osservazione TIPH, nonché mantenendo in ogni caso il ruolo di seconda nazione contributrice alla missione.

**14. 1. Artini.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 14 della proposta dei relatori (Scheda n. 14), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare, in sede di accordi multilaterali in merito alla missione TIPH2, la possibilità di integrare la partecipazione di nuovi paesi richiedenti, mantenendo o aumentando i compiti della missione di osservazione TIPH, nonché mantenendo in ogni caso il ruolo di seconda nazione contributrice alla missione, fermo restando che l'ingresso di nuovi membri deve essere approvato da Israele e Palestina.

**14. 1. (Nuova formulazione) Artini.**

*(Approvato)*

**Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 15 della proposta dei relatori (Scheda n. 15), si propone di non autorizzarla.

**15. 1. Gianluca Pini, Picchi**

Con riferimento alla missione di cui al n. 15 della proposta dei relatori (Scheda n. 15) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

a) a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito delle missioni in cui è rilevante l'aspetto dell'addestramento delle forze di sicurezza locali, il trasferimento di sistemi di simulazione al tiro, già nelle disponibilità dello Stato, mirati alla sostituzione dell'addestramento reale con armi da fuoco;

b) a valutare la possibilità di prevedere la stipula di nuovi MoU mirati alla

definizione di programmi di formazione di massimo livello, da destinare ai più meritevoli soggetti delle forze di sicurezza palestinesi, da organizzare rispettando il principio di omogeneità per corpo di provenienza.

**15. 2. Artini.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 15 della proposta dei relatori (Scheda n. 15) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo: a valutare la possibilità di prevedere la stipula di nuovi Memorandum d'intesa (MoU) mirati alla definizione di programmi di formazione di massimo livello, da destinare ai più meritevoli soggetti delle forze di sicurezza palestinesi, da organizzare rispettando il principio di omogeneità per corpo di provenienza.

**15. 2. (Nuova formulazione) Artini.**

*(Approvato)*

**European Union Border Assistance Mission in Rafah EUBAM Rafah (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 16 della proposta dei relatori (Scheda n. 16) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a prevedere la conoscenza della lingua inglese e una precedente esperienza in un ambito internazionale analogo tra i requisiti per la selezione del personale.

**16. 1. Artini.**

**European Union Police Mission for the Palestinian Territories EUPOL COPPS (personale della Polizia di Stato) (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 17 della proposta dei relatori (Scheda n. 17) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare la possibilità di avviare corsi, sotto l'egida della missione EUPOL COPPS, o tramite accordi

quadrilaterali (IT, IL, PS, US), erogati da forze di polizia ad ordinamento civile, con particolare riferimento ai corsi di protezione avanzati.

**17. 1. Artini.**

**European Union Police Mission for the Palestinian Territories EUPOL COPPS (magistrati) (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 18 della proposta dei relatori (Scheda n. 18) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare la possibilità di avviare corsi, sotto l'egida della missione EUPOL COPPS, o tramite accordi quadrilaterali (IT, IL, PS, US), erogati da forze di polizia ad ordinamento civile, con particolare riferimento ai corsi di protezione avanzati.

**18. 1. Artini.**

**Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 19 della proposta dei relatori (Scheda n. 19), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a espungere la missione di *force protection* alla diga di Mosul perché frutto di un accordo bilaterale tra l'Italia e la Repubblica dell'Iraq e come tale non riconducibile alla Coalizione di contrasto a Daesh.

**19. 1. Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 19 della proposta dei relatori (Scheda n. 19) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

a) ad evidenziare in sede europea il possibile problema umanitario derivante dalla imminente liberazione dal Daesh della città di Mosul, facilitando la possi-

bilità di prevedere missioni di esclusivo supporto umanitario e medico, capaci di rispondere ad un flusso di sfollati che potrebbe raggiungere anche 1,5 milioni di persone in poche settimane;

b) ad implementare nuovi *memorandum of understanding* mirati alla prosecuzione del *training* nell'uso di sistemi d'arma con i relativi supporti, limitati in numero agli stretti necessari ad un corretto addestramento, verso tutte le forze armate alle dipendenze del governo regionale curdo, di concerto con il governo iracheno, attraverso la creazione di un tavolo ove attuare una costante interlocuzione con i destinatari dei servizi, le forze della coalizione internazionale e il governo iracheno;

c) ad implementare con il governo iracheno un SOFA mirato alla copertura legale della presenza di personale militare nelle missioni di *training* e di supporto, nonché di protezione delle aree di nostra competenza;

d) a prevedere il conferimento al personale nel servizio di soccorso di migliaia di migranti, di un'onorificenza di soccorso nell'ambito della « Prima Parthica » dopo almeno 60 giorni cumulativi di servizio prestato in missione operativa;

e) a prevedere un'indennità accessoria e l'accesso ai benefici previsti dalle normative per il personale, equiparabile a quelle in vigore per altre missioni anche bilaterali, riservato al personale impiegato in teatri operativi fuori dal territorio nazionale.

**19. 2. Artini.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 19 della proposta dei relatori (Scheda n. 19) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

a) a continuare a dare priorità al possibile problema umanitario derivante dalla imminente liberazione dal Daesh della città di Mosul, nell'ambito del dispositivo internazionale umanitario coordi-

nato dall'ONU e dal Governo iracheno, insieme al gruppo di stabilizzazione della Coalizione;

b) a valutare la possibilità di conferire, al personale impiegato nel servizio di soccorso di migliaia di migranti, un'onorificenza di soccorso nell'ambito della « Prima Parthica » dopo almeno 60 giorni cumulativi di servizio prestato in missione operativa.

**19. 2.** (Nuova formulazione) Artini.

(Approvato)

**United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMOGIP (missione ONU).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 20 della proposta dei relatori (Scheda n. 20) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a subordinare il rinnovo per l'anno 2018 della partecipazione italiana a tale missione a una positiva valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla missione stessa.

**20. 1.** Artini.

**Impiego su basi bilaterali di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 21 della proposta dei relatori (Scheda n. 21) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a non impiegare il personale e i mezzi impiegati in tale missione in supporto alla missione *resolute support*.

**21. 1.** Artini.

**Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia Operazione Ippocrate.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 22 della proposta dei relatori (Scheda n. 22), si propone di non autorizzarla.

**22. 1.** Tofalo, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 22 della proposta dei relatori (Scheda n. 22), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a disporre nel corso dell'anno l'eventuale rischieramento in altra parte della Libia, ove ciò sia ritenuto necessario in funzione dell'evoluzione della situazione sul terreno e sul piano diplomatico.

**22. 2.** Gianluca Pini, Picchi

Con riferimento alla missione di cui al n. 22 della proposta dei relatori (Scheda n. 22), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare la possibilità di approfondire la riflessione, in concerto con le eventuali autorità libiche, circa le prospettive per un eventuale rischieramento.

**22. 2.** (Nuova formulazione) Gianluca Pini, Picchi.

(Approvato)

**United Nations Support Mission in Lybia UNSMIL (missione ONU).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 23 della proposta dei relatori (Scheda n. 23) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad assumere ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze sotto il controllo del GNA, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di *training* del personale di sicurezza libico anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate del GNA.

**23. 1.** Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 23 della proposta dei relatori (Scheda n. 23) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare la possibilità di esplorare percorsi per assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze sotto il controllo del GNA, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale.

**23. 1.** *(Nuova formulazione)* Artini.

*(Approvato)*

**Missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 24 della proposta dei relatori (Scheda n. 24), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a condizionare il proseguimento della missione di assistenza alla Guardia costiera della Marina Militare libica all'indizione e allo svolgimento di una conferenza internazionale di pace che coinvolga tutte le soggettività presenti in Libia (a eccezione di quelle legate a Daesh) con l'obiettivo della creazione di un governo libico effettivamente rappresentativo e che controlli la larga parte del territorio di quella Nazione.

**24. 1.** Scagliusi, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 24 della proposta dei relatori (Scheda n. 24), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

*a)* a coordinare l'attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, con analoghi compiti riguardanti lo sviluppo di

capacità e di formazione della guardia costiera e della marina libiche previsti dalla missione UE denominata EU-NAVFOR;

*b)* a prevedere, nell'ottica di una possibile predisposizione di un Protocollo attuativo del Memorandum siglato dal Governo italiano con il Governo libico, l'inserimento di ulteriori forme di cooperazione alla formazione e all'addestramento delle forze militari libiche per un reale rafforzamento del controllo delle frontiere esterne della Libia, strumento indispensabile per una concreta lotta al traffico di esseri umani.

**24. 2.** Distaso, Altieri.

Con riferimento alla missione di cui al n. 24 della proposta dei relatori (Scheda n. 24), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

*a)* a valutare la possibilità di attuare un coordinamento tra l'attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, con analoghi compiti riguardanti lo sviluppo di capacità e di attività di formazione previste dalla missione UE denominata EU-NAVFOR;

*b)* a valutare la possibilità di prevedere, nell'ottica di una possibile predisposizione di un Protocollo attuativo del Memorandum siglato dal Governo italiano con il Governo libico, ulteriori forme di cooperazione alla formazione e all'addestramento delle forze militari libiche per un rafforzamento del controllo delle frontiere esterne della Libia, strumento indispensabile per una concreta lotta al traffico di esseri umani.

**24. 2.** *(Nuova formulazione)*. Distaso, Altieri.

*(Approvato)*

Con riferimento alla missione di cui al n. 24 della proposta dei relatori (Scheda n. 24) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad ottenere da parte del governo libico la garanzia che le forze e il personale addestrato e le unità navali fornite o mantenute nell'ambito della suddetta missione siano impiegati esclusivamente nel rispetto dei limiti delle acque territoriali come definiti dal diritto internazionale.

**24. 3.** Artini.

**Missione UE denominata EUTM Somalia (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 26 della proposta dei relatori (Scheda n. 26) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

*a)* ad assumere ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze armate somale, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di training del personale di sicurezza somalo anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate somale;

*b)* a valutare l'effettivo rispetto dei diritti umani da parte del personale somalo addestrato nell'ambito della suddetta missione.

**26. 1.** Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 26 della proposta dei relatori (Scheda n. 26) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad adoperarsi per svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate somale, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento.

**26. 1.** (Nuova formulazione) Artini.

**(Approvato)**

**Missione UE denominata EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor) (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 27 della proposta dei relatori (Scheda n. 27) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

*a)* ad assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze armate somale, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di training del personale di sicurezza somalo anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate somale;

*b)* a valutare l'effettivo rispetto dei diritti umani da parte del personale somalo addestrato nell'ambito della suddetta missione.

**27. 1.** Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 27 della proposta dei relatori (Scheda n. 27) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad adoperarsi per svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate somale, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento.

**27. 1.** (Nuova formulazione) Artini.

**(Approvato)**

**Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 28 della proposta dei relatori (Scheda n. 28) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze armate somale e gibutine, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività

di *training* del personale di sicurezza somalo e gibutino anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate somale e gibutine.

**28. 1.** Artini.

Con riferimento alla missione di cui al n. 28 della proposta dei relatori (Scheda n. 28) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad adoperarsi per svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate somale e gibutiane, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento.

**28. 1.** (*Nuova formulazione*) Artini.

*(Approvato)*

### **Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Repubblica di Gibuti.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 29 della proposta dei relatori (Scheda n. 29) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a prevedere la definizione di un trattato di cooperazione bilaterale con particolare riferimento al raggiungimento di un accordo SOFA.

**29. 1.** Artini.

### **Missione UE denominata EUTM Mali (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 31 della proposta dei relatori (Scheda n. 31), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a cessare in modo definitivo la partecipazione alla missione EUTM Mali al 31 dicembre 2017 rafforzando al contempo la presenza italiana nella missione MINUSMA.

**31. 1.** Corda, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

### **Missione UE denominata EUCAP Sahel Mali (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 32 della proposta dei relatori (Scheda n. 32), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a cessare in modo definitivo la partecipazione alla missione EUCAP SAHEL Mali al 31 dicembre 2017 rafforzando al contempo la presenza italiana nella missione MINUSMA.

**32. 1.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Frusone, Basilio, Spadoni, Scagliusi, Corda, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

### **Missione UE denominata EUCAP Sahel Niger (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 33 della proposta dei relatori (Scheda n. 33), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutarne l'eventuale potenziamento nel corso del 2017, qualora ne diventi possibile anche l'impiego in funzione del monitoraggio, controllo e gestione dei flussi migratori irregolari diretti verso la Libia e le coste del Mediterraneo.

**33. 1.** Gianluca Pini, Picchi

### ***Multinational Force and Observers in Egitto MFO.***

Con riferimento alla missione di cui al n. 34 della proposta dei relatori (Scheda n. 34) si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a subordinare il rinnovo per l'anno 2018 della partecipazione italiana a tale missione a una positiva valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla missione stessa.

**34. 1.** Artini.

### **Missione UE denominata EUBAM LIBYA (missione UE).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 35 della proposta dei relatori (Scheda n. 35), si propone di autorizzarla, impe-

gnando il Governo a condizionare il proseguimento della partecipazione alla missione EUBAM Libia all'indizione e allo svolgimento di una conferenza internazionale di pace che coinvolga tutte le soggettività presenti in Libia (a eccezione di quelle legate a Daesh) con l'obiettivo della creazione di un governo libico effettivamente rappresentativo e che controlli la larga parte del territorio di quella Nazione.

**35. 1.** Grande, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Del Grosso, Paolo Bernini.

**Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale (operazione *Mare Sicuro*).**

Con riferimento alla missione di cui al n. 36 della proposta dei relatori (Scheda n. 36), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad indirizzarne prioritariamente l'azione al perseguimento degli interessi politici, economici e di sicurezza dello Stato.

**36. 1.** Gianluca Pini, Picchi

Con riferimento alla missione di cui al n. 36 della proposta dei relatori (Scheda n. 36), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a specificare tra gli obiettivi della missione il supporto alle attività di soccorso in mare.

**36. 2.** Artini.

**Partecipazione al dispositivo NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza denominato « *Active Fence* ».**

Con riferimento alla missione di cui al n. 37 della proposta dei relatori (Scheda n. 37) si propone di non autorizzarla.

**37. 1.** Artini

**Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 38 della proposta dei relatori (Scheda n. 38) si propone di non autorizzarla.

**38. 1.** Artini.

**Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 39 della proposta dei relatori (Scheda n. 39), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a proporre alla NATO di inserire tra gli obiettivi della missione il supporto alle attività di soccorso in mare alle competenti autorità nei settori SAR nelle aree marittime in cui insiste la missione.

**39. 1.** Artini.

**Partecipazione al dispositivo NATO in Lettonia *Enhanced Forward Presence*.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 40 della proposta dei relatori (Scheda n. 40), si propone di non autorizzarla.

**\*40. 1.** Altieri, Distaso.

Con riferimento alla missione di cui al n. 40 della proposta dei relatori (Scheda n. 40), si propone di non autorizzarla.

**\*40. 2.** Gianluca Pini, Picchi

Con riferimento alla missione di cui al n. 40 della proposta dei relatori (Scheda n. 40), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad assicurare che le dotazioni delle truppe rischierate in Lettonia siano idonee alla sola autodifesa con armi leggere da offese minori.

**40. 3.** Gianluca Pini, Picchi

**Partecipazione al dispositivo NATO  
Air Policing in Bulgaria.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 41 della proposta dei relatori (Scheda n. 41), si propone di non autorizzarla.

**41. 1.** Gianluca Pini, Picchi

**Partecipazione al dispositivo NATO Interim Air Policing in Islanda.**

Con riferimento alla missione di cui al n. 42 della proposta dei relatori (Scheda n. 42), si propone di non autorizzarla.

**42. 1.** Gianluca Pini, Picchi

**Attività per le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2017.**

Con riferimento all'attività di cui al n. 43 della proposta dei relatori (Scheda n. 43, « Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2017 »), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

a) ad affidare all'Istituto superiore di sanità l'estensione del *follow-up* dello studio di mortalità (finalizzato a disporre di osservazioni in corrispondenza di tempi di latenza più lunghi e più significativi sul piano eziopatogenetico) e l'effettuazione di uno studio sulla morbosità basato sulle Schede di dimissione ospedaliera (finalizzato a valutare nelle coorte eventuali eccessi anche di patologie a bassa letalità);

b) a riservare per questa finalità, nell'ambito delle risorse previste per le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate, 240.000 euro per spese di copertura del contratto del personale da dedicare alle attività e per altre spese vive di raccolta e analisi dei dati.

**43. 1.** Zanin, Paola Boldrini, Lacquaniti, Bolognesi, Scanu, Fusilli, Carrozza, Amato, Cova.

*(Approvato)*

Con riferimento alla attività di cui al n. 43 della proposta dei relatori (Scheda n. 43), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a separare, per il futuro, la parte Assicurazione, Trasporto, Infrastrutture da quella degli Interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari delle missioni internazionali in due schede distinte, raccomandando il Governo di stanziare per questi ultimi risorse più adeguate.

**43. 2.** Tofalo, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

*(Approvato)*

Con riferimento alla attività di cui al n. 43 della proposta dei relatori (Scheda n. 43), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a effettuare una analisi approfondita dei costi e dei benefici relativi alle assicurazioni al fine di individuare eventuali risparmi.

**43. 3.** Artini.

**Attività per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario.**

Con riferimento all'attività di cui al n. 45 della proposta dei relatori (Scheda n. 45 « Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario »), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a garantire che le risorse di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi) risultino per l'anno 2017 pari a 2 milioni e 700 mila euro.

**45. 1.** Zanin, Amato, Bazoli, Paola Boldrini, Berlinghieri, Bolognesi, Carra, Carrozza, Cova, Fusilli, Lacquaniti, Piccione, Scanu, Romanini, Paolo Rossi, Senaldi, Salvatore Piccolo, Tinagli, Zardini.

Con riferimento alla attività di cui al n. 45 della proposta dei relatori (Scheda n. 45), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a includere al punto 1 della scheda tra i Paesi inclusi nell'Area Geografica d'intervento, anche la Repubblica di Angola.

**45. 2.** Del Grosso, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Paolo Bernini.

Con riferimento alla attività di cui al n. 45 della proposta dei relatori (Scheda n. 45), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo per il futuro, a separare in due differenti schede la parte concernenti le iniziative afferenti alla cooperazione in senso stretto dalle altre, soprattutto quelle relative allo sminamento umanitario, e a rafforzare, secondo quanto stabilito dalla legge n. 125 del 2014, i sistemi di responsabilità reciproca per meglio valutare l'efficacia degli interventi messi in campo e realizzare analisi approfondite in contesti di fragilità, post-conflitto e prevenzione dei conflitti, dove i risultati desiderati non sempre possono essere acquisiti sotto forma di dati.

**45. 3.** Spadoni, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

**Attività per gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza.**

Con riferimento alla attività di cui al n. 46 della proposta dei relatori (Scheda n. 46), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo, viste le prioritarie esigenze di sicurezza e di stabilità dell'area mediterranea, nell'ambito della ripartizione fra gli obiettivi collegati alla missione « Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza » della quota-parte delle risorse stanziare, di dare assoluta priorità ai primi

tre punti di cui al Punto 2. (Obiettivi) della Scheda n. 46.

**46. 1.** Altieri, Distaso.

Con riferimento alla attività di cui al n. 46 della proposta dei relatori (Scheda n. 46), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

*a)* a valutare l'opportunità di incrementare le risorse disponibili di ulteriori 5 milioni di euro finalizzandole allo scopo di realizzare uno specifico *training* in materia di « Sicurezza Portuale ed Aeroportuale » alle forze di sicurezza dei paesi in favore dei quali sono effettuate missioni MIADIT o, in subordine, a prevedere specifiche attività addestrative « spot », con la finalità di innalzare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza anti-terrorismo e del complesso personale/addestramento/armamento/logistica, creando un efficace apparato che sia decisamente proattivo rispetto ai rischi da attentato terroristico in ambito aeroportuale/portuale da realizzare sfruttando le competenze dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze armate e di polizia;

*b)* a valutare in questo contesto l'avvio di attività di collaborazione relative alla fornitura di strumenti tecnici atti a consentire loro di raggiungere gli *standard* previsti dalle normative ICAO, che risultano essenziali per consentire le operazioni di aviazione civile commerciale su uno scalo aeroportuale

**46. 200.** I relatori.

**Attività per l'erogazione del contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia.**

Con riferimento alla attività di cui al n. 48 della proposta dei relatori (Scheda n. 48), si propone di non autorizzarla.

**48. 1.** Artini.

**Attività per gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza.**

Con riferimento alla attività di cui al n. 49 della proposta dei relatori (Scheda n. 49), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a includere al punto 1 della scheda tra i Paesi inclusi nell'Area Geografica d'intervento, lo Yemen e la Turchia.

**49. 1.** Spadoni, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

Con riferimento alla attività di cui al n. 49 della proposta dei relatori (Scheda n. 49), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo:

*a)* a stanziare almeno 5 milioni di euro allo scopo di sfruttare le competenze dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze Armate e di polizia per fornire specifico *training* in materia di « Sicurezza Portuale ed Aeroportuale » alle forze di sicurezza dei paesi in favore dei quali sono effettuate missioni MIADIT o, in subordine, a prevedere specifiche attività addestrative « spot », con la finalità di innalzare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza an-

ti-terrorismo e del complesso personale/addestramento/armamento/logistica, creando un efficace apparato che sia decisamente proattivo rispetto ai rischi da attentato terroristico in ambito aeroportuale/portuale;

*b)* a valutare l'avvio di attività di collaborazione relative alla fornitura di strumenti tecnici atti a consentire loro di raggiungere gli standard previsti dalle normative ICAO, che risultano essenziali per consentire le operazioni di aviazione civile commerciale su uno scalo aeroportuale.

**49. 2.** Artini.

Con riferimento alla attività di cui al n. 49 della proposta dei relatori (Scheda n. 49), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare l'opportunità di incrementare le risorse disponibili di ulteriori 5 milioni di euro finalizzandole allo scopo di rafforzare l'attuazione degli interventi dell'Unità di crisi del MAECI a tutela dei cittadini e degli interessi degli italiani all'estero, nonché a rafforzare, anche nell'ambito cibernetico sia in forma attiva che passiva, i sistemi di protezione delle sedi diplomatico-consolari, anche di nuova istituzione, e del relativo personale.

**49. 2.** (Nuova formulazione). Artini.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Esame emendamenti C. 4280 Governo, approvato dal Senato .....	28
---	----

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 14 febbraio 2017.*

**DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.  
Esame emendamenti C. 4280 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	29
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	31

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata lo scorso 2 febbraio e che pertanto le Commissioni sono in grado di deliberare il prescritto parere. Ricorda inoltre che, nel corso della seduta del 7 febbraio, i relatori hanno illustrato la proposta di parere.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, integra la proposta di parere con un'osservazione alla lett. g) che prevede un esplicito riferimento alle modalità di calcolo del contributo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame (*vedi allegato*).

Davide CRIPPA (M5S), nel preannunciare il voto di astensione del proprio

gruppo, evidenzia alcuni profili problematici relativi al provvedimento in esame che non trovano riscontro in osservazioni chiare e puntuali della proposta di parere. Si riferisce innanzitutto a ciò che può legittimamente definirsi un obbligo di tracciabilità della fonte energetica che dovrebbe esser posta in capo al venditore di energia. In secondo luogo, relativamente ai biocarburanti ritiene sarebbe stato opportuno esplicitare se tali produzioni rappresentino un processo primario (quindi produzione di massa) ovvero secondario da incentivare al fine del raggiungimento del target del 10 per cento previsto dalla

normativa vigente. Ritiene che nella proposta di parere si dovrebbe meglio esplicitare che la produzione di biocarburanti non debba diventare prioritaria all'interno dei vari processi già in atto per la gestione di alcuni rifiuti al fine di non creare un peggioramento della qualità dei prodotti in uscita a discapito della produzione massiva di gas.

Nessun altro chiedendo di parlare, le Commissioni approvano la proposta di parere (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369).**

### PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

considerato che:

l'articolo 22 del decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 elenca i materiali e le sostanze, da soli, o miscelati tra loro, che possono essere usati in ingresso in un biodigestore, affinché il digestato prodotto possa essere conseguentemente destinato all'utilizzazione agronomica;

in questo elenco rientrano: paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti da allevamento, acque reflue, acque di vegetazione dei frantoi oleari, sottoprodotti di origine animali e materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare;

gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione

agroalimentare sono inseriti nell'elenco del possibile utilizzo per la produzione di digestato agroindustriale;

il decreto non prevede esplicitamente, invece, la possibilità di lavorare meccanicamente, senza alterarne le caratteristiche chimiche e biologiche, quegli stessi materiali provenienti dall'industria alimentare e quindi il digestato conseguente è considerato « rifiuto » e non può essere utilizzabile a fini agronomici, penalizzando così un sistema produttivo virtuoso, perché l'utilizzo di quel materiale migliorerebbe il rendimento dell'impianto di biodigestione grazie a un puntuale bilanciamento e controllo della matrice d'ingresso, il cui potere metanigeno è nettamente superiore dopo la miscelazione;

tutto questo penalizza lo sviluppo di una economia circolare, perseguita sia a livello nazionale che europeo, considerato che le tonnellate di scarti provenienti dall'industria agroalimentare, che potrebbero essere valorizzati destinandoli agli impianti di biodigestione, con un risparmio anche in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, sono ora destinate allo smaltimento in discarica o verso altre forme di recupero;

andrebbe attentamente valutata quindi l'opportunità di disposizioni che prevedano che gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla

lavorazione agroalimentare, lavorati meccanicamente a freddo in impianti autorizzati, costituiscano matrice d'ingresso per il digestato;

la direttiva (UE) 2015/1513 conferma quanto stabilito dalla direttiva RED 28/2009, e cioè che i rifiuti, i residui di colture agricole e i residui della lavorazione sono considerati come se avessero emissioni di gas serra pari a zero nel corso del ciclo vita fino alla raccolta;

i biocarburanti provenienti da tutti i rifiuti e residui, e non solo quelli presenti nell'allegato IX della direttiva UE 2015/1513, concorrono al raggiungimento del target del 10 per cento previsto dalla normativa; ancorché non direttamente relativo al provvedimento in oggetto e tenuto conto dell'orientamento della Commissione europea che ha spostato la valutazione di un ampliamento dell'allegato IX all'interno della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo, presentata lo scorso 30 novembre (COM(2016) 767 final), che emenda la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili è opportuno che il Governo tenga in debita considerazione la necessità di tale evoluzione normativa;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *b*), novellando l'articolo 2, comma 1, lettera *i-sexies*) del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, definisce come fornitore il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo, mentre la definizione vigente fa riferimento al « *il soggetto responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6.* »;

l'articolo 4, con la novella di cui al comma 1, lettera *a*), prevede che i fornitori di elettricità sono obbligati al rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 7-bis, viene quindi soppresso il richiamo al comma 9 dell'articolo 7-bis, in forza del

quale tali operatori sono designati come fornitori solo nel caso siano in grado di misurare e monitorare l'elettricità fornita; a tal fine, si prevede che i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dell'elettricità (anziché dell'energia come previsto attualmente) fornita nel 2020 siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento;

il combinato disposto delle modifica sopra citate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), comporta criticità in quanto risulta essere di fatto inapplicabile al settore elettrico, considerato che il « fornitore » di energia quale « *soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (...)* » è il venditore di energia elettrica ai clienti finali il quale non è in grado di incidere sull'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra in quanto è soggetto esso stesso che acquista energia dal mercato la cui « qualità » e « composizione » dipende dal mix energetico nazionale disponibile in quel determinato momento storico;

l'obbligo di comunicazione dei dati, a partire dal 2018, è dettato dalla disciplina comunitaria ed è perciò opportuna l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. *g*) almeno entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo in oggetto;

l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, sulla base delle proposte di modifica dello schema di decreto in esame, prevede l'obbligo per i fornitori di energia elettrica di comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente sia il quantitativo totale di ciascun tipo di elettricità fornita che le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia;

la misurazione dei consumi di energia elettrica per i veicoli elettrici può essere ottenuta attualmente, per quanto riguarda le ricariche effettuate: *a*) tramite

colonnine di ricariche pubbliche, in quanto dotate di contatori predisposti a tal fine; *b)* nel caso di ricarica privata, qualora sia effettuata per mezzo di un punto di consegna ad hoc dedicato alla ricarica del veicolo elettrico;

oggi l'energia utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito privato non sempre viene erogata attraverso sistemi dedicati;

il fornitore di energia elettrica non è quindi in grado di misurare in modo univoco tutta l'energia elettrica erogata per la ricarica dei veicoli elettrici, potendo oggettivamente misurare e comunicare la sola energia elettrica erogata per ricarica attraverso sistemi e contatori allo scopo dedicati;

lo schema di decreto propone in alternativa alla misurazione diretta una stima basata sul prodotto tra la distanza percorsa e l'efficienza del consumo di elettricità: si tratta di un metodo di stima proposto che presuppone la conoscenza di dati relativi ai veicoli elettrici di cui il fornitore non dispone;

tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, lett. *b)*, della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) prevede tra i criteri di delega che i biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile possano concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* si valuti con attenzione, nell'adozione dell'atto, l'orientamento della Commissione Europea che ha posposto la decisione relativa all'ampliamento dell'allegato IX della direttiva (UE) 2015/1513 all'interno della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo, presentata lo scorso 30 novembre (COM(2016)

767 final), che modifica la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

*b)* all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, capoverso 1-*bis*, lett. *a)*, sostituire le parole « di cui all'allegato V-*ter* » con le seguenti: « di cui all'allegato V-*bis* »;

*c)* all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, capoverso 1-*bis*, lett. *e)*, dopo le parole: « petrolio greggio convenzionale » sopprimere le seguenti: « petrolio greggio convenzionale »;

*d)* si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto di cui all'articolo 4, le modalità di assolvimento dell'obbligo di comunicazione e riduzione della CO<sub>2</sub> in base ai valori (misurati o calcolati) disponibili e ai parametri di emissione resi disponibili da ISPRA nonché altre disposizioni che specifichino che gli obblighi previsti dall'articolo 7-*bis* comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2005 si applicano nei casi di effettiva fornitura di elettricità per veicoli elettrici;

*e)* all'articolo 11, comma 1, capoverso lettera *a)*. « Allegato V-*bis*.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità », alla Parte I, numero 3, lettera *c)*, numero 1), le parole da: « Trattamento simultaneo di combustibili fossili » a « Parlamento europeo e del Consiglio » dovrebbero essere elencate come numero « 2 » in conformità con l'allegato 1 della direttiva (UE) 2015/652;

*f)* all'articolo 11, comma 1, capoverso lett. *a)*. « Allegato V-*bis*.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità », alla Parte I, numero 3, lettera *c)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o sulla base di una metodologia di misura o calcolo specifica definita dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, del presente decreto legislativo »;

*g)* si valuti la necessità di modificare il testo di cui all'articolo 11, comma 1, lett. *b)*, specificando che il valore di riferimento indicato si applica all'elettricità in base a modalità di calcolo definite nell'ambito del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *g)*, del presente decreto legislativo al fine di tenere conto della variabilità che tale valore assume in base all'effettivo contributo di fonti rinnovabili quali l'idroelettrico o l'eolico e alle emissioni attribuibili all'import netto di energia elettrica;

*h)* all'articolo 11, si valuti l'opportunità di fissare il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. *g)*, con il quale sono definite le disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità di emissioni di gas a effetto serra ad essa correlate;

*i)* all'articolo 17, comma 5, si chiarisca se il limite temporale del 30 giugno 2018 è da intendersi come giacenza fisica di prodotto ovvero solo come un intervallo di tempo sufficiente, dato agli operatori per adeguarsi al nuovo regime incentivante;

*j)* si valuti l'opportunità di coordinare i tempi dell'obbligo di riduzione delle emissioni per colui che importa o produce energia elettrica e dell'obbligo di provvedere alla comunicazione dei dati sulla quantità e sulle relative emissioni per il venditore di energia;

*k)* si valuti l'opportunità di conteggiare l'utilizzo di biocarburanti nel settore dell'aviazione civile anche ai fini dell'obiettivo di utilizzo del 10 per cento di energia da fonte rinnovabile nel settore dei trasporti, come previsto dalla direttiva 2009/28/CE.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)**

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti delle società cooperative Gbm, Stile, Art Lining e Greslab nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01024 Ciprini e 7-01106 Incerti, in materia di iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti .....

35

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2017.*

**Audizioni di rappresentanti delle società cooperative Gbm, Stile, Art Lining e Greslab nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01024 Ciprini e 7-01106 Incerti, in materia di iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.05.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Emendamenti C. 3113-3675-A .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Emendamenti C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	36
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Emendamenti C. 259-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	37

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 14 febbraio 2017.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Emendamenti C. 3113-3675-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 14 febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.**

**Emendamenti C. 4280 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui

all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.**

**Emendamenti C. 259-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) ..... 38

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 39

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. C. 3683, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 39

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni (*Deliberazione*) ..... 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 40

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.**

*(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la

pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Nel rappresentare ai gruppi l'opportunità di far pervenire eventuali osservazioni sulla proposta di documento conclusivo entro la fine questa settimana, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.**

**C. 3343 Fiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione è in attesa di acquisire, entro le ore 12 di giovedì 16 febbraio prossimo, le memorie scritte di tutti i soggetti invitati a partecipare alle audizioni sulla proposta di legge in discussione. Avverte, quindi, che, una volta acquisiti tali contributi scritti, sarà fissato, nella seduta programmata per il prossimo giovedì, il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.**

**C. 3683, approvata dal Senato.**

*(Parere alla I Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella giornata odierna, la proposta di legge A.C. 3683, approvata all'unanimità dal Senato il 17 marzo 2016. Tale proposta, che consta di un unico articolo, individua nel 21 marzo la « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». La data individuata corrisponde alla giornata in cui l'Associazione « Libera » celebra da anni la memoria delle vittime di mafia.

In proposito, rammenta che il 21 marzo di ogni anno si celebra, dal 1996, la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, promossa dall'Associazione Libera, sotto l'Alto Patronato della Presidente della Repubblica e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'associazione di promozione sociale « Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie », nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia, è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, impegnate nella diffusione della cultura della legalità.

La Giornata nazionale non determina (secondo quanto stabilito al comma 2), gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ossia non costituisce festività nazionale, né comporta riduzione di orario degli uffici pubblici, né per le scuole.

Il testo prevede (comma 3) che in occasione della Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovano, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie.

Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifesta-

zioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie.

Viene precisato, infine, che le iniziative previste sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e

**di circonvensione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci, recanti « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvensione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni ».

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, che avrà inizio nella giornata di domani, la Commissione procederà alle audizioni di docenti universitari, di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura, nonché di associazioni operanti nel settore oggetto delle proposte di legge.

La Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) ..... 41
- Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) . 43

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 45

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale, e che oggetto di esame è il testo elaborato dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente.

Con riferimento agli articoli 1 e 6-ter, recanti modifiche al testo unico delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati e disposizioni finanziarie, rileva che, al fine di escludere oneri derivanti dalla sostituzione delle cabine elettorali, la Commis-

sione di merito ha riformulato il testo del comma 1, lettera e), che, originariamente, dettava le caratteristiche tecniche delle nuove cabine senza fare rinvio a decreti ministeriali. La nuova formulazione stabilisce che le nuove cabine siano adottate: in caso di necessità di sostituzione delle vecchie cabine; anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che la nuova formulazione demanda ad un decreto del Ministero dell'interno di stabilire l'altezza delle cabine, stabilendo altresì che la cabina deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore. Tali caratteristiche non erano indicate nella formulazione originaria del testo. Per quanto attiene agli oneri per la sostituzione delle urne, prende atto che l'articolo 6-ter prevede a tal fine un'autorizzazione di spesa di importo corrispondente a quello stimato dalla relazione tecnica riferita al testo originario, che peraltro non risulta modificato su tale aspetto. Inoltre la norma finanziaria di cui all'articolo 6-ter è configurata come limite di spesa. Non formula pertanto osservazioni a tal riguardo, nel presupposto che l'autorizzazione di spesa risulti congrua rispetto alle esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in esame. Tanto premesso, andrebbe chiarito: se i requisiti di altezza delle cabine debbano considerarsi obbligatori solo in caso di necessità di sostituzione delle attuali cabine e comunque nei limiti delle risorse disponibili, così come espressamente previsto per gli altri requisiti indicati dalle norme in esame; se — in ogni caso — sia effettivamente possibile, in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti, provvedere all'adozione delle cabine con le nuove caratteristiche indicate, garantendo comunque l'invarianza degli oneri rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente. Per quanto concerne le verifiche di ufficio — da svolgere al fine di accertare che coloro che sono incaricati di svolgere funzioni nei seggi elettorali non siano stati oggetto di determinate sentenze di condanna — an-

drebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte a tali compiti nell'ambito delle risorse disponibili.

In merito all'articolo 2, recante modifiche al testo unico sulla composizione e sulla elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dall'adeguamento delle cabine per l'espressione del voto e dalle verifiche di ufficio sui requisiti di onorabilità degli incaricati di funzioni nei seggi elettorali, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 3, recante modifiche alle norme per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, preso atto di quanto esposto dalla Ragioneria generale dello Stato nella lettera di accompagnamento alla relazione tecnica, considera necessario ricevere i dati e gli elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di svolgere le attività necessarie per il sorteggio degli scrutatori e per la predisposizione dei corsi di formazione *on line* senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante la determinazione del numero minimo di elettori iscritti in una lista di sezione, evidenzia che dalla norma non sembrano discendere effetti finanziari di carattere diretto; alla luce di quanto affermato nella lettera di accompagnamento sopra illustrata, considera peraltro necessario acquisire una conferma dal Governo circa la neutralità finanziaria delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 5, recante il divieto di assunzione nelle società partecipate, non ha osservazioni da formulare con riguardo ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 6-bis, recante norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei *referendum*, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare che le attività amministrative necessarie per l'espressione del voto referendario al di fuori del comune di residenza possano essere

svolte dai Comuni interessati senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, rileva che la norma autorizza, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, fa presente che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 738.744 euro annui a decorrere dall'anno 2017 al fine di fronteggiare gli oneri connessi all'acquisto di urne elettorali costituite da materiale semitrasparente, reca le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel rinviare alle considerazioni già svolte in occasione della discussione sulle linee generali svoltesi in Assemblea nella seduta di ieri, osserva come il provvedimento in esame rappresenti un notevole progresso nella direzione di assicurare una maggiore trasparenza allo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi rappresentativi della volontà popolare, in tal modo fornendo anche strumenti utili ad evitare il verificarsi di eventuali irregolarità. Nell'auspicare che l'*iter* del provvedimento possa dunque positivamente giungere a conclusione, ritiene che, qualora le riserve in ordine ai profili di carattere finanziario evidenziate dal relatore pre-

cludessero di fatto l'approvazione del testo nella sua attuale formulazione, andrebbe valutata l'opportunità di apportare ad esso le occorrenti modificazioni, eventualmente reperendo le necessarie risorse finanziarie attraverso misure volte a ridurre i compensi attualmente riconosciuti ai componenti dei seggi elettorali.

Francesco CARIELLO (M5S) evidenzia che la copertura degli oneri recati dal provvedimento a valere sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze appare congrua e sostenibile. Tanto rilevato, confida tuttavia che i chiarimenti preannunziati dalla rappresentante del Governo possano consentire una celere prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, del quale condivide i contenuti e la *ratio* sottostante.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.**

**C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere della Commissione competente per materia, nella seduta del 9 febbraio scorso, esprimendo in quella sede un parere favorevole. Ricorda altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente senza apportare modificazioni al testo. Ciò posto, avverte

che sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole deliberato dalla Commissione bilancio nella citata seduta.

Comunica inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale proposito, con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Mantero 5.12, che è volta a prevedere che il sistema di verifica e di controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica, previsto quale requisito delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, sia garantito anche attraverso organismi indipendenti la cui composizione è rimessa al decreto del Ministero della salute di cui all'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento. Al riguardo, considera opportuno che il Governo assicuri che la composizione ed il funzionamento degli organismi indipendenti ivi previsti non sia comunque suscettibile di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Nicchi 5.3, che è volta a prevedere, tra l'altro, che della pubblicazione sui siti *web* delle linee guida sia dato tempestivo avviso mediante pubblicazione almeno su due quotidiani a diffusione nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Colletti 6.11, 6.12, 7.15 e 7.16, che recano l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, in base al quale il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle apposite tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Colletti 7.13, che è volta a prevedere che le strutture sanitarie, pubbliche o

private, rispondono per i danni alle persone o alle cose anche derivanti dall'ineadeguata organizzazione, dalle carenze o dalle inefficienze delle dotazioni o delle attrezzature delle stesse strutture sanitarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Colletti 11.1, che è volta a prevedere un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta negli anni successivi e senza vincolo temporale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che potrebbe determinare un incremento dei premi assicurativi a causa della maggiore estensione temporale della garanzia, e quindi riflettersi sulle strutture sociosanitarie in termini di maggiori costi.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sesa AMICI, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime nulla osta sull'emendamento Mantero 5.12 e parere contrario sugli emendamenti Nicchi 5.3, Colletti 6.11, 6.12, 7.13, 7.15, 7.16 e 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.3, 6.11, 6.12, 7.13, 7.15, 7.16 e 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper-

tura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017**  
— Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 *final*.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII-bis, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, rinviando alle considerazioni di merito svolte nella seduta dello scorso 8 febbraio, formula una proposta di relazione favorevole sui documenti in titolo.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	56

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

##### La seduta comincia alle 14.05.

##### Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

##### C. 3500 Bindi.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3500 Bindi (PD), recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Com-

missione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente.

In linea generale, segnala come la proposta di legge sia volta a modificare la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 e nelle relative norme attuative e come la necessità dell'intervento derivi dalle difficoltà del legislatore – pur dopo la novella recata dalla legge n. 45 del 2001, che ha introdotto specifiche disposizioni sui testimoni – di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata normativa quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia.

Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, la proposta di legge introduce, quindi, nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia.

Tra le novità previste dalla riforma segnala in particolare:

la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti;

la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasfe-

rimento in località protetta adottato col programma di protezione;

la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione);

l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone;

l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità;

l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

La proposta di legge si compone di 24 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, reca norme in materia di condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia.

L'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione di tali misure che sono applicate ai testimoni di giustizia e agli «altri protetti»; quest'ultima categoria viene introdotta *ex novo* e richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo.

In tale ambito l'articolo 2 detta una nuova definizione del testimone di giustizia ai fini delle condizioni di applicabilità delle misure di tutela.

In particolare, rispetto alle previsioni contenute all'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, la quali sono risultate nella prassi poco aderenti all'attuale realtà dei dichiaranti, l'articolo 2 della proposta fornisce una più stringente definizione di testimone di giustizia, i cui elementi innovativi, rispetto a quanto attualmente previsto, riguardano l'attendibilità delle sue dichiarazioni, la posizione di

terzietà del testimone rispetto al contesto e ai fatti denunciati, nonché l'effettività e gravità del pericolo cui è sottoposto.

Illustra quindi il Capo II della proposta di legge, composto dagli articoli da 3 a 8, il quale concerne le speciali misure di protezione.

L'articolo 3 – rinviando per le ulteriori misure di dettaglio alle previste norme attuative di cui all'articolo 23 del provvedimento – indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni.

Diversamente dal decreto-legge n. 8 del 1991, la locuzione «speciali misure di protezione» (che non comprende quelle, di maggior tutela, adottate col programma speciale di protezione), è usata in relazione a tutte le misure adottabili nei confronti dei testimoni di giustizia.

Le speciali misure di protezione comprendono misure di tutela (fisica), misure di sostegno economico e misure di reinserimento sociale e lavorativo.

L'individuazione di ulteriori, apposite disposizioni per i minori oggetto delle misure è demandata al regolamento di attuazione previsto dal citato articolo 23.

L'articolo 4 detta i criteri di scelta delle misure di protezione, che vanno personalizzate (individuate caso per caso) ed adeguate al caso specifico; è precisato che le misure adottate – se non in via temporanea ed eccezionale – non possono comportare diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni.

Fondamentale previsione riguarda l'obbligo, salvo motivate eccezioni di sicurezza, di garantire al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività finora svolte.

Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone (previste dall'attuale «programma di protezione») diventano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie, applicabili «quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e attualità del pericolo» e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse

dalle competenti Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza. Con una clausola di chiusura viene previsto, in ogni caso, l'obbligo di garantire al testimone e agli altri protetti « un'esistenza dignitosa ».

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano separatamente, diversamente da quanto ora previsto, le diverse misure di tutela del testimone di giustizia.

L'articolo 5 indica una serie di misure di tutela progressive, volte a garantire l'incolumità del testimone, degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravità del pericolo, unificando in una sola disposizione le misure già previste dal decreto-legge del 1991 e dal decreto ministeriale n. 161 del 2004 ed eliminando la distinzione tra speciali misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta.

Tali misure sono: la vigilanza e la protezione; le misure di natura tecnica per la sicurezza delle abitazioni, degli altri immobili e delle aziende di proprietà del testimone; le misure di sicurezza per gli spostamenti nel comune di residenza o in altro comune; il trasferimento in luogo protetto; le speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni del sistema informatico; l'utilizzo di documenti di copertura; il cambiamento delle generalità.

Il sistema delle misure di tutela dell'incolumità personale è « chiuso », infine, dalla previsione dell'utilizzo di « ogni altro accorgimento che si riveli necessario ».

In tale ambito le novità principali consistono, in particolare, nell'estensione della protezione alle aziende del testimone e nelle cautele per assicurare la riservatezza del cambiamento delle generalità in atti pubblici.

L'articolo 6 che, al comma 1, lettere *b*) e *h*), contiene disposizioni concernenti profili di interesse per la Commissione Finanze, detta le misure di sostegno economico spettanti ai testimoni di giustizia. Le disposizioni recate dall'articolo eliminano il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello

precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente.

In tale ambito sono previste le seguenti misure:

lettera *a*) si prevede un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione;

con riguardo alle materie di interesse della Commissione Finanze, segnala, come anticipato, la lettera *b*), la quale contiene la previsione della corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese, prevedendo che la misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa sia definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni; l'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito, deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica e può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;

alla lettera *c*) si stabilisce il diritto a un alloggio, che deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni, nel caso sia impossibile usufruire della propria abitazione o si sia trasferiti in località protetta;

alla lettera *d*) si prevede il diritto alle spese sanitarie, ove sia impossibile usu-

fruire delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

alla lettera *e*) si stabilisce l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, è persona offesa dal reato o si costituisce parte civile;

alla lettera *f*) è previsto un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, determinato in via regolamentare, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa e in ragione dell'applicazione delle misure di protezione, a meno che il testimone chieda, in giudizio, il risarcimento del danno biologico o esistenziale;

alla lettera *g*) è sancito il diritto a una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione dell'attività lavorativa del testimone (qualora non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre la previsione contenuta alla lettera *h*), in base alla quale se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località, l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario il testimone al patrimonio dello Stato (dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato) è condizionata – rispetto alle previsioni dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 – all'accertata impossibilità di vendita del bene sul libero mercato.

L'articolo 7 disciplina le misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia e degli altri protetti, le quali, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia.

In tale contesto alla lettera *a*) viene confermata l'attuale disciplina concernente il diritto del testimone di giustizia

alla conservazione del posto di lavoro o al trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, precisando, inoltre, che l'eventuale trasferimento deve dipendere da ragioni di sicurezza.

Tra le nuove prerogative in tale ambito segnala la previsione recata dalla lettera *b*), che introduce la tempestiva individuazione e lo svolgimento da parte del testimone di giustizia, dopo il trasferimento in località protetta, di un'attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni, nonché il diritto, stabilito dalla lettera *e*), a un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni.

La lettera *c*) introduce il diritto a specifiche forme di sostegno all'impresa dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

La lettera *c*)-bis, introdotta durante l'esame della Commissione Giustizia in sede referente, prevede l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con riferimento ad aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala la lettera *d*), contenente la previsione di misure per l'accesso a mutui agevolati volti al reinserimento nella vita economica e sociale sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito.

In base alla lettera *f*) viene confermata inoltre la previsione, in alternativa all'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico, ovvero l'erogazione in favore del testimone di una somma *una tantum*, quando questi non

abbia riacquisito la capacità lavorativa o non abbia un proprio reddito, equivalente al peggiorato.

Viene previsto che la somma — la cui quantificazione è demandata al regolamento di attuazione — non venga erogata in un'unica *tranche* bensì gradualmente, in relazione alla progressiva realizzazione di un concreto progetto lavorativo. Ove il testimone lo richieda o non sia in grado di lavorare, la capitalizzazione può essere corrisposta mediante piani di investimento o di erogazioni rateali.

Ai sensi della lettera *g*) viene invece esteso a tutti i testimoni di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione (e se il testimone non è economicamente autonomo) il diritto all'accesso a un programma di assunzioni presso la PA (fatte salve quelle che richiedono particolari requisiti), con chiamata nominativa e con qualifica corrispondente ai titoli posseduti, anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni; è confermata anche l'applicazione ai testimoni di giustizia del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza, previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con una previsione introdotta dalla Commissione Giustizia durante l'esame in sede referente, si prevede inoltre, per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, qualora egli non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

Come norma di chiusura, la lettera *h*) prevede la possibilità di adottare misure straordinarie, eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia e degli altri protetti.

L'articolo 8, che interviene in materia di durata delle misure di protezione e che ha subito profonde modifiche durante l'esame in sede referente in Commissione Giustizia, stabilisce, al comma 1, che la

Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle predette misure, entro il quale deve procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La Commissione centrale effettua le predette verifiche e assicura, ove necessario, le misure speciali di protezione oltre il previsto termine di sei anni, quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

Il comma 2 prevede che le misure di tutela sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 3, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.

L'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Commissione Giustizia in sede referente, disciplina la composizione della citata Commissione centrale e della Segreteria. Esso prevede, in particolare, che la Commissione è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali, stabilendo inoltre che i componenti della Commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terrorismo-eversivo.

Passa quindi a illustrare il Capo III del provvedimento, composto dagli articoli da 9 a 16-*bis*, il quale detta una serie di disposizioni inerenti alle misure e programmi di protezione, al referente del testimone, all'audizione del testimone e ai casi di interventi urgenti.

L'articolo 9, relativo al procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, rinvia, per quanto non disciplinato dalla proposta di legge, a una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991, in quanto compatibili.

Il comma 2 specifica che, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, in via transitoria, fino all'adozione del nuovo regolamento di cui al successivo articolo 23 del provvedimento, si applicano le disposizioni dei regolamenti ministeriali attuativi delle speciali misure di protezione, regolamenti previsti dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 8 del 1991 (sostanzialmente si tratta del citato DM n. 161 del 2004), nonché il regolamento per l'assunzione dei testimoni di giustizia nella PA (di cui al DM n. 204 del 2014).

L'articolo 10 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione prevista dall'articolo 13 del già citato decreto-legge n. 8 del 1991 al nuovo *status* del testimone.

In particolare il comma 2 specifica che la predetta proposta, la quale deve essere presentata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia indicati dall'articolo 2 della proposta di legge.

Inoltre il comma 3 stabilisce che la proposta di ammissione – ove la testimonianza riguardi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del codice di procedura penale (delitti di mafia o terrorismo) deve essere richiesto il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Si stabilisce altresì – anche in riferimento all'acquisizione delle notizie sull'attualità, concretezza e gravità del pericolo cui sarebbe sottoposto il testimone – che la Commissione richieda informa-

zioni al Servizio centrale di protezione e al prefetto del luogo di dimora del testimone.

Il comma 2-*bis* precisa ulteriormente che la proposta è trasmessa anche al Tribunale per i minorenni territorialmente competente, qualora essa riguardi minori in condizioni di disagio familiare o sociale.

Gli articoli 11 e 12 riguardano l'applicazione del programma di protezione.

L'articolo 11 prevede sostanziali modifiche all'attuale disciplina del piano provvisorio per la protezione.

In merito ricorda che il vigente articolo 13 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 prevede l'adozione di misure provvisorie di protezione, in presenza di talune condizioni (in sostanza, sussistenza di situazioni di particolare gravità e richiesta dell'autorità giudiziaria proponente): in tale contesto l'articolo 11 prevede ora la possibilità di adottare un « piano provvisorio per la protezione », stabilendo rilevanti novità in merito, tra le quali segnala le seguenti:

la deliberazione del piano provvisorio avviene di regola senza formalità, senza indugio e, in ogni caso, entro la prima seduta successiva alla proposta dell'autorità giudiziaria proponente;

il piano deve assicurare agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;

nel predetto piano provvisorio di protezione opera un referente del testimone di giustizia, il quale ha compiti sostanzialmente informativi del testimone sui contenuti delle misure e sui suoi diritti e doveri e deve poi trasmettere alla Commissione centrale tutte le informazioni (personali, familiari, patrimoniali) sul testimone, nonché chiedere la nomina, ove richiesto, di una figura professionale di supporto psicologico;

è stabilito un termine di 90 giorni (prorogabile fino a 180 con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria), trascorsi i quali, in assenza di applicazione del programma definitivo di protezione da parte dell'autorità proponente, il piano provvisorio perde efficacia; in tal caso, può

essere disposta dalla Commissione la prosecuzione provvisoria per il tempo necessario alla deliberazione.

L'articolo 12, anch'esso ampiamente modificato dalla Commissione Giustizia durante l'esame in sede referente, disciplina la deliberazione del programma definitivo di protezione da parte della Commissione centrale prevedendo:

che tale deliberazione avvenga previa acquisizione degli eventuali pareri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

che gli interessati accettino il programma e assumano l'impegno a riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale; a non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore; a osservare le norme di sicurezza prescritte; a non rilevare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5 lettere *d*), *f*) e *g*) della proposta di legge trasferimento in luogo protetto, utilizzo di documenti di copertura; cambiamento di generalità); a non rientrare nei luoghi dai quali si è stati trasferiti senza autorizzazione; a collaborare attivamente all'esecuzione delle misure; a eleggere domicilio nel luogo ove ha sede la Commissione centrale;

la possibilità di modifica o revoca del programma di protezione in relazione all'attualità, concretezza e gravità del pericolo, introducendo un termine di 20 giorni dalla richiesta per decidere sulla richiesta di modifica o revoca e stabilendo l'obbligo di acquisire i pareri dell'autorità giudiziaria e, eventualmente, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

che ogni 6 mesi si proceda alla verifica periodica del programma da parte della Commissione centrale.

È stato invece soppresso il comma 5, il quale prevedeva l'impossibilità di modificare il programma definitivo in relazione ad adeguamenti patrimoniali relativi a beni o redditi goduti antecedentemente e non segnalati dal testimone entro un anno dall'applicazione del programma.

Il comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che la modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, in materia di esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso.

L'articolo 13 conferma l'affidamento delle modalità esecutive dei piani provvisori e dei programmi speciali di protezione al Servizio centrale di protezione, che è la struttura interforze deputata all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale del Ministero dell'interno. Istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, il Servizio è articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia.

In tale contesto viene altresì stabilito che, nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia, viene individuato il referente di cui all'articolo 14.

L'articolo 14, come appena accennato, introduce una delle novità di maggior rilievo della riforma in esame: l'istituzione della figura del referente specializzato del servizio centrale di protezione, che assiste il testimone di giustizia per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.

Tale previsione risponde all'esigenza di fornire al testimone di giustizia un preciso punto di riferimento che, in particolare, funga da supporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale per tutte

le problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione del programma di tutela.

Tra i compiti di assistenza che il comma 2 assegna al referente, i principali riguardano:

la puntuale informazione del testimone sui diritti che la legge gli assicura e sulle conseguenze derivati dall'attuazione delle misure;

l'informazione periodica alla Commissione centrale circa l'andamento del programma e sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato;

l'individuazione e quantificazione del patrimonio del testimone (compresi i beni aziendali), che lo stesso referente deve aiutare a gestire (o gestire direttamente);

le proposte sui progetti di reinserimento nel mondo del lavoro;

la predisposizione dei progetti di capitalizzazione, che vanno rendicontati alla Commissione;

la collaborazione per assicurare l'esercizio dei diritti che potrebbero essere limitati dall'applicazione delle misure di prevenzione.

In tale quadro, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala in particolare la previsione, recata dal comma 2, lettera *d*), in base alla quale il referente deve assistere gli interessati, con il loro consenso, anche nella gestione delle posizioni creditorie e debitorie del testimone di giustizia e degli altri protetti, qualora essi non possano provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione.

È stato invece soppresso, nel corso dell'esame in sede referente, l'obbligo del segreto da parte del referente su tutto ciò che riguarda il testimone, nonché quello di concordare con il Servizio centrale di protezione le modalità di contatto e incontro con questi.

Il comma 3, inserito durante l'esame in sede referente, stabilisce peraltro che la titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.

L'articolo 15 – nell'ottica di mantenere un filo diretto tra le istituzioni preposte e i testimoni – prevede la possibilità, per i testimoni di giustizia e gli altri protetti, di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale e dal Servizio centrale di protezione, in qualunque momento del piano di protezione, anche provvisorio.

L'articolo 16 prevede che, quando ricorrano situazioni di eccezionale urgenza e non ci sia il tempo di attendere la deliberazione della Commissione centrale e finché tale deliberazione non intervenga, il Capo della Polizia possa autorizzare l'autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi, per l'attuazione di misure provvisorie, degli stanziamenti « riservati » previsti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991.

In tale ambito il comma 1-*bis*, inserito dalla Commissione Giustizia in sede referente, modifica il predetto articolo 13, comma 1, inserendo la previsione che l'autorità provinciale di pubblica sicurezza possa avvalersi del Servizio centrale di protezione.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 16-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente, il quale integra il comma 4, dell'articolo 17, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, inserendo una disposizione in base alla quale agli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-*bis* del medesimo decreto – legge n. 8 (relativi alle misure di protezione per i collaboratori e i testimoni di giustizia e che sono già di natura riservata e non soggetti a rendicontazione) non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica.

Il Capo IV, composto dagli articoli dal 17 al 24, contiene le disposizioni transitorie e finali.

In particolare l'articolo 17, per esigenze di coordinamento, prevede l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-

legge n. 8 del 1991 che – in sede di assunzione degli impegni – esonera i testimoni di giustizia dall’obbligo di specificare tutti i beni posseduti e controllati.

Analoga abrogazione riguarda, per lo stesso motivo, il Capo II-*bis* dello stesso decreto-legge n. 8 che riguarda i soli testimoni di giustizia e che risulta superato dalle previsioni recate dalla proposta di legge. Ai fini dell’abrogazione è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della proposta di legge.

L’articolo 18 modifica l’articolo 392 del codice di procedura penale, estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari. Attualmente, tale forma di assunzione della prova è prevista per i soli collaboratori di giustizia.

L’articolo 19 introduce nell’ordinamento un’aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia, consistente nell’aver commesso il reato per usufruire delle speciali misure di protezione in favore dei testimoni di giustizia previste dalla legge.

L’aggravante comporta l’aumento da un terzo alla metà della pena base prevista per la calunnia dall’articolo 368 del codice penale (reclusione da 2 a 6 anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l’aumento è dalla metà ai due terzi.

L’articolo 20 detta una norma transitoria secondo cui è testimone di giustizia colui che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione.

L’articolo 21 reca una modifica all’articolo 147-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendo, al comma 3, che indica i casi nei quali, salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l’esame degli operatori sotto copertura e delle persone che collaborano con la giustizia si svolge a distanza, la previsione che lo svolgimento dell’esame a distanza abbia luogo quando sia disposto nei confronti di persone ammesse al pro-

gramma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia.

L’articolo 22 prevede l’istituzione, nell’ambito del sito istituzionale del Ministero dell’interno, di un’apposita sezione, di facile accesso e debitamente segnalata sulla *home page*, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull’applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

L’articolo 23 stabilisce l’adozione di uno o più regolamenti di attuazione della legge in esame, da adottare da parte del Ministro dell’interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale presso il Ministero dell’interno.

In particolare il comma 2 prevede che il regolamento di cui all’articolo 13, relativo all’istituzione del Servizio centrale di protezione, sia adottato con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro trenta giorni.

L’articolo 24 conferma, in capo al Ministro dell’interno, gli obblighi di relazione semestrale al Parlamento previsti dall’articolo 16 del decreto-legge n. 8 del 1991 sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimento nominativi.

In particolare, oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede indicate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

Nel rilevare come gli aspetti riguardanti le materie di interesse della Commissione Finanze siano piuttosto limitati, nonché disciplinati in maniera ampiamente condivisibile, formula una proposta di parere

favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), la quale chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di coordinare il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera *h*), in base alla quale se le misure di protezione adottate comportano il definitivo trasferimento del testimone di giustizia in altra località, l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario il testimone al patrimonio dello Stato (dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato) è condizionata all'accertata impossibilità di vendita del bene sul libero mercato, con il comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione, egli ha diritto a ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato.

Ritiene quindi che la Commissione possa esprimere il proprio parere già nella seduta di oggi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la Commissione debba valutare se procedere a esprimere il parere sul provvedimento nella seduta di oggi, considerando anche il fatto che la probabile posizione, nel pomeriggio odierno, della questione di fiducia sul disegno di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016,

recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, impedirà di procedere alle sedute della Commissione previste per la giornata di domani.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) evidenzia come la delicatezza delle questioni affrontate dal provvedimento debbano indurre a una più approfondita riflessione da parte della Commissione. Ritiene quindi che le forze politiche debbano disporre di un arco di tempo congruo per valutarne tutti gli aspetti, senza procedere già oggi all'espressione del parere su di esso.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, pur comprendendo le ragioni della richiesta avanzata dal deputato Laffranco, ribadisce come i profili di competenza della Commissione Finanze siano circoscritti a pochi aspetti affrontati dal provvedimento, il quale attiene per la massima parte a materie di stretta competenza della Commissione Giustizia. Si rimette comunque alle decisioni del Presidente circa l'organizzazione dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce dell'andamento della discussione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia  
(C. 3500 Bindi).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come la proposta di legge modifichi la disciplina in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto – legge n. 8 del 1991, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;

evidenziato come il provvedimento interessi in modo sostanzialmente marginale gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera *h*), in base alla quale se le misure di protezione del testimone di giustizia adottate comportano il definitivo trasferimento di quest'ultimo in altra località, i beni immobili dei quali è proprietario il testimone sono acquisiti al patrimonio dello Stato (a fronte della corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato), a condizione che sia accertata l'impossibilità di vendere il bene sul libero mercato, con il comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione egli ha diritto ad ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni o contraddizioni tra le due previsioni.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015, audizione di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e GILDA UNAMS .....	57
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2017.*

**Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015,  
audizione di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL  
SCUOLA, UIL SCUOLA e GILDA UNAMS.**

L'audizione informale è stata svolta  
dalle 10 alle 12.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. C. 2067-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) .....

58

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.**

**C. 2067-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, già approvata in prima lettura dalla Camera e modificata nel corso dell'esame al Senato. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondi-

mento analitico dei contenuti del provvedimento, dà conto, quindi, sinteticamente, delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato. Si tratta di modificazioni testuali, introdotte al fine di recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ossia relativamente ai profili di copertura finanziaria. Tali modificazioni sono limitate al comma 1 dell'unico articolo della proposta di legge, che elenca gli ambiti oggetto della delega. In particolare, il Senato è intervenuto su due di questi ambiti. Il primo riguarda la disciplina del finanziamento delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile (lettera *i*). Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la parte della disposizione, sulla base della quale i decreti delegati avrebbero dovuto rinviare alla legge di stabilità la definizione della dotazione di tali fondi e definire le procedure da seguire per la loro eventuale integrazione, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Il secondo ambito su cui il Senato è intervenuto riguarda la disciplina delle proce-

ture finanziarie e contabili che devono essere applicate dai commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché le disposizioni riguardanti gli obblighi di rendicontazione, il controllo successivo e il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso (lettera *l*). Nel corso dell'esame al Senato, è stato precisato che la citata delega relativa alla disciplina delle procedure finanziarie e contabili deve essere elaborata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *p*), della legge n. 196 del 2009, che prevede la progressiva eliminazione, con alcune eccezioni, delle gestioni contabili che operano a valere di fondi trasferiti dal bilancio dello Stato. Nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, soppressa l'ultima parte della disposizione in esame, ove veniva previsto che la nuova disciplina avrebbe dovuto anche prevedere le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate.

Infine, nel ricordare ai colleghi che è trascorso oltre un anno dall'approvazione del provvedimento da parte della Camera

e che le modifiche introdotte al Senato sono limitate e non sostanziali, auspica un *iter* molto rapido.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani, la fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di legge all'esame. Preannuncia l'intenzione di proporre in quella sede un termine ravvicinato, nella giornata di venerdì 17 febbraio, considerato che il Senato ha introdotto modifiche non sostanziali al testo già approvato dalla Camera.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) esprime la propria soddisfazione per il fatto che l'*iter* di proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di protezione civile giunga finalmente a conclusione. Considerato il particolare momento, a ridosso delle emergenze del terremoto e del maltempo nell'Italia centrale, auspica una rapida approvazione del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 60

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) ..... 61

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.**

COM(2016)710 final.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII-bis, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 febbraio il relatore ha svolto la relazione introduttiva, preannunciando che nella seduta odierna avrebbe presentato una proposta di parere.

Vincenzo GAROFALO (AP-NCD-CpI), *relatore*, ritenendo il tema di estremo interesse, valuta utile proporre all'attenzione della Commissione una prima stesura della sua proposta, sulla quale i colleghi potranno eventualmente esprimere considerazioni e osservazioni al fine di pervenire alla formulazione definitiva della proposta di parere stessa (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5.).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (COM(2016)710 final), e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

preso atto positivamente degli impegni assunti dalla Commissione europea in attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, presentata nel maggio 2015 e richiamate le valutazioni già espresse dalla IX Commissione Trasporti su alcune delle proposte in tale ambito, e segnatamente quelle concernenti i contratti digitali, gli abbonamenti a contenuti audiovisivi online e la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, nonché in tema di *geoblocking*;

evidenziato che il Governo italiano, nella relazione programmatica, si dichiara impegnato a portare avanti le suddette azioni per l'attuazione della Strategia continuando a seguire con particolare attenzione i negoziati in materia di fissazione degli standard tecnologici comuni di comunicazione tra dispositivi connessi (telefoni, computer e sensori), affinché le scelte in tale ambito non pregiudichino sviluppatori informatici italiani ed europei;

evidenziata altresì l'attenzione con cui il Governo italiano dichiara di voler seguire l'azione di riforma nel settore delle telecomunicazioni rientrando nel pro-

gramma 2 – « un mercato digitale connesso » –, finalizzata ad un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, e che tale impegno dell'Esecutivo viene esplicitamente orientato allo scopo di assicurare che la nuova regolazione europea consenta il rispetto delle specificità nazionali e sia improntata a favorire lo sviluppo dei servizi di comunicazione e gli investimenti pubblici e privati sulle infrastrutture digitali in linea con le politiche nazionali già in atto, quali quelle per lo sviluppo della banda ultra-larga;

ricordato altresì che la Relazione in esame precisa la posizione del Governo italiano relativa alla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, nel senso che il negoziato dovrà essere condotto in funzione della tutela degli interessi nazionali, in linea con la posizione già espressa in risposta alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea nel luglio 2015;

manifestato apprezzamento per il confermato impegno della Commissione europea di dare pronta attuazione all'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili e ed alla Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, presentata nel luglio 2016, finalizzata ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero;

segnalata l'esigenza che il Governo presti attenzione continua ai settori della

politica dei trasporti che beneficiano di contributi europei, al fine di sostenere la competitività, l'occupazione e la crescita del Paese in piena coerenza con quanto definito su scala comunitaria attraverso il nuovo assetto delle Reti TEN-T e dei Corridoi multimodali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

la Commissione invita a valutare, per i profili di propria competenza relativi al

pacchetto normativo concernente il mercato unico digitale, i cui punti di connessione con quello relativo alla riforma del diritto di autore – entrambi elencati nell'allegato III – sono evidenziati nella stessa relazione programmatica oggetto di esame, l'esigenza di una regolamentazione del mercato digitale non pregiudizievole della libertà contrattuale del diritto d'autore sia con riferimento alla disciplina della portabilità dei contenuti audiovisivi, sia con riguardo alla definizione di profili di responsabilità del prestatore del servizio di *hosting* che svolga un ruolo attivo nella gestione e nella distribuzione dei contenuti.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), in merito agli effetti della riforma delle tariffe di rete elettriche per i clienti domestici e sulla regolazione dei sistemi di <i>smart metering</i> di seconda generazione in bassa tensione fornita ai clienti finali .....	63
AVVERTENZA .....	63

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2017.*

**Audizione di rappresentanti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), in merito agli effetti della riforma delle tariffe di rete elettriche per i clienti domestici e sulla regolazione dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione in bassa tensione fornita ai clienti finali.**

L’audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.30.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI

*5-09217 Ricciatti: Continuità produttiva e occupazionale dell’ex cementificio Sacci di Castelraimondo.*

*5-09612 Fiorio: Contrasto al fenomeno del secondary ticketing.*

*5-10209 Becattini: Prospettive industriali e occupazionali della Società CementirSacci Spa.*

*5-10275 Becattini: Adozione del decreto direttoriale per la seconda tranche dei voucher per l’internazionalizzazione*

*5-10294 Crippa: Trasparenza delle transazioni e tutela della fede pubblica in relazione ai sistemi di misurazione intelligenti.*

*5-10340 Castricone: Gravi disservizi nella fornitura di energia elettrica verificatisi in Abruzzo a seguito dell’emergenza terremoto e di situazioni meteorologiche avverse.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	64
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	65
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4135 adottato come testo base</i> ) ..	73

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
---	----

##### SEDE REFERENTE

Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

#### La seduta comincia alle 14.10.

##### Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 25 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi completato il previsto ciclo di audizioni

informali, chiede alla relatrice di formulare le proprie proposte riguardo alle modalità per la prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, osserva che il ciclo di audizioni informali appena concluso non solo ha fornito alla Commissione ulteriori elementi di riflessione, ma ha anche confermato la necessità di procedere rapidamente ad un intervento di riforma del lavoro accessorio, a partire dai testi delle proposte di legge all'esame, che hanno dimostrato la propria validità.

Propone, quindi, la costituzione di un comitato ristretto per la prosecuzione dell'istruttoria legislativa, anche al fine di valutare la possibilità di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, secondo quanto prospettato dalla relatrice pro-

pone, pertanto, di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala preliminarmente che sono state presentate 303 proposte emendative (*vedi allegato*). Fa, quindi, presente che la valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata secondo le previsioni del Regolamento e della legislazione vigente in materia in contabilità e di finanza pubblica, tenuto conto della circostanza che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del medesimo Regolamento, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, come definito nei documenti di programmazione economica e finanziaria, come risultanti a seguito dell'approvazione della relativa risoluzione da parte dell'As-

semblea della Camera, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.

Quanto alla valutazione in ordine all'estraneità della materia rispetto all'oggetto del provvedimento, individuato nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nelle relative risoluzioni approvate dalla Camera, ricorda che la risoluzione n. 6-00165 Marchi ed altri, approvata dalla Camera l'8 ottobre 2015 con riferimento alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, ha indicato tra i provvedimenti collegati un disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Fa presente che tale collegamento è stato, successivamente, confermato dai successivi documenti di programmazione, da ultimo con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, nella quale si è evidenziato che « a completamento della manovra di bilancio 2017-2019, il Governo conferma, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici ».

Per quanto attiene, quindi, alla valutazione relativa all'estraneità della materia, sono state assunte come riferimento le finalità complessive dell'intervento normativo, che si pone l'obiettivo, da un lato, di definire un sistema di diritti e di protezioni sociali per i lavoratori autonomi e, dall'altro, di favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento della prestazione stessa. Si è, altresì, tenuto conto delle materie affrontate dalla proposte di legge abbinata al disegno di legge governativo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto concerne l'introduzione di nuovi oneri a carico della finanza pubblica, devono invece ritenersi inammissibili le proposte emendative che, comportando maggiori spese o minori entrate, non rechino al proprio interno misure idonee a

compensarne gli effetti finanziari, ai sensi della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica.

In applicazione dei predetti criteri, segnala che risultano pertanto inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative:

Rizzetto 3.3, che disciplina il termine di decorrenza per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale;

Airaudò 3.04, che modifica il codice civile al fine di definire i caratteri del rapporto di lavoro subordinato;

Simonetti 5.5, Pizzolante 6.01, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pizzolante 6.03, Polverini 6.04 e Palladino 6.05, che recano disposizioni relative all'ordinamento degli ordini e dei collegi professionali;

Simonetti 7.10, che estende la misura del « superammortamento » ai beni acquistati nel 2017;

Gribaudo 7.19, che reca una delega relativa all'individuazione delle condizioni di salute, derivanti da infortuni o malattie, rilevanti ai fini delle prestazioni INPS e INAIL, che si applica anche ai lavoratori dipendenti;

gli identici articoli aggiuntivi Labriola 9.01 e Rostellato 9.05, nonché Ciprini 9.07 che recano una delega in materia di revisione dei codici ATECO, utilizzati per la classificazione delle attività economiche;

Mucci 10.01 e 10.02, che intervengono sulla disciplina relativa alla trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto;

Misuraca 11.01, che modifica la disciplina vigente in materia di collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici, che si applica anche ai casi di avvio di attività professionali e imprenditoriali;

Schullian 13.02, che reca disposizioni in materia di riconoscimento degli assegni familiari nel settore agricolo;

Gebhard 15.4, che sopprime la disposizione che prevede l'applicazione agli assistenti domiciliari all'infanzia della provincia autonoma di Bolzano dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista per i lavoratori domestici anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati;

Pizzolante 17.02, che disciplina l'accesso alla professione di attuario.

Per quanto attiene, invece, al contrasto con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, fa presente che, ferme restando le valutazioni che potranno essere espresse al riguardo dalla V Commissione, presentano una copertura finanziaria insufficiente o inidonea le seguenti proposte emendative:

Placido 6.9 che introduce una delega legislativa, di carattere potenzialmente oneroso per le casse previdenziali, senza prevedere né una copertura finanziaria, né una clausola di neutralità finanziaria, né un rinvio ai decreti legislativi per l'individuazione delle coperture degli oneri dagli stessi recati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

gli identici articoli aggiuntivi Abrignani 6.02, Tinagli 6.07 e Rostellato 6.09, nonché Gribaudo 7.13, che escludono dall'ambito di applicazione dell'IRAP alcune categorie di soggetti, determinando minori entrate non quantificate e non coperte;

Boccadutri 6.06 che estende la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 249, della legge di bilancio 2017, determinando maggiori oneri permanenti, non quantificati né coperti, essendo state ascritte al predetto comma 249 minori entrate tributarie per circa 40 milioni di euro annui a regime;

gli identici emendamenti Labriola 7.3 e Simonetti 7.8, nonché Ciprini 7.20, che rendono permanente il *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, senza prevedere un'apposita copertura finanziaria;

gli identici emendamenti Rizzetto 7.4 e Gribaudo 7.15 che introducono in via permanente la deducibilità delle spese per l'assistenza sanitaria da parte dei lavoratori autonomi, prevedendo una copertura finanziaria, solo per l'anno 2017, utilizzando un accantonamento del fondo speciale di parte corrente che non reca le necessarie disponibilità;

Simonetti 7.5 che comporta effetti onerosi per le casse previdenziali, dovute alla riduzione immediata di entrate contributive, non compensabili con le minori prestazioni previdenziali che saranno erogate negli esercizi futuri;

Simonetti 7.7, che estende l'ambito delle spese per le quali non si applica il limite di deducibilità, determinando minori entrate non quantificate e non coperte;

Simonetti 7.9, che aumenta i limiti di deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto determinando minori entrate tributarie non quantificate e non coperte;

Simonetti 7.10, che estende la misura del « superammortamento » ai beni acquistati nel 2017 senza prevedere una copertura finanziaria;

Rostellato 7.12, che estende il periodo di fruizione del congedo parentale retribuito senza prevedere la copertura degli oneri connessi a detta estensione;

Rotta 7.16 e Gribaudo 7.17, che sono suscettibili di ampliare la platea dei beneficiari dell'indennità di maternità rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, senza prevedere apposita copertura;

Gribaudo 7.18 e Ciprini 7.23, che ampliano le prestazioni relative all'indennità di malattia rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, senza prevedere apposita copertura;

gli identici emendamenti Rizzetto 8.3 e Vargiu 8.8, gli identici emendamenti De Girolamo 8.7 e Ciprini 8.17, nonché Rostellato 8.9, Rotta 8.11, che estendono l'ambito applicativo dell'integrale deduci-

bilità prevista per le spese di formazione e accesso alla formazione permanente, reintroducendo le spese di viaggio e soggiorno; tenuto conto dell'utilizzo di un modello di microsimulazione e dell'espressa esclusione di tali spese ai fini della quantificazione dell'onere da parte della relazione, pur in presenza di un tetto massimo di spesa agevolabile annuale, l'estensione della predetta deducibilità determina oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti;

Mucci 10.01, che prevede una facoltà generalizzata per i contribuenti di compensare gli importi dovuti a titolo di acconto IVA per le liquidazioni periodiche dell'ultimo mese o trimestre dell'anno con i crediti – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nonché certificati – per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della pubblica amministrazione, senza subordinare i meccanismi di compensazione al rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

De Girolamo 12.1, che è suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari dell'indennità di paternità, non prevedendo apposita copertura;

gli identici emendamenti Abrignani 13.3 e Paris 13.15, nonché Rostellato 13.11, che prevedono la sospensione del versamento di imposte e tributi, senza disporre la relativa copertura.

Segnala che l'emendamento Simonetti 7.10 e l'articolo aggiuntivo Mucci 10.01 sono inammissibili anche per estraneità di materia.

Fa presente, infine, che sono state valutate come ammissibili sulla base di specifici presupposti, da verificare anche nel corso del successivo esame, le proposte emendative Fregolent 6.08, Labriola 8.4, Rizzetto 8.6, Rostellato 8.10, Gribaudo 8.13, Ciprini 8.15 e Ciprini 8.16.

Avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 febbraio scorso, il termine per la presentazione di eventuali richieste

di riesame delle valutazioni di ammissibilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

**Nuovo testo C. 3500.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 febbraio scorso, l'espressione del parere alla II Commissione avrà luogo nella giornata di domani.

Dà, quindi, la parola alla relatrice.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, osserva, su un piano generale, che la proposta di legge — secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa — è volta a superare diverse criticità emerse dalla difficoltà di inquadrare la problematica dei testimoni di giustizia nella cornice costituita dalla disciplina in materia di collaboratori di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, e nelle relative norme attuative. Le necessità dell'intervento derivano, in generale, dalle difficoltà del legislatore — pur dopo le mo-

difiche apportate dalla legge n. 45 del 2001, che ha introdotto specifiche disposizioni sui testimoni di giustizia — di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia.

Segnala che la proposta di legge, nel testo originario, fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato, al termine di un'ampia attività conoscitiva nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Tra le principali innovazioni introdotte dalla proposta segnala la maggiore personalizzazione e gradualità delle misure, privilegiando interventi nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato finora con il programma di protezione e dando la possibilità al testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza.

Passando al contenuto del provvedimento, rileva in primo luogo che esso, nel testo approvato dalla Commissione di merito, consta di ventisei articoli, suddivisi in quattro Capi.

Al Capo I, recante norme riguardanti le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, l'articolo 1 dispone l'applicazione delle speciali misure di protezione previste dal successivo Capo II ai testimoni di giustizia e, se ritenute necessarie, ai soggetti, definiti « altri protetti », che risultano esposti a grave pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. L'articolo 2 reca la definizione della figura del testimone di giustizia, che si qualifica, oltre che per la circostanza di rendere dichiarazioni di fondata attendibilità, rilevanti per le indagini o per il giudizio, per il fatto di trovarsi in una posizione di grave, concreto e attuale pericolo, non fronteggiabile con le ordinarie misure di tutela da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Segnala che il Capo II introduce speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti, riassunte nell'articolo 3, il quale indica che esse possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nel regolamento di cui al successivo articolo 23. L'articolo 4 individua i criteri in base ai quali sono, caso per caso, scelte le misure di protezione da adottare, che devono comunque assicurare al testimone di giustizia e agli altri protetti un'esistenza dignitosa. L'articolo 5 specifica il contenuto delle misure di tutela volte ad assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, mentre l'articolo 6 prevede l'applicazione ai testimoni di giustizia e agli altri protetti di speciali misure di sostegno volte ad assicurare una condizione economica equivalente a quella preesistente. Tra queste, per quanto riguarda le materie di interesse di competenza della Commissione, segnala, in particolare, che il comma 1, lettera *b*), prevede la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle eventuali integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio, escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. La norma prevede, inoltre, la rideterminazione o la revoca dell'assegno qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano capacità economica, anche parziale. La misura dell'assegno è annualmente aggiornata in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica. Esso, infine, può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circo-

stanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela. Tra le altre misure di tutela economica rileva che la successiva lettera *g*) prevede anche la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza. Tale beneficio, già previsto dalla legislazione vigente, è, tuttavia, escluso dall'eventuale corresponsione di risarcimenti in base alla legge sull'usura.

Rileva che l'articolo 7 reca misure di reinserimento sociale e lavorativo. In particolare, esse possono consistere: nella conservazione del posto di lavoro o nel trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa; nella tempestiva individuazione e nello svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno; nel sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocimento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela; nell'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; nell'accesso a mutui agevolati; nel reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione; nella capitalizzazione del costo dell'assegno periodico previsto dall'articolo 6, in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli

pregressi. La capitalizzazione, elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale, può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua fattibilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, e con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il suo destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza. Tra le misure di reinserimento sociale e lavorativo è previsto anche l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione, ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e in possesso dei requisiti previsti. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia,

stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Infine, la norma prevede la possibilità di adottare le misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

Osserva che l'articolo 8 dispone in ordine alla durata delle misure di protezione prevedendo che dopo sei anni si proceda alle verifiche sulla persistenza del pericolo e che le misure di tutela di cui all'articolo 5 siano mantenute fino alla cessazione del pericolo e, ove possibile, siano gradualmente affievolite. In caso di mancato riacquisito dell'autonomia lavorativa o del godimento di un reddito proprio, il testimone potrà accedere alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico o a un programma di assunzioni nella pubblica amministrazione. L'articolo 8-bis modifica la composizione della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e dispone che, per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, in luogo dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, come attualmente previsto, essa si avvale di una Segreteria, costituita con il regolamento previsto dal successivo articolo 23, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi.

Fa presente, poi, che il Capo III reca misure che disciplinano il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione. In particolare, l'articolo 9, per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, assunzione degli impegni e redazione del verbale illustrativo, rinvia per quanto non disciplinato dalla proposta di legge in esame a una serie di disposizioni del citato decreto-legge n. 8 del 1991, in quanto

compatibili. L'articolo 10 disciplina la procedura relativa alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, mentre l'articolo 11 prevede la possibilità, se ne ricorra la necessità, di adottare un piano provvisorio di misure di protezione. Il successivo articolo 12 disciplina la procedura per l'adozione del programma definitivo per la protezione.

Segnala che, sulla base dell'articolo 13, all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione, istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. La norma dispone l'articolazione del Servizio centrale di protezione in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. L'articolo 14 prevede il diritto del testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione, che deve, tra l'altro, assisterlo nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione nonché assisterlo nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite. Sulla base dell'articolo 15, i testimoni di giustizia, in qualunque momento, possono chiedere alla commissione centrale o al servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. L'articolo 16 prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura di urgenza, quando non ci sia il tempo di attendere la deliberazione della Commissione centrale. L'articolo 16-bis esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e fat-

turazione elettronica gli interventi finanziari previsti in base al decreto-legge n. 8 del 1991.

Al Capo IV, infine, l'articolo 17 dispone l'abrogazione di disposizioni che attualmente regolano la materia, l'articolo 18 modifica l'articolo 392 del codice di procedura penale estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari. L'articolo 19 dispone in materia di aggravanti in caso di calunnia, l'articolo 20 reca una norma transitoria volta ad applicare la nuova normativa anche a quanti sono al momento sottoposti al programma o alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, mentre l'articolo 21 introduce una modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di esame a distanza dei testimoni di giustizia. Ancora, l'articolo 22 prevede l'introduzione, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione di facile accesso e debitamente segnalata sulla *home page*, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri. L'articolo 23 reca la procedura per l'adozione dei regolamenti di attuazione del provvedimento e, infine, l'articolo 24 dispone la trasmissione alle Camere, con cadenza semestrale, di una relazione del Ministro dell'interno sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti.

Conclusivamente, ritiene che si possa formulare un giudizio molto positivo sui contenuti del provvedimento, che – come segnalato – rappresenta il frutto di una lunga e approfondita analisi svolta, prima, dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e, poi, dalla Commissione giustizia.

Nel giudicare, sin d'ora, favorevolmente le disposizioni che più direttamente inci-

dono su materie di competenza della XI Commissione, si riserva in ogni caso di verificare l'esigenza di formulare osservazioni sul testo, anche alla luce di eventuali segnalazioni che dovessero essere formulate nell'ambito della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AL DISEGNO DI LEGGE C. 4135 ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III, dei libri quarto e quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi degli articoli 1742 e 2222 del codice civile.

**1. 4.** Rizzetto.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli artigiani e gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 2083 del codice civile iscritti alle gestioni autonome dell'INPS di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché i contratti di agenzia di cui al capo X, titolo III, libro IV del codice civile.

**1. 6.** Rostellato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.

**\*1. 3.** Polverini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.

**\*1. 5.** Rizzetto.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.

**\*1. 8.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché gli esercenti la professione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

**1. 1.** Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono fatte salve le previsioni contenute negli accordi economici collettivi relativi alla disciplina del contratto d'agenzia.

**1. 9.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Ai fini della presente legge per professioni ordinistiche si intendono le attività esercitate da liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi professionali.

**1. 2.** Simonetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo di cui al comma 1, con esclusione degli esercenti le professioni ordinarie, sono iscritti nel registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### 1. 7. Rostellato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

##### ART. 1-bis.

*(Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è istituito un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico permanente procede, in particolare, a:

a) formulare proposte per modelli previdenziali e di *welfare* innovativi;

b) verificare i dati concernenti la gestione delle casse privatizzate, anche al fine di eliminare la posizione di disparità in cui versano alcuni ordinamenti professionali, privi, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 1996, dei relativi organi statutari di rappresentanza nazionale;

c) promuovere, in ambito governativo, l'elaborazione di proposte normative per la costruzione di un sistema della previdenza dei liberi professionisti, anche attraverso l'istituzione di un Ente nazionale che incorpori, in autonomia, gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

d) monitorare e incentivare la formazione professionale permanente;

e) nell'ambito dei criteri concernenti il compenso dovuto ai liberi professionisti, promuovere l'elaborazione di proposte normative che prevedano la definizione di *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;

f) monitorare la gestione della disoccupazione involontaria;

g) monitorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori autonomi sui luoghi di lavoro;

h) verificare ed elaborare proposte di miglioramento della normativa in materia di dati, custodia e riservatezza da parte del datore di lavoro che assume lavoratori in modalità agile;

i) monitorare le professioni regolamentate, al fine di promuovere, in ambito tecnico-normativo:

1) per i settori non ordinistici, forme di deregolamentazione, volte all'equiparazione alle imprese, anche in previsione della partecipazione agli appalti pubblici;

2) a tutela degli interessi pubblici, nell'ambito dei settori in cui permane il presidio ordinistico, la previsione di proposte di riforma organica per procedere al riordino dell'assetto e delle funzioni degli ordini professionali, per eliminare o attenuare forme di ingerenza sui comportamenti economici del professionista;

l) individuare misure finanziarie, volte a incentivare:

1) la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;

2) il *coworking* nell'ambito degli studi professionali, per tutte le fasce d'età del liberi professionisti;

3) l'acquisto di servizi *knowledge intensive* (ricerca, analisi, collaudo, progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da liberi professionisti dell'area tecnica a imprese industriali e più nello specifico alle imprese che rientrano nella categoria delle *start-up* innovative;

m) elaborare proposte volte a sostenere:

1) il libero professionista che risiede ed opera nelle aree svantaggiate e/o montane;

2) le attività professionali di ricerca, o che richiedano particolari investimenti nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione stessa;

3) il passaggio generazionale anche nell'ambito degli studi professionali;

n) elaborare proposte per introdurre, per le casse previdenziali private, mecca-

nismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.

**1. 01.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono

definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente.

**1. 02.** Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo).*

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**1. 03.** Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi,.

ART. 2.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 1, lettera a, dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: « contratti, comunque denominati, tra imprese » sono inserite le seguenti: « tra lavoratori autonomi e committenti privati ».

**2. 2.** Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i soggetti esercenti un'attività di lavoro autonomo il cui al titolo III del libro quinto del codice civile. ».

**2. 4.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori.*

*Conseguentemente:*

a) *sostituire, ovunque ricorra, la parola lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;*

b) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;*

c) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: agli iscritti con le seguenti: alle iscritte e agli iscritti;*

d) *sostituire, ovunque ricorra, le parole: dei professionisti con le seguenti: delle professioniste e dei professionisti.*

**2. 1.** Martelli, Airaud, Placido.

*Al comma 1, dopo le parole: o tra lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: nonché tra lavoratori autonomi e committenti privati persone fisiche.*

**2. 3.** Simonetti.

ART. 3.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.

**3. 5.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole: senza congruo preavviso aggiungere le seguenti:* quelle che non prevedono un equo compenso definito secondo *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

**3. 1.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole: senza congruo preavviso aggiungere le seguenti:* , quelle che non prevedono un equo compenso, intendendo per tale il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti fissati con decreto ministeriale.

**3. 6.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole: congruo preavviso aggiungere le seguenti:* di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore.

**3. 4.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole: congruo preavviso aggiungere le seguenti:* di trenta giorni.

**3. 17.** Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti:* novanta giorni.

**3. 7.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È fatto salvo il diritto del committente di recedere dal contratto senza preavviso per giusta causa, costituita

anche da inadempimento parziale delle prestazioni contrattuali da parte del lavoratore autonomo.

**3. 12.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:

a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;

b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione.

**3. 2.** Simonetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 18.** Gribaudo, Bonomo, Rotta, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 11.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I contratti aventi ad oggetto una prestazione continuativa devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.

**3. 10.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il contratto per l'eserci-

zio di una professione intellettuale di cui all'articolo 2229 del codice civile o alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 deve essere redatto in forma scritta.

**3. 15.** Polverini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Si considera abusiva l'imposizione o il patto che vieti all'agente di commercio di assumere altri mandati da altre proponenti anche se non in concorrenza.

**3. 16.** Rizzetto.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Si considerano altresì abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto della difficoltà e del pregio della stessa, del costo sostenuto dal lavoratore autonomo e della manodopera eventualmente impiegata, nonché le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione. Nelle ipotesi di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

**3. 19.** Paris, Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 3, sostituire le parole: anche promuovendo con le seguenti: previa promozione di.*

**3. 9.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità profes-

sionale decorre in ogni caso, per tutti i rapporti contrattuali di cui al presente capo, dal giorno del compimento della prestazione da parte del lavoratore autonomo.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Clausole e condotte abusive e prescrizione per l'azione di responsabilità professionale.*

**3. 3.** Rizzetto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale, può rivolgersi al tribunale territorialmente competente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa.

**3. 14.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Le clausole abusive e prive di effetto di cui al presente articolo si applicano a tutti i lavori prestati da liberi professionisti, sia obbligati che non obbligati, all'iscrizione a ordini o albi dalla normativa vigente.

**3. 8.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile).*

All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzio-

nato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo e al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo.

### 3. 01. Simonetti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifiche al codice civile e di procedura civile).*

1 L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2094 – *(Contratto di lavoro)*. – Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni previste dalla legge, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

L'eventuale esclusione, per accordo espresso tra le parti o per fatti conclu-

denti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articoli 2103, primo e secondo periodo, 2104 secondo comma, 2106, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione della disciplina generale di tutela del lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

L'accordo di cui al terzo comma, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo. ».

### 3. 04. Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Riduzione dell'aliquota contributiva per i primi tre anni di iscrizione).*

1. Al fine di incentivare l'accesso al lavoro autonomo degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed esercitato con partita IVA, il lavoratore autonomo ha facoltà di scegliere l'opzione del pagamento dell'aliquota contributiva previdenziale nella misura del 50 per cento per i primi tre anni di attività, in alternativa al regime ordinario.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**3. 08.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Sistema previdenziale agevolato per le nuove partite IVA).*

1. Il lavoratore autonomo ha facoltà di scegliere l'opzione del pagamento dell'aliquota contributiva previdenziale nella misura del 50 per cento per i primi tre o cinque anni di attività, in alternativa al regime ordinario.

2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**3. 03.** Labriola.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Riorganizzazione dell'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS).*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione presso la apposita gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**3. 07.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso INPS).*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.

2. Dagli adempimenti di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INPS provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**3. 02.** Labriola.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS).*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**3 06.** Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambroso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'INPS, con proprio regolamento, riorganizza la gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in due distinte sezioni A e B. Alla sezione A sono iscritti i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA, alla sezione B sono iscritte tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata presso l'INPS.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**3. 05.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 16.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 20.** De Girolamo.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 28.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti:* previo parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.

**5. 14.** Simonetti.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* atti pubblici *con le seguenti:* atti delle amministrazioni pubbliche *le parole:* atti pubblici *con le seguenti:* atti delle amministrazioni pubbliche.

*Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole:* atti pubblicati *con le seguenti:* atti delle amministrazioni pubbliche.

**5. 9.** Rizzetto.

*Sostituire ovunque ricorrano le parole:* professioni ordinistiche *con le seguenti:* professioni organizzate in ordini e collegi.

**5. 24.** Rostellato.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* professioni ordinistiche, *aggiungere le seguenti:* e ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo le parole:* rimessi alle professioni ordinistiche, *aggiungere le seguenti:* e ai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, il possesso dell'attestato di cui all'articolo 7 della medesima legge;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, *aggiungere le seguenti:* e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 7 della medesima legge;

c) *nella rubrica, dopo la parola:* ordinistiche, *aggiungere le seguenti:* e ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

**5. 19.** Labriola.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* professioni ordinistiche *aggiungere le seguenti:* e a quelle non organizzate in ordini e collegi.

*Conseguentemente:*

a) *alla lettera a), dopo le parole:* professioni ordinistiche *aggiungere le seguenti:* e a quelle non organizzate in ordini e collegi;

b) *alla lettera b), dopo le parole:* professioni ordinistiche, *aggiungere le seguenti:* e dei professionisti certificati ed iscritti ad associazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

c) *alla rubrica, dopo le parole: professioni ordinistiche, aggiungere le seguenti: e non organizzate in ordini e collegi.*

**5. 27.** Gribaudo, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alle professioni ordinistiche con le seguenti: agli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali.*

**5. 15.** Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.*

**\*5. 1.** Polverini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.*

**\*5. 12.** Pizzolante.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.*

**\*5. 22.** Palladino.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o in virtù della particolare competenza riconosciuta dalla legge nei settori di riferimento.*

**5. 7.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis) assicurare l'invarianza degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle amministrazioni pubbliche;*

*a-ter) assicurare il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi agli esercenti le professioni ordinistiche;*

*a-quater) individuare le circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni devolute ai sensi della lettera a).*

**\*5. 4.** Polverini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis) assicurare l'invarianza degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle amministrazioni pubbliche;*

*a-ter) assicurare il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi agli esercenti le professioni ordinistiche;*

*a-quater) individuare le circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni devolute ai sensi della lettera a).*

**\*5. 26.** Tinagli, Ghecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere le modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese.*

**5. 10.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 2.** Polverini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 21.** De Girolamo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 23.** Gnechi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ordinistiche aggiungere le seguenti: e a quelle non organizzate in ordini e collegi certificate ed iscritte in associazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: professioni ordinistiche, aggiungere le seguenti: e non organizzate in ordini e collegi.*

**5. 8.** Abrignani.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.*

**5. 17.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.*

**\*5. 11.** Pizzolante.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.*

**\*5. 29.** Mannino, Ciprini, Cominardi, Dal'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente;*

*c) esclusione dei professionisti che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato dalle funzioni del presente articolo.*

**5. 18.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. I decreti di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Consiglio nazionale della professione competente.*

**5. 6.** Simonetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.*

**\*5. 3.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato,*

che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

**\*5. 25.** Gnechi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

**5. 30.** Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

**5. 13.** Pizzolante.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, con entrate deri-

vanti esclusivamente dai contributi degli iscritti, e non rientrano nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**5. 5.** Simonetti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni per le situazioni di calamità naturale).*

1. Al fine di semplificare le attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di pagamento dei contributi ai cittadini ed alle amministrazioni pubbliche nel caso di calamità naturale, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di interventi di riparazione e ricostruzione dei beni mobili ed immobili delle zone in cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi a professionisti iscritti ad ordini professionali e a professionisti non iscritti in ordini, albi e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con riferimento a competenze tecniche specifiche;

b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinarie e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, demandando ai singoli professionisti, l'assolvimento dei compiti e delle funzioni finalizzate a favorire i cittadini e le pubbliche amministrazioni nel processo di quantificazione dei danni di previsione e predisposizione dei fondi necessari al restauro, riparazione ed alla ricostruzione beni danneggiati.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**5. 01.** Labriola.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale).*

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli ordini e collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

*a)* individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

*b)* definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

*c)* accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

*d)* garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

**5. 02.** Mucci, Palladino, Catalano.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 10.** De Girolamo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti agli ordini e ai collegi che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

*b)* definizione di prestazioni sociali finalizzate a sostenere il reddito degli aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti alla gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in ragione di cause non dipendenti dalla propria volontà o a seguito di gravi patologie, finanziate da apposita contribuzione.

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: ordinistiche.*

**\*6. 4.** Polverini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti agli ordini e ai collegi che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) definizione di prestazioni sociali finalizzate a sostenere il reddito degli aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti alla gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in ragione di cause non dipendenti dalla propria volontà o a seguito di gravi patologie, finanziate da apposita contribuzione.

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: ordinistiche.*

**\*6. 15.** Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 1, dopo le parole: o ai collegi aggiungere le seguenti: e dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS;*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1, dopo le parole: da apposita contribuzione aggiungere la seguente: volontaria;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;*

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.*

**6. 17.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1 dopo le parole: o ai collegi aggiungere le seguenti: e dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS;*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1 dopo le parole: da apposita contribuzione aggiungere le seguenti: anche volontaria;*

b) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e ai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.*

**6. 8.** Labriola.

*Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: nonché maggiori prestazioni a sostegno della famiglia anche in coordinamento con l'INPS e altre casse private.*

**6. 14.** Rostellato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS.

**6. 5.** Abrignani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole:* delle professioni ordinistiche *con le seguenti:* di tutti i lavoratori autonomi.

**6. 9.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti alla gestione

separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, uno o più decreti legislativi volti a prevedere ulteriori prestazioni sociali con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

*Conseguentemente:*

a) al comma 2, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;

b) alla rubrica, sopprimere la parola: ordinistiche.

**6. 16.** Tinagli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

**6. 1.** Polverini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi

siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

**6. 19.** Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli ordini, i rispettivi ministeri vigilanti, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e il rispettivo Ordine, adottano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali nel rispetto dei seguenti principi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

**6. 12.** Vargiu, Palladino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministero della salute, sentiti l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, è delegato ad adottare, entro il

termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla precedente lettera;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

**6. 6.** Rizzetto.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**6. 18.** Tripiedi, Cominardi, Dall'osso, Chimenti, Lombardi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche

su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.

**\*6. 3.** Russo, Polverini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.

**\*6. 7.** Manfredi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedono ad istituire appositi organismi al fine di at-

tivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti.

**6. 13.** Di Salvo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

**\*6. 2.** Polverini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

**\*6. 11.** Palladino.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Applicazione del criterio di proporzionalità agli adempimenti degli ordini e dei collegi professionali)*

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Con riferimento agli ordini e dei collegi professionali che in ragione delle ridotte dimensioni non dispongano di dirigenti o personale proprio, il ruolo di responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al comma 7 è esercitato, a rotazione, dai membri del collegio dei revisori o, in assenza di questo da soggetto terzo individuato dall'organo di amministrazione. »

2. Al fine di non generare un aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali o a carico degli utenti dei servizi professionali, nonché eventuali maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sentiti i Consigli nazionali degli Ordini professionali, emana specifiche disposizioni volte ad introdurre l'applicazione proporzionale degli adempimenti delle articolazioni territoriali degli Ordini, in funzione delle dimensioni degli stessi e delle effettive realtà rappresentate, anche individuando modalità alternative di esecuzione degli obblighi.

**6. 01.** Pizzolante.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinarie).*

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini e i collegi privi di personale dipendente;

b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla lettera a), presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;

c) riconoscimento della possibilità di non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali.

**\*6. 03.** Pizzolante.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinarie).*

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini e i collegi privi di personale dipendente;

b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà

rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla lettera a), presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;

c) riconoscimento della possibilità di non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali.

**\*6. 04.** Polverini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinarie).*

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini e i collegi privi di personale dipendente;

b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla lettera a), presentino

dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;

c) riconoscimento della possibilità di non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali.

**\*6. 05.** Palladino.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Autonoma organizzazione a fini IRAP).*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**\*\*6. 02.** Abrignani.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Autonoma organizzazione a fini IRAP).*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'ar-

ticolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**\*\*6. 07.** Tinagli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Autonoma organizzazione a fini IRAP).*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**\*\*6. 09.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).*

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 35 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitare la gestione separate dall'INPS ad attivare prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione volontaria, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

**6. 011.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 7 dell'11 gennaio 2017).*

1. Gli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso le modalità di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano un massimo del 15 per cento della spesa sostenuta per

consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della linea professione ed al reddito. Tali somme vengono detratte dall'ammontare del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**6. 08.** Fregolent, Boccadutri.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Tutela ai figli orfani di un genitore lavoratore autonomo).*

1. All'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: « della legge 8 agosto 1995, n. 335 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle prestazioni erogate dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ».

**6. 06.** Boccadutri.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Individuazione di parametri standard per la definizione dei compensi).*

1. Ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, con decreto interministeriale dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico delle attività produttive, sono individuati i parametri *standard* minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione.

**6. 010.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

## ART. 7.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere *b*) e *c*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**7. 13.** Gribaudo, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, dopo le parole: committente, aggiungere le seguenti:* , nonché le spese inerenti la mobilità virtuale e fisica nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all'utilizzo di automezzi privati o di mezzi pubblici di trasporto.

**7. 7.** Simonetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis.* I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi

operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui ».

*1-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *1-bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\*7. 4.** Rizzetto.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis.* I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui ».

*1-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *1-bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\*7. 15.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il lavoratore autonomo ha facoltà di scegliere l'opzione del pagamento dell'aliquota contributiva previdenziale nella misura del 50 per cento per i primi tre anni di attività, in alternativa al regime ordinario.

**7. 5.** Simonetti.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* complessivo di sei mesi *con le seguenti:* complessivo di undici mesi.

**7. 12.** Rostellato.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla medesima gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi per genitore. Tali congedi parentali non possono superare il limite complessivo di undici mesi.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**7. 28.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi;

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**7. 14.** Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 4, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi.

**7. 17.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 4, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

**7. 16.** Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Il lavoratore o la lavoratrice di cui al comma 3 che decide di non usufruire totalmente o parzialmente del congedo parentale può usufruire dello stesso

trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**7. 27.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice di cui al comma 3 che decide di non usufruire totalmente o parzialmente del congedo parentale può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.

**7. 20.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.

**\*7. 3.** Labriola.

*Dopo comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.

**\*7. 8.** Simonetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: «di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi entro il terzo anno».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 62 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**7. 6.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 8, dopo le parole:* che comunque comportino ma inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, *aggiungere le seguenti:* ovvero una impossibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni o con una invalidità permanente dell'integrità fisica pari al 50 per cento.

**7. 23.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

In questi casi, l'indennità di malattia riconosciuta è corrisposta a tutti i lavoratori ad esclusiva condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite almeno quattro mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, o che i lavoratori interessati abbiano almeno cinque anni di contribuzione alla gestione separata.

**7. 18.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

9. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, godono della sospensione dei termini per il versamento dei tributi e delle imposte da loro dovuti per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino a un massimo di ventiquattro mesi.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'attuazione della sospensione dei termini per il versamento dei tributi dovuti.

11. I lavoratori sono tenuti, decorso il periodo di sospensione, a versare le imposte dovute per tale periodo con facoltà di rateizzazione delle stesse.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti senza applicazione di interessi di legge o di mora.

13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

14. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

15. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

16. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13 a 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**7. 22.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-

zione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

11. Alla lettera *b*), secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 le parole: « la partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « oppure la partecipazione ».

**\*7. 2.** Pizzolante.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

11. Alla lettera *b*), secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 le parole: « la partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « oppure la partecipazione ».

**\*7. 11.** Palladino.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

**7. 1.** Polverini.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. Al fine di definire sulla base di criteri oggettivi le situazioni in cui i lavoratori possiedono una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riconoscimento di tutte le condizioni di salute, derivanti da infortuni o malattie gravi, che comportino l'impossibilità di attendere alla propria attività lavorativa, riscontrabili da parte di un'autorità medica riconosciuta dalle strutture pubbliche, ai fini delle prestazioni INPS e INAIL.

10. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**7. 19.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria ne siano in quiescenza, spetta l'indennità di malattia a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei trentasei mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata ovvero risultino accreditati almeno cinque anni di contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**7. 26.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria ne siano in quiescenza, spetta l'indennità di malattia a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.

**7. 21.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia di cui al comma 8 sono coperti da contribuzione figurativa posta a carico dell'Inps.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**7. 24.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chiamenti, Lombardi, Tripiedi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è ammessa nella misura del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è ammessa nella misura del 40 per cento »;

b) dopo le parole: « Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato » sono inserite le seguenti: « e sono incrementati nelle seguenti misure: euro 25.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.500 per i motocicli, euro 1.200 per i ciclomotori, euro 4.000 per le autovetture e gli autocaravan detenuti in noleggio, euro 800 per i motocicli detenuti in noleggio e euro 550 per i ciclomotori detenuti in noleggio ».

**7. 9.** Simonetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

**7. 10.** Simonetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 10 dicembre 2014 n. 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , eventualmente anche in via sperimentale », sono soppresse;

b) dopo le parole: « compenso orario minimo » sono inserite le seguenti: « equo e adeguato per le prestazioni dei professionisti ».

**7. 01.** Palladino, Mucci.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Delega al Governo in materia di ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo).*

1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2017, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio di certezza del diritto e di semplificazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo;

b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando

gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**7. 02.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

## ART. 8.

*Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 8.000 euro e le parole: 5.000 euro con le seguenti: 8.000 euro.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla copertura dell'onere, della disposizione di cui al comma 1, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**8. 5.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 1, dopo le parole: le spese per iscrizione a master aggiungere le seguenti: a corsi accademici o universitari.*

**8. 6.** Rizzetto.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale aggiungere le seguenti: , finanziati da fondi intercassa o erogati dagli organismi accreditati ai sensi della normativa vigente,;*

b) *sopprimere le parole: , mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro.*

**8. 12.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché le spese aggiungere le seguenti: di viaggio, di soggiorno.

**\*8. 7.** De Girolamo.

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché le spese aggiungere le seguenti: di viaggio, di soggiorno.

**\*8. 17.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, dopo le parole:* spese di iscrizione a convegni e congressi aggiungere le seguenti: incluse le spese di viaggio e soggiorno che non possono superare, fermo il limite complessivo di 10.000 euro, i 3000 euro annui.

**8. 9.** Rostellato.

*Al comma 1, dopo le parole:* spese di iscrizione a convegni e congressi aggiungere le seguenti: e relative spese di viaggio e di soggiorno.

**\*8. 3.** Rizzetto.

*Al comma 1, dopo le parole:* spese di iscrizione a convegni e congressi aggiungere le seguenti: e relative spese di viaggio e di soggiorno.

**\*8. 8.** Vargiu, Palladino.

*Al comma 1, dopo le parole:* le spese di iscrizione a convegni e congressi aggiungere le seguenti: ivi incluse le spese di viaggio e soggiorno ad esse correlate.

**8. 11.** Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambroso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, dopo le parole:* certificazione delle competenze aggiungere le se-

guenti: l'iscrizione e attestazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole:* della disciplina vigente aggiungere le seguenti: e da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

**8. 15.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, dopo le parole:* certificazione delle competenze, aggiungere le seguenti: , compresi quelli erogati nell'ambito delle vigenti normative.

**8. 14.** Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambroso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, dopo le parole:* certificazione delle competenze, aggiungere le seguenti: le spese sostenute per ottenere le attestazioni di qualificazione dei servizi, quelle per l'.

**8. 10.** Rostellato.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità aggiungere le seguenti: iscrizione e attestazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

b) *al comma 1 dopo le parole:* della disciplina vigente aggiungere le seguenti: da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

**8. 4.** Labriola.

*Al comma 1, dopo le parole:* orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, *aggiungere le seguenti:* iscrizione e attestazione, ai sensi della legge n. 4 del 2013.

**8. 16.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, dopo le parole:* erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente *aggiungere le seguenti:* Entro il predetto limite annuo di 5.000 euro sono, inoltre, integralmente deducibili le spese sostenute per il rilascio da parte delle associazioni professionali dell'attestazione di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

**8. 13.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* Sono altresì integralmente *fino alla fine del comma.*

**8. 1.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto-legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard* minimi di servizio ai sensi del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un mas-

simo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.

**8. 2.** Labriola.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Al professionista che opera in forma singola o associata, che avvia uno studio professionale o un'attività di ricerca ed innovazione sono assicurate tutele e garanzie non patrimoniali per l'accesso al credito.

3. I professionisti che operano in forma singola o associata, per gli investimenti effettuati nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione, hanno diritto ad un credito di imposta del 20 per cento riconosciuto fino a un massimo della spesa di 20.000 euro.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento dei loro ammontare ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**8. 18.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Raccordo con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).*

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard* minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.

**8. 01.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 2.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole:* ai sensi della disciplina vigente, *aggiungere le seguenti:* nonché gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

**9. 6.** Boccadutri.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* le domande.

**9. 3.** Simonetti.

*Al comma 3, dopo le parole:* fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome *aggiungere le seguenti:* , in particolare sulle *start up* e l'autoimprenditorialità, femminile e giovanile.

**9. 1.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché.

**9. 4.** Simonetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e fornire informazioni in merito all'accesso a forme di previdenza complementare.

**9. 5.** De Girolamo.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Delega al Governo in materia di revisione e semplificazione dei codici Ateco).*

1. Il Governo è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di rivedere e semplificare il sistema di classificazione del codice

Ateco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coinvolgendo nell'attività di revisione l'ISTAT e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori;

b) riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine;

c) definendo le modalità di informazione dei soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l'ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**\*9. 01.** Labriola.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Delega al Governo in materia di revisione e semplificazione dei codici Ateco).*

1. Il Governo è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di rivedere e di semplificare il sistema di classificazione del codice Ateco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coinvolgendo nell'attività di revisione l'ISTAT e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori;

b) riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine;

c) definendo le modalità di informazione dei soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l'ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**\*9. 05.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Delega al Governo in materia di revisione e semplificazione dei codici Ateco).*

1. Il Governo è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di semplificare il sistema di classificazione del codice Ateco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coinvolgere nell'attività di revisione l'ISTAT e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori;

b) riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine;

c) definendo le modalità di informazione dei soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l'ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

1-bis. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

**9. 07.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Il Ministero dello sviluppo economico è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più provvedimenti al fine costituire il tavolo permanente delle professioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei requisiti per la partecipazione al tavolo dei soggetti rappresentativi, valorizzando il ruolo e il contributo dei consigli nazionali degli ordini professionali, delle forme aggregative ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2013 e delle associazioni di professionisti rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali;

b) identificazione degli obiettivi del tavolo permanente delle professioni;

c) definizione delle modalità di partecipazione e di organizzazione degli incontri;

d) eventuale assegnazione di risorse economiche finalizzate all'implementazione delle attività promosse dal tavolo.

**9. 02.** Labriola.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Tariffe professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale per gli anni 2018-2020, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni individua, sentite le rappresentanze del lavoro autonomo professionale, i livelli minimi e massimi dei compensi professionali, in relazione a specifiche categorie di attività, a cui le pubbliche amministrazioni possono fare riferimento nei rapporti contrattuali che instaurano con soggetti esercenti attività professionali.

2. Il riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione di compensi professionali non ricadenti entro i limiti stabiliti ai sensi del comma 1 non costituisce in ogni caso, motivo di illegittimità dell'atto amministrativo.

**9. 03.** Mucci, Palladino, Catalano.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi).*

1. Ai commi 1 e 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: « professionisti » aggiungere le seguenti: « , anche non organizzati in ordini e collegi. ».

**\*9. 04.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi).*

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: « professionisti » aggiungere le seguenti: « , anche non organizzati in ordini o collegi. ».

**\*9. 06.** Gribaudo, Paris, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 2.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

**10. 9.** Gnechi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo,

Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: misure di prevenzione e protezione idonee aggiungere le seguenti: minime e indispensabili.*

**10. 8.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione con la seguente: retribuita.*

**10. 3.** Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o senza.*

**10. 6.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) convocazione di un tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione di tutte le parti sociali interessate dalla materia oggetto del decreto.

**10. 10.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10. 5.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**10. 4.** Martelli, Airaudo, Placido.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: natura sostanziale o aggiungere le seguenti: meramente.

**10. 7.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

**10. 1.** Polverini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

**10. 11.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

*(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi).*

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) In fine, per il versamento dell'acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal comma 1.

3. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.

**10. 01.** Mucci, Palladino, Catalano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

*(Modalità di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi).*

1. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.

**10. 02.** Mucci, Palladino, Catalano.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: dei lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: che svolgono attività professionali ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Resta fermo rispetto dei requisiti di qualificazione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) *al comma 3, alinea, dopo le parole:* attività professionale *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 1.

**11. 1.** Polverini.

*Al comma 1, dopo le parole:* partecipazione dei lavoratori autonomi *sopprimere le seguenti:* , liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi professionali.

**11. 3.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole:* agli appalti pubblici *aggiungere le seguenti:* per la prestazione di servizi.

**11. 9.** Rostellato.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

**11. 8.** Palladino.

*Al comma 3, alinea, premettere le parole:* Per favorire la crescita e lo sviluppo dei professionisti e.

**\*11. 10.** Rostellato.

*Al comma 3, alinea, premettere le parole:* Per favorire la crescita e lo sviluppo dei professionisti e.

**\*11. 11.** Tinagli.

*Al comma 3, alinea, premettere le parole:* Per aiutare i professionisti nella crescita, nello sviluppo e nell'ottimizzazione della gestione della loro attività professionale e.

**11. 4.** Abrignani.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* ai bandi *aggiungere la seguente:* pubblici.

**11. 6.** Simonetti.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* , appalti privati consentiti *aggiungere le seguenti:* per la prestazione di servizi.

**11. 2.** Polverini.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole da:* è riconosciuta ai soggetti *fino alla fine dell'alinea, con le seguenti:* i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita possono.

*Conseguentemente, all'inizio delle lettere a), b) e c), sopprimere la parola:* di.

**11. 14.** Mannino, Ciprini, Cominardi, Dal'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di consentire l'accesso dei liberi professionisti ai contratti di rete, in tutti i casi in cui è previsto per le imprese, all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali.

4-septies. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.

4-octies. I professionisti sono tenuti a depositare il contratto nell'apposito registro dei contratti di rete, presso le Camere di Commercio, che ne danno tempestiva

comunicazione agli ordini professionali di appartenenza; questi ultimi sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente i professionisti stessi.

*4-novies.* Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma *4-quinquies* si applicano solo ove compatibili ».

**11. 13.** Paris, Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Catalano, Quintarelli, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di consentire l'accesso dei liberi professionisti ai contratti di rete, in tutti i casi in cui è previsto per le imprese, all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

« *4-sexies.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonoma ed i soggetti esercenti attività libero-professionali.

*4-septies.* I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma *4-quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.

*4-octies.* Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di

commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.

*4-novies.* L'attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Le disposizioni di cui al comma *4-quinquies* si applicano solo ove compatibili ».

**11. 5.** Rizzetto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le stazioni appaltanti pubbliche devono accettare la partecipazione ai loro bandi dei soggetti che svolgono attività professionale come definiti nel comma 3.

**11. 7.** Simonetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Ampliamento delle possibilità di aspettativa dei dipendenti pubblici per intraprendere un'attività professionale e imprenditoriale).*

All'articolo 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate la seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « per un periodo di undici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo massimo di cinque anni, anche non continuativi »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatto salvo il divieto di utilizzare le informazioni di cui si è a conoscenza in virtù del ruolo pubblico svolto, per acquisire un indebito vantaggio nello svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale; ».

**11. 01.** Misuraca, Pizzolante.

ART. 12.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, in caso di astensione dall'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, godono di una contribuzione figurativa posta a carico dell'Inps per la durata del periodo di godimento della astensione dall'attività lavorativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.

**12. 4.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'indennità di maternità di cui al comma 1, è riconosciuta alla lavoratrice autonoma, al padre solo nei casi esclusivamente previsti dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001; n. 151, e successive modificazioni.

**12. 1.** De Girolamo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« 1. L'indennità di cui all'articolo 66 è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività e viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda

in carta libera, corredata di un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194 ».

**12. 2.** Mucci, Palladino, Catalano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo le parole «viene erogata dall'INPS» sono aggiunte le seguenti: « indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, ».

**12. 3.** Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Congedi parentali).*

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

2. Alla copertura dell'onere della disposizione di cui al comma 1, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**12. 01.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Indennità in caso di violenza di genere).*

1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

2. L'INPS provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.

3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.

**12. 02.** De Girolamo.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Indennità in caso di violenza di genere).*

1. Viene estesa al lavoratore autonomo l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

2. L'INPS provvede ad erogare l'indennità alla lavoratrice e al lavoratore autonomo per tre mesi in base ad una quota mensile pari all'80 per cento calcolato

sull'ultima denuncia dei redditi presentata dal lavoratore e dalla lavoratrice autonoma.

3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inseriti nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.

4. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**12. 03.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

## ART. 13.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* in via continuativa.

**13. 2.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* non comportano l'estinzione *con le seguenti:* non possono in nessun caso essere motivo per l'estinzione.

**13. 7.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 1, sostituire la parola:* centocinquanta *con la seguente:* centottanta.

**13. 4.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

**\*13. 1.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

**\*13. 18.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, dopo le parole:* fatto salvo il venir meno *aggiungere la seguente:* motivato.

**13. 5.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dell'interesse del committente *con le seguenti:* dell'oggetto della prestazione.

**13. 13.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 2, dopo le parole:* sostituzione delle lavoratrici autonome *aggiungere le seguenti:* non iscritte ad ordini, albi o collegi professionali.

**13. 8.** Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole:* sostituzione delle lavoratrici autonome *aggiungere le seguenti:* esercenti professioni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.4 del 2013.

**13. 9.** Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile *con le seguenti:* di altro professionista di fiducia della lavoratrice stessa.

**13. 14.** Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 2, dopo le parole:* dell'articolo 230-bis del codice civile *aggiungere le seguenti:* purché in possesso dei medesimi titoli abilitanti alla professione.

**13. 12.** Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 3, dopo le parole:* il versamento *aggiungere le seguenti:* degli adempimenti tributari e delle imposte,.

**\*13. 3.** Abrignani.

*Al comma 3, dopo le parole:* il versamento *aggiungere le seguenti:* degli adempimenti tributari e delle imposte,.

**\*13. 15.** Paris.

*Al comma 3, sostituire le parole:* e dei premi assicurativi *con le seguenti:* dei premi assicurativi, degli adempimenti tributari e delle relative imposte.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole:* a versare i contributi, e i premi maturati *con le seguenti:* a versare i contributi, i premi maturati, le tasse e le imposte.

### 13. 11. Rostellato.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

4. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, in caso di malattia e infortunio previsti dal presente articolo, non solo soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, né agli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 in relazione al periodo di tempo della malattia o dell'infortunio. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni della malattia o dell'infortunio ai competenti uffici finanziari entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termini la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7 comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

### 13. 16. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. In caso di malattia o infortunio di una gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività per un periodo non inferiore a novanta giorni, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni.

### 13. 6. Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti senza applicazione di interessi di legge o moratori.

**13. 17.** Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia).*

1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pur l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**13. 01.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo).*

1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, il quarto comma è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**13. 02.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Congedi per familiari di disabili gravi).*

1. Al fine di rafforzare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: « abilitare l'INPS ad attivare ed estendere ai lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i benefici previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**13. 03.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

## ART. 14.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di comune accordo dalle parti aggiungere le seguenti: e dei tempi richiesti dal committente.*

**14. 2.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 409, dopo il numero 5) è inserito il seguente: « 5-bis) rapporti di lavoro autonomo ».*

**14. 1.** Paris, Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

## ART. 14-bis.

*(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo).*

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di *welfare*;
- c) formazione professionale;
- d) equo compenso.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**14. 04.** Gribaudo, Paris, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

## ART. 14-bis.

*(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo).*

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di *welfare*;
- c) formazione professionale.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**\*14. 01.** Abrignani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

## ART. 14-bis.

*(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo).*

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro auto-

nomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di *welfare*;
- c) formazione professionale.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**\*14. 03.** Gribaudo, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo).*

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale contrae un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione

predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali.

**14. 02.** Martelli, Airaudo, Placido.

**ART. 15.**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

*1-bis.* Il lavoro agile consiste in una prestazione volontaria di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

**15. 18.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incrementare la competitività aggiungere le seguenti: e la flessibilità.*

**15. 7.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, dopo le parole: dei tempi di vita e di lavoro aggiungere le seguenti: nonché in attuazione del principio di accomodamento ragionevole di cui alla Con-*

venzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

**15. 11.** Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante accordo aggiungere la seguente: volontario.*

**15. 1.** Polverini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra le parti con le seguenti: tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali.*

**15. 13.** Giorgio Piccolo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra le parti aggiungere le seguenti: in base alle previsioni della contrattazione collettiva.*

**15. 14.** Gribaudo, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra le parti aggiungere le seguenti: con l'ausilio delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.*

**15. 12.** Rostellato.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra le parti aggiungere le seguenti: che può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore*

ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

**15. 6.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.*

**15. 19.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno gli stessi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi per i lavoratori che svolgono regolarmente attività, con le medesime mansioni, nei locali dell'impresa. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro in modalità agile.*

**15. 16.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: senza una postazione fissa aggiungere le seguenti: appositamente predisposta dal datore di lavoro.*

**15. 2.** Polverini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro i soli limiti di durata massimo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva con le seguenti: ed ai fini della regolamentazione dell'orario di lavoro, la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.*

**15. 10.** Rostellato.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: giornaliero e.*

**\*15. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: giornaliero e.*

**\*15. 15.** Tinagli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

**\*\*15. 3.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

**\*\*15. 9.** Rizzetto.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* La modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

*1-ter.* Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

*1-quater.* Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo,

né di applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

**15. 17.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Se i contraenti stabiliscono un luogo di lavoro nell'accordo di cui all'articolo 16, comma 1, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi si applica l'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi si applica l'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le relative indennità e i rimborsi spettanti.

**15. 8.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 793 è abrogato.

**15. 4.** Gebhard, Gnechi.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Individuazione di fasce di disponibilità)*

1. La contrattazione collettiva, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individua fasce di disponibilità massima, ovvero dei periodi durante i quali il lavoratore agile s'impegna ad essere reperibile, tenuto conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'impresa.

**15. 01.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: disciplina aggiungere le seguenti: , nell'ambito della contrattazione collettiva, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,.*

**16. 13.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Diritto alla disconnessione).*

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

**16. 12.** Gribaudo, Bonomo, Rotta, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: individua altresì aggiungere le seguenti: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale,.*

**16. 7.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i tempi di riposo aggiungere le seguenti: o le fasce orarie di disponibilità.*

**16. 8.** Rostellato.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvi eventuali periodi di reperibilità specificamente concordati.*

**16. 4.** Polverini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stipula dell'accordo può svolgersi davanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o da un avvocato o da un consulente del lavoro.*

**16. 11.** Rostellato.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'accordo individua le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione del lavoratore inteso come il diritto di non utilizzare le apparecchiature che servono allo svolgimento agile della prestazione lavorativa senza che da ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi spettanti.

*1-ter.* L'assenza o la mancanza di un accordo sui tempi di riposo del lavoratore, sulle misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e le conseguenze che ne derivano sul corretto adempimento della prestazione lavorativa svolta dal dipendente non possono giustificare l'adozione di una sanzione né costituiscono giustificato motivo di licenziamento del lavoratore.

*1-quater.* Il datore di lavoro adotta adeguate misure di sicurezza per evitare perdita, violazione e manomissione dei dati personali, per la tutela della riservatezza del dipendente e per separare il traffico e i flussi telematici e digitali di tipo lavorativo da quello personale del dipendente e per garantire al lavoratore un effettivo godimento del periodo di riposo e del diritto alla disconnessione.

1-*quinquies*. Le conseguenze che derivano dall'inesatto adempimento della prestazione lavorativa del lavoratore non possono costituire motivo per l'adozione di una sanzione o giusto motivo di licenziamento per il datore di lavoro che non ha rispettato l'accordo sulle modalità di esercizio del diritto alla disconnessione del lavoratore.

**16. 14.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il ricorso alla disconnessione non comporta alcuna conseguenza penalizzante sul rapporto di lavoro ovvero sui trattamenti retributivi del lavoratore.

**16. 3.** Polverini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.

**16. 5.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 2, ovunque ricorra, sostituire la parola: recesso con le seguenti: recesso dall'accordo.*

**16. 9.** Rostellato.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In ogni caso, tale recesso non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

**16. 15.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* In ogni caso, tale recesso non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

**16. 16.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In presenza di giusta causa il datore di lavoro, può recedere dall'accordo per lo svolgimento di attività lavorativa in modalità di lavoro agile, prima della scadenza del termine; il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile può recedere prima della scadenza del termine per giustificato motivo, in ogni caso sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore è necessario il preavviso.

**16. 6.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: In presenza di un giustificato motivo, aggiungere le seguenti: come disciplinato dagli accordi collettivi ovvero individuali,.*

**16. 2.** Polverini.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato con le seguenti: In ogni caso, tale recesso non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.*

**16. 17.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Nel caso di avvenuta interruzione della modalità di lavoro agile, le parti ripristinano il rapporto di lavoro secondo la modalità originaria.

**16. 1.** Polverini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e/o aziendale, il lavoratore ha la facoltà di richiedere lo

svolgimento della propria attività in modalità *smart working*. Il rifiuto da parte del datore di lavoro di concordare la variazione della modalità di svolgimento della prestazione è ammesso solo in caso di comprovate ragioni tecniche-organizzative aziendali.

**16. 10.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Carattere volontario e reversibilità).*

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale o collettivo.

**16. 01.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Carattere volontario e reversibilità).*

1. Il datore di lavoro ed il lavoratore hanno la facoltà di scegliere la modalità di lavoro agile.

2. Il datore di lavoro che rifiuti di accordare al lavoratore la modalità di lavoro agile ha l'onere di addurre le ragioni oggettive ostative a sostegno del rifiuto medesimo.

3. Il lavoratore può optare per la modalità di lavoro agile e ciò non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni lavorative dello stesso.

**16. 02.** Polverini.

ART. 17.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 17. – *(Trattamento del lavoratore).*

– 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

**17. 3.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* come stabilito dalla contrattazione collettiva.

**17. 5.** Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. I lavoratori impiegati in forme di lavoro agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

3. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori impiegati in forme di lavoro agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

4. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con oneri a carico del datore di lavoro.

**17. 2.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Al comma 2, sostituire le parole:* può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze *con le seguenti:* deve essere garantito, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze al pari di quella fornita ai lavoratori dipendenti che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

**17. 6.** Rostellato.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16.

**17. 1.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* in modalità formali, non formali o informali.

**17. 4.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Diritto alla riservatezza).*

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**17. 01.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Protezione dei dati, custodia e riservatezza).*

1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.

3. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

**17. 03.** Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, è sostituito dal seguente:

«ART. 1 – *(Titolo ed esercizio della professione di attuario).* – 1. Per esercitare

la professione di Attuario è necessaria la iscrizione nell'albo. Il titolo professionale di "Attuario" spetta a coloro che abbiano superato l'Esame di Stato per l'esercizio della professione. Per l'accesso all'Esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.

2. L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali ».

**17. 02.** Pizzolante.

ART. 18.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18 – 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.

**18. 1.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 18.

*(Potere di controllo e disciplinare).*

1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a di-

stanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso, né sono utilizzabili a fini disciplinari.

2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**18. 5.** Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, premettere il seguente:* 01. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

**18. 2.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.

**18. 3.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* individuate dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**18. 6.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

**18. 4.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Diritto alla disconnessione).*

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

**\*18. 01.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Diritto alla disconnessione).*

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, finalizzati al recupero delle energie psichiche, non può avere ripercussioni sul

rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

**\*18. 02.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 19.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, limitatamente agli strumenti e ai mezzi forniti per svolgere la prestazione lavorativa. A tal fine, all'atto della stipula dell'accordo di cui all'articolo 16, il datore di lavoro consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Tale informativa dovrà essere aggiornata, se necessario, nel caso in cui venissero forniti al lavoratore, successivamente alla stipula, altri strumenti o mezzi per la prestazione.

**19. 7.** Rostellato.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Gli obblighi relativi si intendono interamente assolti con la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'informativa scritta nella quale sono individuati, limitatamente alla dotazione degli strumenti forniti dal datore di lavoro al lavoratore, i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

**19. 3.** Rizzetto.

*Al comma 1, sostituire la parola: garantisce con la seguente: promuove.*

**19. 6.** Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere la parola: almeno.*

**19. 1.** Martelli, Airaudo, Placido.

*Al comma 1, dopo le parole: almeno annuale, aggiungere le seguenti: ovvero ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso,.*

**19. 5.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e i rischi specifici.*

**19. 8.** Tinagli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché le azioni messe in campo dal datore di lavoro stesso per impedirli.*

**19. 4.** Polverini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.*

**19. 2.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

« ART. 19-bis.

*(Formazione per la prevenzione della salute psico-fisica del lavoratore agile).*

1. Il datore di lavoro che intenda avvalersi di lavoratori in modalità agile, predispone, con spese a proprio carico, percorsi di sostegno e formazione per evitare il determinarsi di rischi di sovraccarico cognitivo ed emotivo, cosiddetta sindrome di « bum out », nonché per tu-

telare l'equilibrio psico-fisico del dipendente. In particolare:

a) adotta buone prassi, anche tramite accorgimenti tecnici, e modelli organizzativi di gestione del personale in modalità agile, volti a garantire al dipendente la separazione della vita lavorativa da quella privata;

b) predispone programmi di formazione specifica, informazione e prevenzione sul rischio stressogeno, capacità di gestione del cambiamento, negoziazione e conflitto organizzativo;

c) adotta piani di affiancamento e colloqui individuali periodici con figure professionali certificate;

d) predispone incontri periodici con il *team* dei dipendenti per favorire l'inclusione e il lavoro di gruppo.

**19. 01.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 20.

*Sopprimere il comma 1.*

**20. 1.** Rizzetto.

*Sopprimere il comma 2.*

**20. 2.** Simonetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, gli oneri derivanti dal riconoscimento da parte dell'INAIL degli infortuni occorsi per causa violenta in occasione di lavoro mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, costituiscono oneri a carico ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e gli oneri relativi a tutte le malattie professionali riconosciute dall'INAIL al lavoratore che svolge la prestazione in parte in modalità

di lavoro agile costituiscono oneri indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

**20. 3.** Rostellato.

*Al comma 3 sopprimere le parole: e risponda a criteri di ragionevolezza.*

**20. 4.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

*ART. 20-bis.*

*(Contrattazione collettiva).*

1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.

**\*20. 01.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

*ART. 20-bis.*

*(Contrattazione collettiva).*

1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.

**\*20. 05.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

*ART. 20-bis.*

*(Tavolo permanente delle professioni).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è

istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Tavolo tecnico permanente delle professioni al fine di:

a) monitorare l'applicazione e lo stato di attuazione della presente legge;

b) definire e proporre misure relative alle questioni previdenziali, assistenziali, della formazione, dei compensi e delle controversie, nel settore del lavoro autonomo di cui alla presente legge;

c) predisporre una relazione annuale da inviare alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Al Tavolo di cui al comma 1, è composto da rappresentanti: del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni datoriali, delle associazioni del settore delle professioni autonome.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e i criteri relativi all'istituzione e alla funzionalità del Tavolo di cui al presente articolo.

4. Dall'istituzione del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**20. 02.** Airaudo, Martelli, Placido.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

*ART. 20-bis.*

1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui

modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l'uso del proprio computer o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.

2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.

4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro *smart* o agile, di cui all'articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecno-

logiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

**20. 03.** Airaudo, Scotto, Placido, Martelli, Paglia, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Duranti, Carlo Galli, Nicchi, Costantino, Fassina.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Istituzione Osservatorio sul lavoro agile).*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sul lavoro agile di cui all'articolo 15 della presente legge. Le finalità dell'osservatorio di cui al comma precedente sono:

a) monitorare la diffusione e l'evoluzione del fenomeno;

b) valutare gli impatti sul mercato del lavoro;

c) valutare gli effetti che determinano le nuove disposizioni, al fine di proporre opportuni correttivi.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale degli osservatori già esistenti sullo *smart working*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

**20. 04.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Modalità per la flessibilità dell'orario).*

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 marzo 2003, n. 66 e successive modificazioni, i datori di lavoro possono stabilire forme

flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:

a) il lavoratore può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;

b) per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma, il datore di lavoro istituisce la banca delle ore;

c) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.

3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.

**20. 06.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ferie solidali).*

1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo possono essere ceduti in tutto o in parte tra

lavoratori dipendenti, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.

3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.

**20. 07.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Banca delle ore).*

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è possibile istituire la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

2. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, nonché le ferie e i riposi aggiuntivi da utilizzare entro l'anno successivo a quello di maturazione.

3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore in retribuzione o come permessi compensativi.

4. Il datore di lavoro, a domanda del lavoratore, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenuto conto

delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.

5. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.

6. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.

**20. 08.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 21.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**21. 01.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	145
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di riformulazione dell'emendamento Amato 3.47</i> ) .....	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato .....	144
--	-----

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Davide Faraone, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.*

##### La seduta comincia alle 9.45.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stato ritirato l'emendamento Marazziti 3.44.

Ricorda che nell'ultima seduta sono stati votati, da ultimi, gli identici emendamenti Gigli 1.126 e Palmieri 1.1205 e che nella medesima seduta la relatrice, in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite al comma 7 dell'articolo 1, ha presentato una proposta di riformulazione degli emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68. Nella seduta odierna, pertanto, l'esame riprenderà dall'emendamento Pagano 1.1012.

Ricorda, altresì, che alle 14 è prevista una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in merito al seguito dell'esame, in sede referente, del provvedimento in oggetto.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.1012.

Paola BINETTI (Misto-UDC) evidenzia come l'emendamento Pagano 1.1012 sia volto a riaffermare e rendere esplicita la posizione di coloro che ritengono essenziale evitare, da un lato, l'accanimento terapeutico e, dall'altro, l'eutanasia.

Invita, dunque, la relatrice e la Commissione a svolgere un supplemento di riflessione e a non respingere una proposta emendativa che migliorerebbe il testo del provvedimento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, osserva che, pur essendo il tema sollevato indubbiamente significativo, la relativa discussione potrà essere più propriamente svolta durante l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.1012.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.993.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.993.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Calabrò 1.1503, la cui finalità è quella di eliminare i fraintendimenti presenti nel testo base, esplicitando che il medico deve essere un alleato del paziente e non un semplice esecutore testamentario.

Paola BINETTI (Misto-UDC) illustra l'emendamento Calabrò 1.1503, che riprende i concetti già sviluppati nell'emendamento Pagano 1.1012. Ribadisce, quindi, la necessità di precisare chiaramente nel testo del provvedimento l'impossibilità, per il medico, di cagionare la morte del paziente.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) concorda con le considerazioni del presidente riguardo la più corretta collocazione del tema sollevato nell'ambito dell'articolo 3,

pur precisando che si tratta di una questione ineludibile che, pertanto, dovrà essere assolutamente affrontata e approfondita nella dovuta maniera.

Domenico MENORELLO (CI), pur condividendo i ragionamenti svolti dai colleghi Binetti e Gigli, ritiene tuttavia che la riformulazione proposta dalla relatrice degli identici emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68 già recepisca, almeno in parte, le preoccupazioni sollevate. Ritira, quindi, la sua firma all'emendamento Calabrò 1.1503.

Fa presente, inoltre, che, essendo in corso la discussione generale in Assemblea sul decreto-legge in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio (A.C. 4280), sarebbe opportuno sospendere i lavori della Commissione per consentire ai colleghi di seguire la discussione in Assemblea. Al riguardo, richiama il dettato dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), ritenendo corretto sviluppare un dibattito costruttivo, in modo che si possa pervenire alla conclusione dell'esame del provvedimento senza ulteriori interruzioni, propone di sospendere brevemente la seduta per consentire ai vari gruppi di risolvere alcuni punti cruciali, per poi proseguire più speditamente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in risposta ai rilievi procedurali formulati dal deputato Menorello, ricorda che, sulla base di una prassi costante, sancita dall'interpretazione data dalla Giunta per il Regolamento al comma 5 dell'articolo 30 del Regolamento stesso, il divieto di contemporaneo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni viene costantemente e inequivocabilmente riferito ai soli casi in cui l'Assemblea tenga una seduta in cui siano previste votazioni, salvo diversa disposizione del Presidente della Camera.

Rileva, quindi, che i deputati Menorello e Gigli non hanno evidentemente avuto modo di conoscere l'esito della lunga ri-

unione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso mercoledì 8 febbraio, per decidere le modalità di prosecuzione dei lavori sul provvedimento in oggetto. Precisa quindi che in quella sede, tenuto conto del numero particolarmente elevato di ore di seduta già svolte e del numero cospicuo di votazioni rimanenti, nonché della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, prevista a partire da lunedì 20 febbraio, si è convenuto di accelerare i lavori per concentrarsi sui punti nodali del testo in discussione, evitando per quanto possibile il ricorso a sedute notturne vista la delicatezza dei temi trattati, utilizzando tutti gli spazi a disposizione per sedute molto ampie, come quella odierna. Rileva, in proposito, che molti dei contenuti degli emendamenti attualmente in discussione sono sostanzialmente accolti dalla proposta di riformulazione degli emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68, illustrata dalla relatrice nella seduta precedente, come dimostrato anche dall'intenzione del collega Menorello di ritirare la sua firma dall'emendamento Calabrò 1.1503. Nel dichiararsi dispiaciuto del fatto che non si tenga conto degli esiti della citata riunione dell'Ufficio di presidenza, fa presente che un'ulteriore valutazione potrà essere effettuata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza previsto per la giornata odierna, alle ore 14. Segnala che sarà possibile valutare una richiesta di ulteriore rinvio dell'esame in Assemblea solo nel caso in cui ci sia assoluta chiarezza sui tempi e sulle modalità relative alla conclusione dell'esame in Commissione.

Daniela SBROLLINI (PD), nel condividere pienamente l'approfondita ricostruzione del presidente, ricorda che in sede di Ufficio di presidenza si è svolta una discussione ampia non solo nella sua durata ma anche per la presenza delle diverse forze politiche e che in quella sede il gruppo del Partito democratico, insieme a quelli di SI-SEL e del Movimento 5 Stelle, ha avanzato la proposta di effettuare eventualmente anche sedute notturne. Ritiene, quindi, necessario un ulteriore chiarimento

nel corso del prossimo Ufficio di presidenza.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, nel ricordare di avere già cercato di mediare fra le diverse posizioni recependo i contenuti di diversi emendamenti, ritiene inaccettabile la richiesta di sospensione avanzata dal deputato Gigli.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), insiste sulla propria richiesta, di natura politica, volta a cercare soluzioni idonee a superare alcuni punti critici del provvedimento in esame, riservandosi di utilizzare tutte le possibilità di intervento sull'articolo in discussione e, soprattutto, sull'articolo 3, relativo alle disposizioni anticipate di trattamento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che fino ad ora la presidenza ha concesso tempi ampi per gli interventi in dichiarazione di voto, anche a deputati che non ne avrebbero diritto, riservandosi di modificare tale atteggiamento di massima disponibilità qualora dovesse ostacolare l'ordinato svolgimento dei lavori.

La Commissione respinge l'emendamento Calabrò 1.1503.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiarisce che l'intervento del collega Menorello non aveva intenti ostruzionistici ma solo la finalità di approfondire le modalità di applicazione del Regolamento della Camera. Concorda in ogni caso con il collega Gigli sull'indicazione di metodo circa la necessità di un confronto politico sui punti critici del testo in esame.

Paola BINETTI (Misto-UDC) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.155, segnalando che l'esenzione del medico da ogni responsabilità, civile e penale, appare in contrasto con una costante giurisprudenza. Evidenzia inoltre l'opportunità di realizzare un coordinamento con la proposta di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario (A.C. 259-B), che la Camera si accinge ad approvare. Invita, quindi, la

relatrice e la Commissione a valutare l'ipotesi di accantonare la predetta proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.155.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Carnevali 1.66.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.1209, avanzata dalla relatrice nel corso della seduta precedente, ringraziando quest'ultima per la serietà del suo lavoro. Nell'osservare che in tal modo si riequilibra il rapporto tra medico e paziente, segnala che rimane da chiarire cosa può accadere in caso di controversia.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 1.68, rilevando che in tal modo si riequilibra il contenuto del comma 7 rendendo, tramite il richiamo al rispetto della deontologia professionale, i medici non meri esecutori, e istituendo anche dei legami con il provvedimento sulla responsabilità professionale del personale sanitario, in corso di approvazione alla Camera.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione sugli identici emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68, come riformulati dai rispettivi presentatori, nei termini indicati dalla relatrice.

Silvia GIORDANO (M5S) dichiara la contrarietà del suo gruppo alla riformulazione proposta, precisando di non voler soffermarsi per il momento sui rilievi critici di natura politica. Passando al merito del testo, sottolinea il forte rischio connesso al fatto di inserire in un testo di legge un rinvio alla deontologia professionale. Ricorda, in proposito, che i codici deontologici possono essere modificati, di fatto, su iniziativa di una minoranza degli appartenenti agli ordini professionali. Se-

gnala che in tal modo potrebbero essere vanificate alcune previsioni innovative che si vogliono introdurre con il testo in discussione.

Segnala, altresì, il rischio per cui il riferimento alla rinuncia ai trattamenti, previsto nella proposta di riformulazione in discussione, non ricomprenda pienamente anche la loro interruzione.

Domenico MENORELLO (CI) esprime apprezzamento per la riformulazione proposta, ritenendo doveroso un richiamo alla deontologia professionale. Invita peraltro a riflettere sull'opportunità di un maggiore coordinamento con quanto previsto dalla suddetta proposta di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) condivide la proposta di riformulazione, invitando a seguire un identico metodo per il prosieguo dei lavori, anche per scongiurare il pericolo di sedute eccessivamente lunghe.

Segnala, peraltro, una possibile contraddizione tra i due periodi della predetta proposta di riformulazione.

Richiamando nel dettaglio i contenuti dell'attuale codice deontologico dei medici, in particolare l'articolo 17, che vieta atti finalizzati a promuovere la morte, l'articolo 18 sui trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica, l'articolo 20, sull'autonomia e responsabilità del medico nella relazione di cura, e l'articolo 22, sul rifiuto di prestazione professionale, osserva che essi sono ampiamente sovrapponibili ad alcuni emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario. Prende atto, quindi, che l'obiezione di coscienza entra a pieno titolo, grazie alla riformulazione proposta dalla relatrice, all'interno del provvedimento in discussione.

Marisa NICCHI (SI-SEL) preannuncia il suo voto contrario sugli emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68, così come riformulati. Giudica pleonastica la riformulazione, atteso che l'eutanasia è già vietata dall'ordinamento, ritenendo inoltre non opportuno fissare in una legge principi deontologici o attinenti alle buone

pratiche professionali, in palese violazione dell'autonomia dei medici.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), pur prendendo atto che la riformulazione proposta rappresenta un passo avanti rispetto al testo originario degli emendamenti in discussione, si dichiara ancora non soddisfatto da quanto da essa previsto. Ritiene, infatti, che tale formulazione sia contraddittoria, alimentando confusione tra il ruolo del paziente e quello del medico. Ritiene, inoltre, poco opportuno prevedere in una legge il riferimento alla deontologia professionale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa notare che la riformulazione proposta mira a prendere in considerazione sia la volontà del paziente sia il ruolo fondamentale del medico in ordine al rischio di prestare trattamenti – tra i quali richiama, a titolo di esempio, il metodo Stamina – contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo per una precisazione, osserva che il metodo Stamina, richiamato a titolo di esempio dal presidente, andrebbe considerato come non basato su evidenze scientifiche e, per questo, a suo avviso, non rientrerebbe nel campo di applicazione degli emendamenti in discussione, così come riformulati.

Alessandro PAGANO (LNA) ritiene che la riformulazione in discussione sia incompiuta, mancando un riferimento alle evidenze scientifiche e alle linee guida.

Giovanni MONCHIERO (CI) osserva come la riformulazione degli emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68 contribuisca a chiarire il quadro dei trattamenti possibili, rispettando la volontà del paziente, ma al contempo coinvolgendo la figura del medico, che appare fondamentale al fine di scongiurare eventuali trattamenti di cura del tutto fuori luogo.

Paola BINETTI (Misto-UDC) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68, così come riformulati, facendo presente che tale riformulazione, a suo avviso, rappresenta un buon passo avanti verso una direzione rispettosa del ruolo del paziente e del medico.

Ritiene, inoltre, che la rinuncia di trattamenti sanitari da parte del paziente possa assumere rilevanza, oltre che all'inizio di un trattamento, anche nel corso del suo svolgimento.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, sottolinea come lo scopo della riformulazione sia quello di esaltare il ruolo del medico, la cui funzione non può certamente essere limitata ad una mera presa d'atto.

Rileva, quindi, che la questione sollevata dalla collega Binetti risulta fondata, precisando che le evidenze scientifiche devono necessariamente essere ricomprese nelle buone pratiche clinico-assistenziali. Si tratta di un tema sul quale, comunque, potranno essere sviluppate ulteriori riflessioni durante l'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68, come riformulati dai presentatori, devono intendersi preclusi o assorbiti gli identici emendamenti Calabrò 1.1506, Palmieri 1.1202 e Gigli 1.133, nonché gli emendamenti Schullian 1.149, Binetti 1.156, Gigli 1.83 e Marzano 1.9.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) dichiara di non condividere le valutazioni del presidente relative alla preclusione del suo emendamento 1.83, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68, come riformulati dai presentatori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, precisa che l'emendamento Gigli 1.83 deve rite-

nersi precluso in quanto avente contenuto incompatibile con quello degli emendamenti appena approvati, interamente sostitutivo del comma 7 dell'articolo 1.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene che le precisazioni fornite non siano esaurienti.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che i termini della questione sono stati sufficientemente chiariti dalla presidenza ed invita a non indugiare ulteriormente, proseguendo nei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la Commissione passa adesso all'esame dell'emendamento Fucci 1.41, facendo presente che i primi due periodi sono da considerarsi preclusi a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68, come riformulati dai presentatori.

Dalila NESCI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Fucci 1.41 (nella parte non preclusa).

Donata LENZI (PD), *relatrice*, osserva che la seconda parte dell'emendamento Fucci 1.41 non rientra nel tema affrontato dall'articolo 1, riferendosi piuttosto alle DAT, ricordando di aver invitato i presentatori a ritirarlo.

Alessandro PAGANO (LNA) ritira l'emendamento Fucci 1.41, di cui è cofirmatario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita la relatrice ed il Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative riferite ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 1, precisando che l'emendamento Schullian 1.150 è stato ritirato.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Pagano 1.1765, Mantero 1.20, Palmieri 1.1211, nonché degli identici emendamenti

Locatelli 1.5 e Nicchi 1.59, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Monchiero 1.147.

Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti Binetti 1.157 e 1.159, Menorello 1.135 e Binetti 1.158, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Fucci 1.50.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alle valutazioni della Commissione.

Alessandro PAGANO (LNA) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.1765.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.1765.

Matteo MANTERO (M5S) illustra l'emendamento 1.20, a sua prima firma, sottolineando come questo non rechi una previsione in contrasto con la deroga prevista per i casi d'urgenza ma, al contrario, contribuisca a fare maggiore chiarezza.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia un voto contrario sull'emendamento Mantero 1.20, osservando che, qualora l'emendamento fosse accolto, potrebbe essere di fatto impedito al medico di salvare la vita del paziente.

Alessandro PAGANO (LNA) preannuncia un voto contrario sull'emendamento Mantero 1.20.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 1.20.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita la relatrice a rivedere il proprio giudizio sull'emendamento 1.1211, a sua prima firma.

Paola BINETTI (Misto-UDC) conviene sull'opportunità di approfondire il problema delle situazioni di emergenza alla luce dei dati che testimoniano come l'in-

intervento immediato del medico innalzi significativamente le possibilità di sopravvivenza del paziente.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Palmieri 1.1211, evidenziandone gli aspetti positivi, in quanto evita di porre il medico in una situazione di difficoltà, impedendogli di compiere il proprio dovere.

La Commissione respinge l'emendamento Palmieri 1.1211.

Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia un voto favorevole sugli identici emendamenti Locatelli 1.5 e Nicchi 1.59, dichiarando di non comprendere le ragioni del parere contrario della relatrice, essendo le proposte emendative coerenti con la parte del provvedimento riferita alle situazioni di urgenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Locatelli 1.5 e Nicchi 1.59 ed approva l'emendamento Monchiero 1.147, sottoscritto dai deputati Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Marazziti, Nicchi e Palmieri (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (Misto-UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.157, ricordando che occorre tenere conto della prassi corrente negli ospedali. Tale proposta emendativa fornisce, a suo avviso, una formulazione più incisiva al fine di garantire che l'inclusione della comunicazione nel tempo di cura non rimanga lettera morta.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) rileva che la proposta della collega Binetti parte dal presupposto per cui attualmente il consenso informato viene considerato in maniera superficiale all'interno delle strutture sanitarie, che invece trattano questo aspetto in maniera altamente professionale. Dichiarata, pertanto, il suo voto contrario sull'emendamento Binetti 1.157.

Alessandro PAGANO (LNA) precisa di non intervenire in replica al collega Burton in quanto condivide le considerazioni sulla professionalità di gran parte delle attività svolte nelle strutture sanitarie. Ritiene, però, condivisibile la proposta della collega Binetti, osservando che nell'attuale logica aziendalista, non di per sé negativa, che caratterizza le strutture sanitarie, si pone un problema di compressione dei tempi, che si risolve in una difficoltà nella comunicazione con i pazienti. Invita, quindi, a prendere in considerazione l'ipotesi di una riformulazione dell'emendamento in discussione.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.157, condividendone la finalità di assicurare, attraverso una formulazione più completa del testo attuale, un tempo congruo per la comunicazione tra medico e paziente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, prima di porre in votazione l'emendamento Binetti 1.157, ritiene utile evidenziare l'importante novità rappresentata dal contenuto del comma 9 in discussione, che rappresenta un cambiamento culturale tramite la previsione per cui la comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura, anche al fine di contrastare il rischio di un'eccessiva burocratizzazione delle strutture sanitarie. Nel comprendere gli intenti della collega Binetti, osserva che i temi da lei sollevati dovrebbero più correttamente essere recepiti all'interno dei codici deontologici delle professioni e non di un provvedimento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.157.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritira l'emendamento Fucci 1.50, di cui è cofirmatario, e sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Marazziti riferiti all'articolo 3.

Paola BINETTI (Misto-UDC) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.159, teso ad assicurare maggiori informazioni al paziente, anche al fine di

contrastare una logica aziendalistica che lascia poco spazio alla soggettività dello stesso. Nel constatare l'atteggiamento pregiudiziale verso le sue proposte emendative, si augura che il testo in discussione non abbia ulteriore corso dopo la conclusione dell'esame da parte della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.159.

Domenico MENORELLO (CI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.135.

Paola BINETTI (Misto-UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.158, ribadendo che, per rendere efficace il consenso informato e la pianificazione delle cure, occorre garantire un'adeguata presenza di personale sanitario di ogni livello.

Alessandro PAGANO (LNA), nel ricordare che gli aspetti gestionali delle strutture sanitarie non hanno un impatto banale sulla qualità delle cure, sottolinea che le modalità organizzative non devono confliggere con l'*ethos*, a prescindere dalle proprie convinzioni religiose o morali. Osserva che l'emendamento Binetti 1.158 intende contribuire a dare maggiore dignità ai pazienti, dignità che potrà invece essere mortificata se, in caso di approvazione senza modifiche del testo in discussione, la loro morte dovesse diventare un fatto « routinario ».

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.158, dichiarando di non condividere le obiezioni della relatrice, atteso che, a suo avviso, la proposta emendativa in esame non reca oneri finanziari. Ritiene che l'emendamento in esame promuova dunque la pari dignità di tutti i pazienti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene opportuno sostenere l'approvazione dell'emendamento Binetti 1.158, a prescindere da eventuali valutazioni di carattere finan-

ziario che, a suo avviso, spettano alla Commissione Bilancio.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene che l'emendamento Binetti 1.158 possa essere condiviso dall'intera Commissione, evidenziando esso la necessità di garantire risorse, in termini di personale, adeguate e preparate, in vista dell'accompagnamento del paziente nelle fasi terminali della sua vita.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.158.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nell'avvertire che la Commissione passerà ora ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Stella Bianchi 3.92 e 3.91.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Menorello 3.66 e Pagano 3.242 e sull'emendamento Fucci 3.42. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 3.47 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che tale riformulazione tiene conto, in tutto o in parte, degli emendamenti Silvia Giordano 3.18, Mantero 3.16, Roccella 3.362, invitando quindi al ritiro i rispettivi presentatori.

Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Ferranti 3.93 e Ferranti 3.94, degli identici emendamenti Silvia Giordano 3.23 e Nicchi 3.37, degli emendamenti Silvia Giordano 3.22 e 3.24, Binetti 3.142, Monchiero 3.67, Piccione 3.322, Monchiero 3.68, degli identici emendamenti Gigli 3.113 e Menorello 3.57, degli identici emendamenti Palmieri 3.196 e Gigli 3.115, dell'emendamento Silvia Giordano 3.21, degli identici emendamenti Gigli 3.117 e Palmieri 3.197, degli identici emendamenti Calabrò 3.177 e Palmieri 3.188, degli emendamenti

Schullian 3.55, Roccella 3.369, Silvia Giordano 3.25, Mantero 3.26, Nicchi 3.38, 3.41 e 3.40.

Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Silvia GIORDANO (M5S) ritira i suoi emendamenti 3.19 e 3.22.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma del presidente Marazziti e dei deputati Menorello, Pagano, Gigli, Bosco, Piccione, Monchiero e Calabria. Ritieni inoltre opportuno che sia data ai gruppi la possibilità di approfondire i contenuti della riformulazione dell'emendamento Amato 3.47 proposta dalla relatrice, considerata la sua complessità e tenuto conto che, peraltro, l'eventuale approvazione di tale emendamento, così come riformulato, inciderebbe in modo profondo sulle altre votazioni.

Paola BINETTI (Misto-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario svolgere adeguati approfondimenti sulla riformulazione dell'emendamento Amato 3.47 che, a suo avviso, appare una completa riscrittura dell'articolo 3, configurando, pertanto, un vero e proprio nuovo emendamento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che la riformulazione in questione riprende, apportando alcune limitate modifiche ed includendo sostanzialmente il contenuto dell'emendamento Silvia Giordano 3.18, il testo dell'emendamento Amato 3.47, che tutti i commissari hanno avuto modo da conoscere fin dall'inizio dell'esame del provvedimento, essendo pubblicato nel fascicolo degli emendamenti.

Paola BINETTI (Misto-UDC) fa presente che l'eventuale approvazione dell'emendamento Amato 3.47, come riformu-

lato, determinerebbe una lunga serie di preclusioni, incidendo fortemente sull'andamento dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente preliminarmente che l'eventuale accoglimento dell'emendamento Amato 3.47, ove riformulato, non cambierebbe nulla, in termini di preclusioni, di quanto sarebbe scaturito dall'approvazione dell'emendamento Amato 3.47, nel testo originario.

In ogni caso, dichiara la propria disponibilità a concedere ai gruppi un tempo adeguato per consentire loro di valutare il contenuto della riformulazione dell'emendamento Amato 3.47 proposta dalla relatrice, come peraltro già accaduto in occasione della proposta di riformulazione dell'emendamento Roccella 2.175.

Paola BINETTI (Misto-UDC) ritiene necessario concedere ai gruppi un lasso di tempo ampio, attesa la notevole complessità della proposta emendativa in questione, di cui si propone una riformulazione molto articolata, peraltro andando ad incidere su un tema assolutamente centrale del provvedimento.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, sottolinea che la riformulazione da lei proposta dell'emendamento Amato 3.47 interviene solo su aspetti molto limitati di tale proposta emendativa, il cui testo è a conoscenza di tutti i componenti della Commissione ormai da quasi un mese. Pertanto, come capogruppo del Partito Democratico, dichiara di non comprendere le ragioni di una sospensione dei lavori, ferma restando l'autonomia del presidente, segnalando che in ogni caso tale sospensione dovrebbe a suo avviso aver luogo solo dopo la votazione sugli emendamenti che precedono l'emendamento Amato 3.47.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel prendere atto che di fatto si sta costituendo un asse « Partito Democratico-Movimento 5 Stelle », segnala l'esigenza, prima di esaminare l'emendamento Amato 3.47, di sapere quali proposte emendative risulterebbero precluse dalla sua approvazione.

Silvia GIORDANO (M5S) ritiene ipotizzabile un'interruzione dei lavori per approfondire il contenuto della riformulazione dell'emendamento Amato 3.47 di breve durata, in ragione della limitata entità delle modifiche proposte, in ogni caso solo dopo l'esame degli emendamenti che nel fascicolo precedono, nell'ordine di votazione, il predetto emendamento.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), rilevando che il percorso seguito negli ultimi giorni ha consentito di ottenere risultati concreti senza sfiorare i tempi previsti per il dibattito, dichiara di non comprendere l'ulteriore accelerazione che si vuole imprimere ai lavori della Commissione concentrando in un tempo estremamente ristretto un tema da numerosi anni al centro del dibattito parlamentare. Dichiara che, in tal caso, si vedrebbe costretto ad abbandonare i lavori della Commissione.

Paola BINETTI (Misto-UDC) si associa alle considerazioni del collega Calabrò.

Marisa NICCHI (SI-SEL), manifestando dispiacere per un eventuale abbandono dei lavori della Commissione da parte di colleghi, ribadisce che vi è la più ampia disponibilità al confronto, come testimoniato dai lavori sinora svolti. Sottolinea, che rispetto al provvedimento in discussione, si sta realizzando la totale autonomia del Parlamento, senza interferenze da parte del Governo, fatto da considerarsi assolutamente positivo. Segnala che, come è normale nella dialettica parlamentare, sono state già approvate alcune proposte emendative con il voto contrario del suo gruppo e di quello del Movimento 5 Stelle, venendo incontro anche alle posizioni di chi ora vorrebbe abbandonare i lavori della Commissione. Sottolineando la delicatezza del tema in discussione, rispetto al quale vi è una grande aspettativa nel Paese, rileva che una discussione, in alcuni casi anche aspra, è in grado di dare maggiore valenza al testo in esame.

Daniela SBROLLINI (PD), nel rispondere al collega Calabrò, si associa alla

collega Nicchi nel ricordare la più ampia disponibilità sinora manifestata ad uno scambio di idee che ha portato anche ad alcune rinunce, da parte di deputati del suo gruppo, su singoli aspetti. Osserva che la discussione si è svolta in tempi assai ampi, assicurando centralità al ruolo del Parlamento. Ribadendo che non vi è nessuna intenzione di strozzare il dibattito, ricorda nuovamente, a tal fine, la disponibilità ad effettuare sedute anche in ore serali.

Alessandro PAGANO (LNA) esprime in maniera forte il proprio disappunto per le modalità con cui la Commissione intende continuare i suoi lavori, chiedendo di conoscere quali sono gli emendamenti che risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento Amato 3.47. Nel dichiararsi fiducioso circa il ruolo di garanzia svolto dal presidente, ritiene offensivo che siano concessi solo pochi minuti per approfondire le implicazioni della riformulazione proposta.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, dichiara di essere disposta a ritirare la proposta di riformulazione e ad esprimere un parere favorevole sul testo dell'emendamento Amato 3.47 senza modifiche, se ciò agevolasse la prosecuzione dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esaminare tre emendamenti prima di passare all'emendamento Amato 3.47, di cui due identici. Ritiene, quindi, che si potrebbe procedere all'esame di tali emendamenti per poi concedere una pausa di trenta minuti, analoga a quella disposta in una seduta precedente in relazione ad una riformulazione riferita all'emendamento Roccella 2.175.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), nel manifestare disponibilità a interrompere i lavori al momento dell'esame dell'emendamento Amato 3.47, insiste sulla necessità di sapere, a quel punto, quali proposte

emendative risulterebbero precluse dalla sua approvazione.

Paola BINETTI (Misto-UDC) ricorda che nel corso dell'esame degli articoli 1 e 2 più di una volta le è stato risposto che i temi da lei sollevati avrebbero potuto essere più correttamente esaminati in relazione all'articolo 3, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, cosa che al momento sembrerebbe smentita.

Domenico MENORELLO (CI), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 3.66, soppressivo dell'articolo 3, giudica importante ricordare le diverse perplessità rispetto al testo proposto, che rimangono valide anche in caso di approvazione dell'emendamento Amato 3.47, anche se riformulato. In primo luogo, segnala il tema cruciale dell'attualità delle DAT rispetto alla loro concreta utilizzazione, ribadendo tutti i rischi connessi a decisioni assunte « ora per allora ». Altro punto critico è rappresentato dall'individuazione del momento in cui è possibile la loro applicazione, ritenendo non lecito che ciò avvenga prima di una definitiva incapacità di determinare una diversa volontà. Osserva, infine, che il testo presenta diverse lacune, con conseguenti rischi connessi alle difficoltà di interpretazione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel ricordare di essere anch'egli firmatario dell'emendamento Menorello 3.66 soppressivo dell'articolo 3, segnala l'esigenza di modificare l'espressione « disposizioni », che implicano il concetto di testamento biologico, al fine di evitare che il medico diventi un semplice esecutore testamentario della volontà del paziente. Sottolinea inoltre che il testo proposto risulta estremamente carente rispetto a quelli che dovrebbero essere gli elementi alla base di una eventuale espressione anticipata di volontà: la capacità del soggetto, la piena informazione rispetto alla conseguenza di determinate scelte, l'attualità delle volontà espresse rispetto al momento in cui esse devono valere, la loro espressione in forma circostanziata.

Nel rilevare che si intende superare il lungo dibattito svolto nelle passate legislature, ribadisce che occorre scongiurare un'applicazione delle direttive anticipate per pazienti che possono recuperare importanti funzionalità, ricordando che oltre la metà dei soggetti in stato vegetativo riprende conoscenza. Segnala, quindi, che l'emendamento 3.44, ritirato dal presidente Marazziti, avrebbe rappresentato un utile strumento per affrontare alcuni punti critici, invitando ancora una volta a non rendere il sistema sanitario complice di atti eutanasi, in particolare per quanto riguarda la sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiale.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), osservando che appare chiara la distinzione fra disposizioni e dichiarazioni, segnala che sarebbe più opportuno l'impiego di tale ultima espressione se si prevede qualsiasi forma di percorso diverso rispetto a quello espresso in passato dal paziente.

Ribadisce l'esigenza di essere estremamente chiari sul momento in cui le volontà espresse devono trovare applicazione, ricordando un caso accaduto negli Stati Uniti ad Ignazio Marino nella sua qualità di chirurgo, e da lui riportato in un articolo di stampa, in cui il rispetto delle volontà espresse da un paziente sottoposto a un trapianto di fegato ha impedito di effettuare una dialisi che sarebbe stata fondamentale, aberrante giudicando quanto accaduto.

Come ulteriori aspetti critici, oltre a ciò che concerne la nutrizione e l'idratazione artificiale, aspetto su cui non intende soffermarsi in questa sede, segnala la vaghezza circa un eventuale contenzioso tra medico e fiduciario e l'assenza di un richiamo agli esami diagnostici.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) rileva che l'emendamento soppressivo dell'articolo 3, da lui sottoscritto, rappresenta la spia di un disagio e dell'assenza di condivisione rispetto ai temi trattati.

Indica, quindi, i principali punti critici di un testo allo stesso tempo « generico e perentorio »: la possibile sospensione della

nutrizione e dell'idratazione artificiale, che peraltro non devono essere considerate una cura, e l'attualizzazione delle dichiarazioni rispetto al loro utilizzo.

Paola BINETTI (Misto-UDC), osservando preliminarmente che l'articolo in discussione rappresenta il tema più rilevante del provvedimento, segnala che il punto cruciale è rappresentato dalla mancata individuazione del momento in cui sono applicabili le dichiarazioni anticipate. Segnala poi l'assenza, rievocando le vicende di Piergiorgio Welby, di disposizioni relative alla respirazione artificiale, e sottolinea che non appare risolto il rapporto con forme di eutanasia passiva. Nel richiamare l'attenzione su quanto riportato nella giornata odierna da agenzie di stampa rispetto a un paziente che ha chiesto la sedazione profonda, pur senza il distacco del respiratore, evidenzia le numerose sfide che riguardano il futuro, a partire da come affrontare la condizione dei malati di Alzheimer.

Alessandro PAGANO (LNA) premette che occorrerebbe mostrare attenzione verso l'impiego dei termini, posto che con « dichiarazioni anticipate » si deve intendere un'espressione di volontà solo indicativa per il medico, mentre il termine « direttive » assumerebbe un valore più cogente. Rileva che le supposte finalità di garantire l'autodeterminazione, evitare l'accanimento terapeutico e realizzare il principio di eguaglianza non trovano risposta nel testo proposto, che viola i diritti e la coscienza degli operatori sanitari.

Sottolinea, a nome del gruppo della Lega Nord, che le DAT rappresentano una degenerazione del consenso informato, in cui l'affermazione assoluta della propria autonomia si configura come autodistruttiva. Le DAT, oltretutto, non realizzano il principio di eguaglianza, in quanto discriminano chi è incapace di far valere il proprio consenso. Segnala che ulteriori aspetti critici sono rappresentati dall'assenza di una congrua informazione, dalla gestione dell'emergenza e dell'urgenza e dalla difformità dei comportamenti tra le diverse regioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Menorello 3.66 e Pagano 3.242.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in relazione a quanto affermato dal collega Gigli, ritiene utile spiegare le ragioni che lo hanno indotto a ritirare il suo emendamento 3.44, ricordando di considerare essenziale la pianificazione condivisa delle cure, rispetto alla quale si riserva di presentare proposte emendative in Assemblea. Ritiene infatti, che una discussione su tale tema in questa sede, insieme a quello delle DAT, avrebbe finito per avere effetti controproducenti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento Fucci 3.42, di cui è cofirmatario, che rappresenta un tentativo di eliminare alcune delle distorsioni presenti nel testo unificato adottato. Ribadisce l'importanza di delimitare il campo di applicazione delle DAT ai momenti di irreversibile incapacità e quella di garantire l'attualità delle volontà espresse rispetto al momento della loro applicazione. Auspica, in ogni caso, che alcuni aggiustamenti siano possibili già nel corso dell'esame in Commissione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel sottoscrivere l'emendamento Fucci 3.42, che permette di riscrivere l'articolo 3, a suo avviso lacunoso e pericoloso nell'attuale formulazione, rileva che tale proposta emendativa contiene un opportuno richiamo alle disposizioni del codice penale sull'omicidio del consenziente e al codice deontologico per evitare abusi nell'utilizzo delle DAT, nonché un richiamo alla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Fucci 3.42, ponendo in particolare risalto quanto previsto dal comma 2, in materia di compiuta informazione, dai commi 3 e 4, rispetto all'accanimento terapeutico, e dal comma 6, per quanto riguarda lo stato vegetativo come

condizione di validità per le dichiarazioni anticipate di trattamento.

Paola BINETTI (Misto-UDC) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento Fucci 3.42, che include aspetti importanti quali il richiamo al codice penale, i limiti al rifiuto della nutrizione e dell'idratazione artificiali e la collegialità delle decisioni mediche.

Alessandro PAGANO (LNA), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Fucci 3.42, di cui è cofirmatario, si limita a porre all'attenzione della Commissione la necessità di richiamare il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York nel 2006.

La Commissione respinge l'emendamento Fucci 3.42.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, in considerazione dell'imminente avvio della ri-

unione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista alle ore 14, per assumere decisioni in merito al prosieguo dei lavori della Commissione in sede relazione al provvedimento in titolo.

#### **La seduta termina alle 14.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.50.

#### **COMITATO DEI NOVE**

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.**

**C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1

*Sostituire il comma 7 con il seguente:* Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

\* **1. 1209.** Palmieri, Crimi, Gullo.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:* Il medico è tenuto a rispettare la volontà

espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

\* **1. 68.** Carnevali, Moretto.

*Al comma 9, sostituire le parole: è da considerarsi con la seguente:* costituisce.

**1. 147.** Monchiero, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Marazziti, Palmieri, Nicchi.

## ALLEGATO 2

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE  
DELL'EMENDAMENTO AMATO 3.47.**

ART. 3

*Sostituirlo con il seguente:* ART. 3 – (*Disposizioni anticipate di trattamento – « DAT »*). – 1. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Indica altresì una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.

2-bis. L'incarico del fiduciario può essere revocato, in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

3. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi

abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT mantengono valore in merito alle volontà e ai desideri dell'estensore. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell'unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

5. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Possono essere redatte in forma scritta o attraverso videoregistrazione o attraverso dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento e, in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a testimoni.

6. Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o

altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati,

lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

**3. 47.** *(Nuova formulazione)* Amato, Carnevali.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

- 7-01081 Zanin: Interventi a favore del settore pataticolo (*Seguito discussione e rinvio*).  
 7-01141 L'Abbate: Interventi a favore del settore pataticolo (*Discussione e rinvio*) ..... 148

#### AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale tra le Associazioni dei produttori di patate (UNAPA), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01081 Zanin, su interventi a favore del settore pataticolo ..... 149

#### RISOLUZIONI:

- 7-01171 Antezza: Iniziative in favore degli agricoltori colpiti da calamità naturali (*Discussione e rinvio*) ..... 149

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).  
 Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 153  
 AVVERTENZA ..... 153

#### RISOLUZIONI

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.*

#### La seduta comincia alle 13.30

#### 7-01081 Zanin: Interventi a favore del settore pataticolo.

*(Seguito discussione e rinvio).*

#### 7-01141 L'Abbate: Interventi a favore del settore pataticolo.

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-01081 rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2016.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che sul medesimo argomento è stata presentata anche la risoluzione 7-01141 L'Abbate. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 febbraio 2017.*

**Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale tra le Associazioni dei produttori di patate (UNAPA), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01081 Zanin, su interventi a favore del settore pataticolo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.35.

#### RISOLUZIONI

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**7-01171 Antezza: Iniziative in favore degli agricoltori colpiti da calamità naturali.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di cedere la parola all'onorevole Antezza per l'illustrazione, avverte che vi è una parziale sovrapposizione tra i contenuti della risoluzione in esame e quelli

del decreto-legge C. 4286, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, assegnato all'esame della Commissione in sede consultiva. Avvisa quindi che di tale sovrapposizione si dovrà necessariamente tenere conto nel prosieguo dei lavori.

Paolo RUSSO (FI-PdL) domanda quali siano le ricadute sull'esame dell'atto d'indirizzo in titolo che scaturiscono dalla sua parziale sovrapposizione con i contenuti del citato decreto-legge.

Massimo FIORIO, *presidente*, precisa che sarebbe opportuno attendere, prima di procedere alla votazione della risoluzione all'esame, il completamento dell'*iter* di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017. Diversamente, l'atto di indirizzo potrebbe essere riformulato dalla presentatrice al fine di espungervi le parti che si sovrappongono alle disposizioni contenute nel decreto-legge.

Maria ANTEZZA (PD), dopo aver ricordato che la risoluzione a sua prima firma è stata presentata il 31 gennaio scorso, in una data anteriore a quella in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, sottolinea che la sovrapposizione con il decreto-legge si riscontra solo in un impegno della risoluzione. Quest'ultima, del resto, affronta la diversa, seppure connessa temporalmente, problematica dei danni subiti dalle aziende ortofrutticole e zootecniche a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha di recente colpito il Centro-sud. Ritiene pertanto utile che la Commissione proceda ad esaminare la sua risoluzione e svolga approfondimenti sulle questioni in essa trattate che potranno anche fornire utili spunti per l'esame del citato decreto-legge.

Venendo agli aspetti più significativi del suo atto d'indirizzo, ricorda che, per le calamità in agricoltura, a livello nazionale,

opera il fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il quale ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni europee vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

Tale Fondo è in particolare destinato ad interventi di incentivo alla stipula di contratti assicurativi (interventi *ex ante*, disciplinati dall'articolo 2) e – per i rischi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale – ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola: interventi compensativi-indennizzatori o *ex post*, (articolo 1, comma 3, lettera *b*)), nonché interventi di bonifica.

Osserva che i primi dati evidenziano che gran parte dei danni subiti dalle aziende agricole riguardano le produzioni e le strutture aziendali assicurabili ai sensi del piano assicurativo agricolo 2017 che, in quanto non assicurate, sarebbero escluse dalle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004.

La risoluzione impegna dunque il Governo, in primo luogo, ad assumere iniziative per incrementare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, destinata agli interventi compensativi, alla luce dell'eccezionale portata dell'evento calamitoso che ha interessato il Centro-Sud, favorendo l'accesso ai predetti interventi da parte delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, sulla base di una veloce quantificazione e di una prima stima dei danni, anticipandone il ristoro.

Il secondo impegno che, come anticipato, chiede al Governo l'adozione di misure che risultano già previste dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, richiede, in particolare, che siano assunte iniziative

per prevedere a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017 l'accesso agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche con riferimento alle aziende agricole che hanno subito danni a colture, produzioni e strutture aziendali assicurabili, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, prevedendo la deroga già introdotta con l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015.

La risoluzione impegna poi il Governo a prevedere la deroga al requisito di accesso ai benefici fissato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in modo da consentire alle aziende che hanno subito danni in percentuale inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV), di accedere agli interventi compensativi; ovvero a prevedere che la percentuale del 30 per cento della (PLV) sia riferita alla singola coltura e non all'intera produzione dell'azienda, o sia riferita al territorio.

L'atto d'indirizzo impegna inoltre il Governo a prevedere la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, senza il pagamento degli interessi; l'esonero totale – attualmente previsto nella misura massima del 50 per cento – per gli anni 2017 e 2018 dai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli professionali e degli operai a tempo determinato ed indeterminato; ad assumere iniziative per prevedere un tavolo tecnico con le regioni per ottimizzare i tempi di riconoscimento dello stato di calamità, modificare il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e introdurre procedure amministrative semplificate.

Evidenzia altresì che la risoluzione impegna l'Esecutivo ad effettuare controlli a tappeto nei mercati generali per assicurare la protezione delle produzioni agricole *made in Italy* dalla contraffazione dell'origine dei prodotti.

La risoluzione intende poi impegnare il Governo ad intraprendere iniziative affinché la proposta contenuta nel pacchetto di proposte di regolamento della Commissione europea (cosiddetto regolamento *omnibus* sulla revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020) di abbassare la soglia per i fondi di stabilizzazione dei redditi, oltre la quale scatta la possibilità di compensazione, sia estesa anche alle altre tipologie di *risk management* e, in particolare, alle assicurazioni, che sono attualmente lo strumento di copertura dei rischi più diffuso tra gli agricoltori europei, favorendo il ricorso a formule assicurative di tipo parametrico, maggiormente collegate non solo alle vicende produttive ma anche a quelle climatiche e di mercato. A tal riguardo, sottolinea l'importanza che potrà avere per l'intero settore agricolo nazionale la revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, tema che ha costituito, tra gli altri, oggetto della recente audizione del primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, De Castro, sulle prospettive di riforma della PAC. Auspica che in tale ambito si arrivi all'abbattimento della soglia di gestione del rischio dal 30 al 20 per cento, che a suo avviso, rappresenta una battaglia di civiltà.

Rimarca quindi la centralità del tema degli strumenti di gestione del rischio e la necessità che in sede di esame del richiamato regolamento *omnibus* della Commissione UE si renda più agevole la loro attivazione da parte degli agricoltori. Soprattutto al Sud si registrano, infatti, sofferenze nella loro attivazione dovute a molteplici fattori tra i quali: la riduzione dell'aliquota di aiuto, passata dall'80 al 65 per cento con la revisione della nuova PAC; la mancanza di convenienza dello strumento per l'agricoltore che emerge dal rapporto tra l'entità del riconoscimento del danno da parte delle compagnie assicurative e il costo da questi sostenuto per la polizza, al netto dell'intervento pubblico; l'anticipo del 100 per cento del piano assicurativo a cui è costretto l'agricoltore dal momento che il sostegno pubblico del 65 per cento arriva spesso con

notevole ritardo (dopo più di un anno); la complessità e la lentezza delle procedure burocratiche che occorre seguire per attivare tali strumenti.

Ribadisce, in conclusione, l'utilità dell'esame della risoluzione in titolo al fine di stimolare il Governo nella realizzazione di misure di sostegno concreto alle aziende agricole e zootecniche del Centro-sud che attualmente versano in gravissime difficoltà a causa dei recenti eventi atmosferici calamitosi.

Mino TARICCO (PD), nel condividere i contenuti della risoluzione in esame, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di rendere la deroga ai requisiti di accesso agli strumenti per la ripresa dell'attività economica e produttiva, stabiliti dal decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle aziende agricole che subiscono danni a causa di calamità naturali, una misura ordinaria e non di portata eccezionale. In tal modo, verrebbe meno l'esigenza, verificatasi sempre più di frequente negli ultimi anni, di dover predisporre, al verificarsi di ogni singolo evento calamitoso di natura eccezionale, uno specifico intervento normativo per prevedere la deroga in questione. Tra l'altro, questa sorta di deroga « automatica » si applicherebbe anche al verificarsi di quegli eventi calamitosi che non assumono una rilevanza nazionale, e che talvolta non arrivano all'attenzione del Parlamento, ma che comunque incidono profondamente sul settore agricolo a livello locale.

Paolo RUSSO (FI-PdL) pur ritenendo ragionevole e di buon senso l'osservazione del collega Taricco, osserva, tuttavia, che, se il tema da discutere è quello dell'individuazione di criteri in presenza dei quali attivare una deroga « automatica » al verificarsi di calamità naturali eccezionali, in realtà si sta surrettiziamente trasformando in strumento ordinario ciò che il legislatore ha previsto come strumento eccezionale.

Filippo GALLINELLA (M5S) considerati i profili di sovrapposizione tra i contenuti della risoluzione in oggetto, da un lato, e

quelli del decreto-legge n. 8 del 2017 e delle risoluzioni in materia di PAC, dall'altro, riterrrebbe più opportuno e funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, che l'esame dell'atto di indirizzo all'ordine del giorno si svolgesse dopo la conclusione dell'esame degli atti richiamati. In tal modo, la discussione della risoluzione Antezza potrebbe essere più utilmente svolta anche alla luce degli approfondimenti sulle questioni che si intrecciano con il cosiddetto regolamento *omnibus* della Commissione UE, prima fra tutte quella della revisione degli strumenti di gestione del rischio, che saranno oggetto anche di audizioni nell'ambito dell'esame delle risoluzioni sulla PAC.

Si dichiara inoltre contrario alla possibilità di prevedere in termini generali la deroga ai requisiti di accesso agli strumenti di sostegno di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, osservando che le deroghe – per non configurarsi come aiuti di Stato – devono essere concordate con la Commissione UE. Una deroga « a regime » rischierebbe anche di disincentivare il ricorso da parte degli agricoltori agli strumenti assicurativi che invece dovrebbero rappresentare i principali strumenti di gestione dei rischi. La via maestra per predisporre misure di sostegno a favore degli agricoltori resta dunque a suo avviso quella del Piano di sviluppo rurale nazionale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), pur riconoscendo che il varo del nuovo Piano di sviluppo rurale nazionale fornirà importanti soluzioni agli agricoltori, ritiene urgente dare un sostegno concreto e tempestivo alle aziende agricole che, a causa degli ingenti danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo, rischiano di fallire se non potranno beneficiare in tempi rapidi di misure di sostegno. Sottolinea quindi che l'emergenza maltempo ha creato una situazione drammaticamente eccezionale, che colpisce l'intero settore agricolo, e che eventi di tal genere producono effetti che vanno ben al di là di dinamiche legate alla distribuzione di risorse tra Nord e Sud.

Filippo GALLINELLA (M5S) precisa che la ragione per la quale ritiene più

opportuno discutere la risoluzione in esame dopo l'esame del decreto-legge è unicamente quella di evitare di incorrere nel rischio che gli impegni approvati dalla Commissione possano, in ipotesi, sovrapporsi o, addirittura, andare in senso contrario alle disposizioni contenute nel decreto-legge come risultante dalle modifiche approvate in sede parlamentare.

Maria ANTEZZA (PD) ribadisce che, al di là dello specifico impegno in cui si prevede la deroga ai requisiti per l'accesso agli strumenti di sostegno, che è già contenuta nel decreto-legge n. 8 del 2017, la risoluzione a sua prima firma affronta altri temi che non sono trattati (né potrebbero esserlo) nel provvedimento d'urgenza e che meritano di essere discussi parallelamente all'esame delle questioni oggetto del decreto.

Paolo RUSSO (FI-PdL) nel ribadire la necessità di fare chiarezza sulle condizioni in presenza delle quali è consentito e giustificato il ricorso a strumenti straordinari, osserva che, qualora la straordinarietà diviene ripetitiva, essa diventa ordinarietà, e che a situazioni ordinarie occorre dare risposte con strumenti ordinari.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente innanzitutto che l'emergenza maltempo, oggetto della risoluzione Antezza, si è verificata mentre era in fase di predisposizione il testo del decreto-legge recante le nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Osserva inoltre che lo strumento fondamentale di sostegno al comparto agricolo in chiave di prevenzione e di gestione del rischio è rappresentato dal Piano di sviluppo rurale nazionale, a cui si deve affiancare, però, il ricorso agli strumenti assicurativi, ancora troppo poco attivati nel nostro Paese. Ricorda altresì che il ricorso a strumenti eccezionali, quali la deroga ai requisiti di accesso agli strumenti di sostegno di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, deve essere concordato in sede europea.

Informa poi la Commissione degli sforzi intrapresi dal Governo al fine di favorire una tempestiva liquidazione delle somme in favore degli agricoltori, il cui ritardo nell'erogazione, in passato, era dovuto essenzialmente a ostacoli di carattere burocratico.

Conclusivamente, condivide l'opportunità di svolgere una riflessione sugli strumenti di gestione del rischio, che appaiono strategici per il futuro del comparto.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017**  
– Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.  
(COM(2016)710 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, avviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.*

*C. 3653 Mongiello.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame del piano annuale relativo al 2017 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera <i>i</i> , della legge n. 124 del 2007 .....	154
---	-----

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Esame del piano annuale relativo al 2017 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *i*, della legge n. 124 del 2007.**

I relatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) illustrano al Comitato il piano annuale relativo al 2017 per l'attività ispet-

tiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *i*, della legge n. 124 del 2007.

Intervengono il Presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

**La seduta termina alle 16.20.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Amalia Schiavetti, Responsabile del Day-Hospital UOC Oncoematologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma « Sapienza » – Policlinico Umberto I, e del dott. Ivano Iavarone, Primo Ricercatore del Dipartimento ambiente e salute, nonché della dott.ssa Gemma Calamandrei, Primo Ricercatore Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale, dell'Istituto Superiore di Sanità ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	155
Sulla pubblicità dei lavori .....	155

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

#### Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

**Audizione della prof.ssa Amalia Schiavetti, Responsabile del Day-Hospital UOC Oncoematologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma « Sapienza » – Policlinico Umberto I, e del dott. Ivano Iavarone, Primo Ricercatore del Dipartimento ambiente e salute, nonché della dott.ssa Gemma Calamandrei, Primo Ricercatore Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale, dell'Istituto Superiore di Sanità.**

*(Svolgimento e conclusione).*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Amalia SCHIAVETTI, *Responsabile del Day-Hospital UOC Oncoematologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma « Sapienza » – Policlinico Umberto I*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Ivano IAVARONE, *Primo Ricercatore del Dipartimento ambiente e salute*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Gemma CALAMANDREI, *Primo Ricercatore Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale, dell'Istituto Superiore di Sanità*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese, i depu-

tati Vanna IORI (PD) e Francesco PRINA (PD), e le senatrici Annalisa SILVESTRO (PD) e Donella MATTESINI (PD).

Ivano IAVARONE, *Primo Ricercatore del Dipartimento ambiente e salute dell'Istituto Superiore di Sanità*, Amalia SCHIAVETTI, *Responsabile del Day-Hospital UOC Oncoematologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma « Sapienza » – Policlinico Umberto I*, nonché Gemma CALAMANDREI, *Primo Ricercatore Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale, dell'Istituto Superiore di Sanità*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Donella MATTESINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia con-

vocato al più presto un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in relazione alle ripetute assenze dai lavori della Commissione di parlamentari appartenenti a vari gruppi.

Sandra ZAMPA, presidente, assicura la senatrice Mattesini che la sua richiesta sarà riferita alla Presidente. Nel ringraziare quindi i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	157
Audizione del Prefetto Domenico Vulpiani, presidente della Commissione Straordinaria del Municipio Roma X e della dottoressa Cinzia Esposito, Direttore del Municipio Roma X ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	157
Sull'ordine dei lavori .....	158
Audizione della dottoressa Rossella Matarazzo, responsabile del Commissariato della Polizia di Stato Lido di Roma – X Municipio e del Capitano Paolo Del Giacomo, comandante della compagnia dei Carabinieri di Roma Ostia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	158
Audizione del dottor Giovanni Tamburino, commissario straordinario di Ater Comune di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	158
AVVERTENZA .....	159

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono, per il Municipio Roma X, il presidente della Commissione Straordinaria, Domenico Vulpiani, e il direttore, Cinzia Esposito.*

**La seduta comincia alle 10.25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del Prefetto Domenico Vulpiani, presidente della Commissione Straordinaria del Muni-**

**pio Roma X e della dottoressa Cinzia Esposito, Direttore del Municipio Roma X.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione Straordinaria del Municipio Roma X*, svolge una relazione.

Andrea CAUSIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione Straordinaria del Municipio*

Roma X, prosegue e conclude la propria relazione.

Cinzia ESPOSITO, *Direttore del Municipio Roma X*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Marco MICCOLI (PD), Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA) e Paolo GANDOLFI (PD) e le deputate Claudia MANNINO (M5S) e Milena SANTERINI (DeS-CD) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione Straordinaria del Municipio Roma X* e Cinzia ESPOSITO, *Direttore del Municipio Roma X*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

#### Sull'ordine dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, propone che le audizioni della dottoressa Rossella Matarazzo, *responsabile del Commissariato della Polizia di Stato Lido di Roma – X Municipio* e del Capitano Paolo Del Giacomo, *comandante della compagnia dei Carabinieri di Roma Ostia*, siano svolte congiuntamente.

La Commissione concorda.

Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono la responsabile del Commissariato della Polizia di Stato Lido di Roma – X Municipio, Rossella Matarazzo, e il comandante della compagnia dei Carabinieri di Roma Ostia, Paolo Del Giacomo.

**Audizione della dottoressa Rossella Matarazzo, responsabile del Commissariato della Polizia di Stato**

**Lido di Roma – X Municipio e del Capitano Paolo Del Giacomo, comandante della compagnia dei Carabinieri di Roma Ostia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella MATARAZZO, *responsabile del Commissariato della Polizia di Stato Lido di Roma – X Municipio*, e Paolo DEL GIACOMO, *comandante della compagnia dei Carabinieri di Roma Ostia*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Claudia MANNINO (M5S) e i deputati Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA) e Marco MICCOLI (PD).

Rossella MATARAZZO, *responsabile del Commissariato della Polizia di Stato Lido di Roma – X Municipio*, e Paolo DEL GIACOMO, *comandante della compagnia dei Carabinieri di Roma Ostia*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono, per Ater Comune di Roma, il commissario straordinario, Giovanni Tamburino, e il direttore generale, Franco Mazetto.

**Audizione del dottor Giovanni Tamburino, commissario straordinario di Ater Comune di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giovanni TAMBURINO, *commissario straordinario di Ater Comune di Roma*, e

Franco MAZZETTO, *direttore generale di Ater Comune di Roma*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA), la deputata Claudia MANNINO (M5S), il deputato Marco MICCOLI (PD) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Giovanni TAMBURINO, *commissario straordinario di Ater Comune di Roma*, e Franco MAZZETTO, *direttore generale di Ater Comune di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Alberto Negri, inviato ed editorialista de <i>Il Sole 24 Ore</i> , e di Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista <i>Limes</i> e cultore di studi strategici presso l'Università « Guido Carli » LUISS, nell'ambito dell'esame della Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1). .....	3
---	---

#### ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori .....	3
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	3
<i>ALLEGATO: (Emendamenti alla relazione all'Assemblea proposta dai relatori)</i> .....	13

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Esame emendamenti C. 4280 Governo, approvato dal Senato .....	28
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	29
<i>ALLEGATO (Proposta di parere)</i> .....	31

### COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti delle società cooperative Gbm, Stile, Art Lining e Greslab nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01024 Ciprini e 7-01106 Incerti, in materia di iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti .....	35
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Emendamenti C. 3113-3675-A .....	36
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Emendamenti C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	36
--	----

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Emendamenti C. 259-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	37
---	----

**II Giustizia**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	38
--	----

## SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. C. 3683, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni ( <i>Deliberazione</i> ) .....	40
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
---	----

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .	43
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	45
---	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	56

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015, audizione di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e GILDA UNAMS .....	57
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. C. 2067-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	58
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	60
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	61

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), in merito agli effetti della riforma delle tariffe di rete elettriche per i clienti domestici e sulla regolazione dei sistemi di <i>smart metering</i> di seconda generazione in bassa tensione fornita ai clienti finali .....	63
AVVERTENZA .....	63

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	64
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	65
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4135 adottato come testo base</i> ) ..	73

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
---	----

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	145
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di riformulazione dell'emendamento Amato 3.47</i> ) .....	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato .....	144

**XIII Agricoltura**

## RISOLUZIONI:

7-01081 Zanin: Interventi a favore del settore pataticolo ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ).	
7-01141 L'Abbate: Interventi a favore del settore pataticolo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	148

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale tra le Associazioni dei produttori di patate (UNAPA), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01081 Zanin, su interventi a favore del settore pataticolo .....	149
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-01171 Antezza: Iniziative in favore degli agricoltori colpiti da calamità naturali ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	149
--	-----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	153
AVVERTENZA .....	153

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame del piano annuale relativo al 2017 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007 .....	154
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della prof.ssa Amalia Schiavetti, Responsabile del Day-Hospital UOC Oncoematologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma « Sapienza » – Policlinico Umberto I, e del dott. Ivano Iavarone, Primo Ricercatore del Dipartimento ambiente e salute, nonché della dott.ssa Gemma Calamandrei, Primo Ricercatore Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale, dell'Istituto Superiore di Sanità ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	155
Sulla pubblicità dei lavori .....	155

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	157
Audizione del Prefetto Domenico Vulpiani, presidente della Commissione Straordinaria del Municipio Roma X e della dottoressa Cinzia Esposito, Direttore del Municipio Roma X ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	157
Sull'ordine dei lavori .....	158
Audizione della dottoressa Rossella Matarazzo, responsabile del Commissariato della Polizia di Stato Lido di Roma – X Municipio e del Capitano Paolo Del Giacomo, comandante della compagnia dei Carabinieri di Roma Ostia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	158
Audizione del dottor Giovanni Tamburino, commissario straordinario di Ater Comune di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	158
AVVERTENZA .....	159

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.



\*17SMC0007860\*